

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

479° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri	»	39
4 ^a - Difesa	»	46
5 ^a - Bilancio	»	49
6 ^a - Finanze e tesoro	»	52
7 ^a - Istruzione	»	61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	71
10 ^a - Industria	»	79
11 ^a - Lavoro	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	109

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	114
Mafia	»	116
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	118
Schengen	»	120
Riforma amministrativa	»	122

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	141
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	142
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	143
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	152
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	153

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	154
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE*

Esame del Doc. IV-bis, n. 28, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio

(R135 000, C21^a, 0095^o)

Il PRESIDENTE espone i fatti e ricorda che il dottor Prandini, in data 8 luglio 1999, ha trasmesso una memoria scritta.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori BRUNI, RUSSO, GRECO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente. La deliberazione della Giunta si intende pertanto estesa ai signori Citaristi, Lodigiani e Vecellio.

Il senatore Russo è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonchè dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

(R135 000, C21^a, 0041^o)

Il PRESIDENTE ricorda che, il 14 maggio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso l'esito degli accertamenti richiesti dalla Giunta al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, relativi al procedimento penale nei confronti del dottor Carmelo Conte.

Il senatore VALENTINO chiede che venga nuovamente ascoltato l'ex Ministro Carmelo Conte.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Valentino e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

41^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
COVIELLO

Intervengono l'assessore al bilancio della regione Lazio Marroni, accompagnato dal dottor Magrini; il vice presidente della regione Lombardia Zorzoli, accompagnato dai dottori Tesi, Nepomuceno e Turturiello; il dirigente della regione Trentino Alto Adige Barrella; i dottori Principe, Mirabelli e Schifini della Conferenza dei Presidenti delle Regioni; il presidente dell'ANCI-Lombardia Torchio, accompagnato dalla dottoressa Marini; il presidente dell'UPI LEPIDI, accompagnato dal segretario generale Antonelli; il presidente dell'UNCEM Gonzi, accompagnato dal segretario generale Cavini e dal responsabile dell'Ufficio studi Bella; il commissario dell'Unione europea, professor Monti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R46^a, 0031^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, dei rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM e del commissario dell'Unione Europea, professor Monti.

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Il vice presidente ZORZOLI svolge una relazione, consegnando un testo scritto.

Svolge talune considerazioni aggiuntive il dottor MARRONI.

Prende poi la parola il rappresentante dell'ANCI, TORCHIO riservandosi di trasmettere una memoria scritta.

Il presidente dell'UPI, LEPIDI e il presidente dell'UNCCEM, GONZI svolgono rispettivamente una relazione sul tema dell'audizione, lasciando entrambi un testo scritto alla Presidenza.

Intervengono, ponendo quesiti, il sottosegretario VIGNERI, il presidente SOLAROLI e i senatori FERRANTE e PIZZINATO.

Replicano i dottori ZORZOLI, MARRONI, TORCHIO, LEPIDI e GONZI.

Il presidente COVIELLO, ringraziati gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Interviene successivamente il commissario MONTI, svolgendo una relazione sul tema in oggetto.

Prendono la parola, ponendo quesiti, i deputati CHERCHI, PASETTO, PERETTI, PAGLIARINI, ORTOLANO, VILLETTI e il presidente SOLAROLI, nonché i senatori MANTICA e MORANDO.

Replica il commissario MONTI.

Il presidente COVIELLO ringrazia il commissario Monti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

429^a Seduta*Presidenza del vice Presidente*
MARCHETTI*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4021-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il relatore ANDREOLLI, considerando che la Camera dei deputati ha apportato due modifiche al disegno di legge, entrambi incidenti su disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato. La prima modifica riguarda l'articolo 2-bis: questo articolo stabilisce che il contributo a favore di comuni e province, previsto dal comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 444 del 1995, sia corrisposto, anche per il 1999, nella misura del 60 per cento rispetto a quanto originariamente previsto. Il comma 2 di tale articolo 2-bis dispone una corrispondente riduzione dei contributi ordinari spettanti alle province e ai comuni nella misura dello 0,1 per cento. La Camera dei deputati ha ridotto dal 60 al 40 per cento la misura del contributo a comuni e province ed ha conseguentemente eliminato il comma 2-bis, che prevedeva, a compensazione, una riduzione dei contributi ordinari spettanti a province e comuni.

La seconda modifica consiste nella soppressione dell'articolo 2-ter, anch'esso introdotto dal Senato, volto a incrementare i contributi alle province in tema di edilizia scolastica per gli anni 2000 e 2001. Questa previsione è stata ritenuta, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, estranea al contenuto del provvedimento in esame e non urgente.

Il relatore conclude raccomandando l'approvazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, anche in considerazione dell'ormai

imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge n. 131 del 1999.

Senza discussione, sono accolti l'articolo 2-*bis* del decreto-legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati e la soppressione dell'articolo 2-*ter*.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi all'unanimità al senatore Andreolli mandato a riferire all'Assemblea, per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche risultanti dalle precedenti letture legislative.

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 luglio.

Il presidente MARCHETTI comunica che, stante l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Villone, questi è sostituito dal senatore Besostri.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo come modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore BESOSTRI rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

Il Senato

considerato che

occorre facilitare la fusione di comuni o la costituzione di città metropolitane, ostacolate spesso da vincoli nominalistici o da timori dei comuni più piccoli di essere assorbiti con perdita di identità e rappresentanza nel comune più popoloso

impegna il Governo

affinchè nella composizione del consiglio comunale sia salvaguardata la rappresentanza della popolazione residente nei comuni preesistenti alla fusione, con riserva di seggi proporzionale alla consistenza degli abitanti;

nell'ambito di circoscrizioni corrispondenti ai comuni preesistenti siano eletti prosindaci o sostituti del sindaco che lo sostituiscano e rappresentino con funzioni e nei casi previsti dallo statuto;

organi rappresentativi delle circoscrizioni corrispondenti ai comuni preesistenti partecipino ai lavori della giunta municipale con modalità fissate dallo statuto.

0/1388-B/1/1

BESOSTRI

Il Senato

impegna il Governo

al rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, perfezionando l'istituzione delle province di Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona e Avezzano.

0/1388-B/2/1

BESOSTRI

Il presidente MARCHETTI dà per illustrati altri due ordini del giorno (0/1388-B/3/1 e 0/1388-B/4/1, presentati rispettivamente dai senatori Pieroni e Lubrano di Ricco e dal senatore Magnalbò), identici all'ordine del giorno 0/1388-B/2/1.

Il senatore PASTORE aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario Vigneri, a nome del Governo, manifesta disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno e i presentatori non insistono per la votazione.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La senatrice BUCCIARELLI fa proprio l'emendamento 1.1 che rinuncia ad illustrare.

Il relatore BESOSTRI si dichiara contrario all'emendamento che appare meramente formale e la cui formazione è comunque meno felice di quella approvata dalla Camera dei deputati, in particolare in quanto non fa riferimento alle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

Concorda il Governo.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, l'emendamento è posto ai voti, non risultando accolto.

L'articolo 1, posto ai voti nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 2.1, diretto a ripristinare la formulazione approvata dal Senato e che la Camera ha modificato riprendendo la riformulazione, invero assai discutibile, del principio di sussidiarietà a suo tempo proposta dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Il relatore BESOSTRI esprime parere contrario sull'emendamento, ritenendo opportuna la decisione della Camera di reintrodurre, accanto

al principio di sussidiarietà della competenza statale e regionale rispetto a quella delle autonomie locali, anche il principio di sussidiarietà cosiddetto «orizzontale», che valorizza l'autonomia dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Concorda il Governo.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

L'articolo 2, posto ai voti nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è accolto.

Senza discussione, l'articolo 3, posto ai voti nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MARCHETTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Intervenendo per una precisazione in ordine all'emendamento 4.3, il presentatore, senatore MARCHETTI, fa presente che il nuovo testo dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990 – introdotto dall'articolo 3 così come approvato dalla Camera dei deputati – opera un rinvio troppo ampio e indeterminato all'articolo 24 della stessa legge, articolo che stabilisce in primo luogo la non accessibilità dei documenti coperti da segreto di Stato, con ciò tradendo l'intento politico di limitare fortemente, rispetto al testo approvato dal Senato, il diritto di accesso dei cittadini nei confronti delle autorità di garanzia e di vigilanza.

Dopo interventi dei senatori ANDREOLLI, PELLEGRINO e GUERZONI, tutti intesi a precisare che il rinvio all'articolo 24 deve essere inteso unicamente come riferito alla lettera *d*) del comma 2 e all'articolo 4, il relatore BESOSTRI e il sottosegretario VIGNERI esprimono parere contrario sull'emendamento 4.3.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il presidente MARCHETTI dichiara inammissibile l'emendamento 4.2, in quanto riferito a disposizioni non modificate dalla Camera dei deputati.

Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.1 e della votazione dell'articolo 4 nel suo complesso, in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'articolo 5, posto ai voti nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.2 e 6.1.

Il relatore BESOSTRI esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Il sottosegretario VIGNERI esprime parere contrario facendo presente, per quanto riguarda l'articolo 1, che la dizione «nelle apposite sedi concertative» appare conforme alle procedure previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

In attesa del parere della Commissione bilancio, è accantonata la votazione dell'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.2 e 7.1.

In assenza del proponente, l'emendamento 7.3 si dà per illustrato.

Il relatore BESOSTRI esprime parere contrario sui tre emendamenti.

Concorda il sottosegretario VIGNERI, che osserva in particolare che l'emendamento 7.1 appare inopportuno in quanto determina quello che dovrà essere il contenuto delle leggi regionali. Quanto agli emendamenti 7.2 e 7.3 la loro approvazione determinerebbe le condizioni per la formazione di quel ceto politico delle comunità montane che il Parlamento e il Governo hanno in più occasioni affermato di voler evitare.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 7.3 è decaduto.

Il presidente MARCHETTI avverte che si passerà alla votazione nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore PELLEGRINO esprime il proprio rincrescimento per la formulazione del comma 1 della proposta novella dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, alquanto infelice dal punto di vista logico e grammaticale.

Il senatore ROTELLI svolge alcune considerazioni critiche sulla definizione di comunità montana, quale contenuta nel comma 1 della

nuova stesura dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142, introdotta dall'articolo 7 (nel testo modificato dalla Camera dei deputati), tanto dal punto di vista formale quanto da quello contenutistico. Osserva poi – con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 28 – che la configurazione degli organi delle comunità montane avrebbe dovuto essere funzionale alla logica che presiede all'accorpamento delle funzioni e non alle esigenze di una ipotetica classe politica montana. Appare infine criticabile – conclude – la diversità delle soluzioni adottate per le unioni di comuni e le comunità montane, che invece dovrebbero evolvere verso un medesimo modello.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che è approvato.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta la disponibilità del Governo nei confronti di un ordine del giorno che potrebbe essere presentato all'Assemblea al fine di fornire indicazioni circa la migliore definizione delle comunità montane, in vista della redazione del testo unico.

Successivamente, senza discussione, la Commissione approva l'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Passandosi all'articolo 9, il senatore ROTELLI esprime rammarico per la soppressione, da parte della Camera dei deputati, del comma 2 del testo approvato dal Senato; quindi la Commissione approva l'articolo stesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In merito all'emendamento 10.1, dato per illustrato dal senatore Lubrano di Ricco, il relatore BESOSTRI osserva che il comma 3 dell'articolo in esame reca, in effetti, numerose disposizioni di rango sostanzialmente non legislativo. Nondimeno, si dichiara contrario a modificare il testo per ragioni di equilibrio generale dell'*iter* legislativo.

Il sottosegretario VIGNERI concorda con il relatore.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione approva l'articolo 10 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 11, il presidente MARCHETTI dichiara inammissibili gli emendamenti 11.2 e 11.1, in quanto non riferiti a modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il relatore BESOSTRI si pronuncia negativamente sull'emendamento 11.4, considerando sufficiente il *quorum* di un terzo previsto dalla

Camera dei deputati, ed esprime un parere negativo sull'emendamento 11.3, ritenendo preferibile, anche in questo caso, la soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento.

Concorda la rappresentante del Governo.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 11.4 e 11.3.

Il senatore ROTELLI, quindi, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 11, che nel capoverso si riferisce in modo assai singolare all'autonomia funzionale del consiglio.

Il sottosegretario VIGNERI dà ragione della formula adottata dalla Camera dei deputati.

Il senatore ROTELLI reputa comunque discutibile il riferimento dianzi citato.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, convenendo anche sulla soppressione dell'articolo 11 del testo già approvato dal Senato.

Quanto all'articolo 12 del testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento, il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 12.1, rammentando in proposito il disastro di Sarno, in occasione del quale si manifestò in modo plateale la necessità di un coordinamento statale delle funzioni locali nell'esercizio delle attività di protezione civile.

Il senatore ROTELLI osserva che l'articolo in esame apparentemente trasferisce funzioni dal prefetto al sindaco, ma in effetti accolla a quest'ultimo un onere improprio, assegnando responsabilità cui non corrispondono poteri effettivi; sarebbe stato preferibile, dunque, una competenza concorrente, piuttosto che un simulacro di autonomia non sorretta da dispositivi adeguati.

Posto in votazione, l'emendamento 12.1 è respinto previo parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo.

L'articolo 12 è accolto nel testo della Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla soppressione dell'articolo 12 del testo già approvato dal Senato: al riguardo il relatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'articolo 1, che ne recupera in parte il contenuto.

Gli emendamenti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Il relatore e la rappresentante del Governo esprimono un parere contrario.

Si procede alle votazioni.

Il 13.1 e il 13.2 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il 13.3 è ritirato dal proponente.

Il senatore ROTELLI interviene sull'articolo 13 soffermandosi sul comma 4, che a suo avviso non corrisponde alle indicazioni già formulate al riguardo in sede parlamentare.

La Commissione approva l'articolo 13 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si conviene anche sulla soppressione dell'articolo 14 del testo già approvato dal Senato.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 15 del testo già approvato dal Senato, attualmente recante il numero 14, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva l'articolo 15 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-B**Art. 1.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legislazione in materia di ordinamento e funzioni dei comuni e delle province contiene norme generali e di principio attuate dagli statuti e dai regolamenti dei singoli enti».

1.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 2.

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione» e, al secondo periodo, sostituire dalle parole: «svolgono le loro funzioni anche», fino alla fine del comma, con le seguenti: «esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della Regione».

2.1

MARCHETTI

Art. 4.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: «e delle Autorità di garanzia e vigilanza».

4.3

MARCHETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione», con le seguenti: «e le spese processuali sono compensate tra le parti in caso di soccombenza dell'associazione».

4.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le associazioni di protezione ambientale di cui al comma 3 sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in materia ambientale, senza limiti di valore o di competenza. Le spese relative ai processi sono poste a carico dell'Erario».

4.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 6.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «nelle apposite sedi concertative», con le seguenti: «, mediante conferenze su base provinciale».

6.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, capoverso «Art. 26», nel comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

6.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

All'articolo 27, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «e sostituendo le concessioni edilizie».

6.0.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Al comma 1, capoverso «Art. 28», nel comma 2, sostituire le parole: «un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti», con le seguenti: «un organo rappresentativo composto da tutti i sindaci dei comuni parteci-

panti ed un organo esecutivo composto da cittadini residenti che non ricoprono cariche elettive negli enti locali e che si siano distinti per studi o attività culturale e professionale nel settore della tutela e valorizzazione delle risorse montane nominati dall'organo rappresentativo».

Sopprimere i due periodi successivi.

7.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 28», nel comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nel territorio della comunità montana».

7.3

TAROLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 28», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La legge regionale prevede che le Comunità montane per la parte del loro territorio compreso nel perimetro di aree naturali protette regionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 adottano, quale contenuto del proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico, un piano stralcio esecutivo del piano pluriennale di sviluppo socio-economico del parco approvato dall'ente di gestione dell'area naturale protetta».

7.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 10.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il decreto di cui al comma 2 prevede anche le modalità di pagamento da parte delle Amministrazioni richiedenti».

10.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un mezzo».

11.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole "ed i piani di recupero" sono inserite le seguenti: "nonché i programmi di recupero e di riqualificazione urbana"».

11.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 7, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto», e sostituire la parola: «sedici», con la parola: «dieci».

11.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 16, dopo le parole: «il sindaco può», inserire le seguenti: «vietare la circolazione delle autovetture private».

11.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto», con le seguenti: «Gli enti locali collaborano con il prefetto».

12.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 13.

Al comma 2, sostituire le parole: «ai corpi di polizia municipale», con le seguenti: «ai corpi e servizi di polizia municipale».

13.1

VEDOVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «ai corpi di polizia municipale», con le seguenti: «alla polizia municipale».

13.2

VEDOVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata», con le seguenti: «qualora della sua attuazione sia prevedibile un aumento della spesa o una diminuzione dell'entrata».

13.3

LUBRANO DI RICCO

Art. 16.

Al comma 1, capoverso «Art. 18 – Città metropolitana», nel comma 1, sostituire le parole: «possono costituirsi», con le seguenti: «si costituiscono».

16.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 18.

Stralciare il capo III.

18.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 19.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli amministratori comunali non possono esercitare attività economica, anche non professionale, in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio del comune da essi amministrato».

19.2

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2.

19.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri e ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti».

19.3

LUBRANO DI RICCO

Art. 22.

Dopo le parole: «effettivamente prestato» inserire le seguenti: «ai soli fini pensionistici».

22.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo le parole: «effettivamente prestato» inserire le seguenti: «secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 816 del 1985».

22.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 23.

Al comma 3, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».

23.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «comunque non inferiore al», con le seguenti: «non superiore al cinquanta per cento del», e sopprimere la lettera f).

23.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 24.

Al comma 2, dopo la parola: «montane», inserire le seguenti: «ai consiglieri degli enti locali».

In fine, aggiungere il seguente periodo: «Agli amministratori in licenza illimitata compete a titolo di gettoni di presenza o indennità di carica una somma mensile non superiore a quella corrisposta mensilmente ai militari di leva.».

Sopprimere il comma 3.

24.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 26.

Al comma 4, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non si applicano».

26.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 32.

Al comma 1, sostituire le parole: «L'amministrazione comunale può disporre», con le seguenti: «Comuni, unioni di comuni, comunità montane e province dispongono».

32.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 33.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché vengano sottoposti al controllo con esito favorevole entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

33.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 34.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

34.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ricevute le delibere regionali sulla delimitazione territoriale che devono tener conto dell'adesione eventuale di altri comuni, dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, è delegato ad emanare i decreti delegati su tali delimitazioni che invia alle Commissioni parlamentari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando gli accantonamenti della tabella A relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 viene iscritta nell'apposita tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente articolo, dovrà risultare coperto».

34.0.1

GRECO, PASTORE, SCHIFANI

34.0.2 (Identico all'em. 34.0.1)

DENTAMARO

34.0.3 (Identico all'em. 34.0.1) DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MISSERVILLE, MUNDI

34.0.4 (Identico all'em. 34.0.1)

GUBERT

34.0.6 (Identico all'em. 34.0.1)

PIERONI

34.0.7 (Identico all'em. 34.0.1)

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Sono costituite le province di Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona e Avezzano comprendenti i comuni alla cui iniziativa di istituzione le Regioni hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 63, comma 2 della legge n. 142 del 1990.

2. Il Governo è delegato ad emanare i relativi decreti legislativi al ricevimento delle delibere regionali di delimitazione territoriale.

3. Per il 1999, l'onere economico, determinato in lire 9 miliardi annui, viene coperto con gli accantonamenti della tabella A della Presidenza del Consiglio di cui al fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica».

34.0.5

DI PIETRO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

452^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 42 del disegno di legge n. 3807.

Il senatore RUSSO riformula l'emendamento 42.1 nell'emendamento 42.1 (Nuovo testo).

Il presidente RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 42.1 (Nuovo testo) risulta approvato.

Con successiva votazione la Commissione approva, quindi, l'articolo 42 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 43.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 43.1, suggerendo una modifica dell'emendamento 43.2.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 43.2, inserendo dopo le parole «data fissata per il dibattito» le altre «ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia prevista l'assunzione.»

Con il parere favorevole del presidente relatore PINTO e del sottosegretario AYALA, la Commissione approva l'emendamento 43.2 come modificato e, successivamente, con separata votazione, l'articolo 43 come emendato.

Il presidente PINTO dispone, quindi, che si passi alla votazione dell'emendamento 46.0.1.

Il senatore RUSSO, nell'illustrare l'emendamento in questione, precisa che esso risulta coerente all'impostazione prescelta di anticipare quanto più possibile all'udienza preliminare molte delle attività che attualmente sono espletate nella fase dibattimentale. In tal senso, si propone l'introduzione di un comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'articolo 484.

Seguono interventi del senatore FOLLIERI e del presidente RELATORE, i quali esprimono perplessità su tale proposta normativa, in quanto l'udienza preliminare concluderebbe una fase diversa da quella dibattimentale.

Seguono ulteriori ripetuti interventi del sottosegretario AYALA, del senatore FOLLIERI e del presidente RELATORE.

Anche il senatore BERTONI esprime riserve ritenendo che occorra pagare il costo di una eventuale duplicazione dell'attività relativa alla verifica della contumacia dell'imputato, il quale ha il diritto di essere avvisato.

Il senatore SENESE accoglie le osservazioni emerse dal dibattito e riformula l'emendamento 46.0.1 in un nuovo testo.

Con il parere favorevole del presidente RELATORE e del sottosegretario AYALA, la Commissione approva l'emendamento 46.0.1 (Nuovo testo).

Risultano, conseguentemente, preclusi gli emendamenti 43.0.1 e 43.0.2.

Si passa all'articolo 44, che viene riformulato dal senatore RUSSO nell'emendamento 44.1 (Nuovo testo).

Rilevando come l'emendamento 44.1 (Nuovo testo) manterrebbe il vigente comma 1 dell'articolo 493, il presidente RELATORE esprime la propria preferenza per la formulazione che per la stessa disposizione viene proposta dall'articolo 44 del testo in esame: infatti nel testo licen-

ziato dall'altro ramo del Parlamento si procede ad una riscrittura che – a suo avviso – garantisce in maniera più efficace la parità fra pubblico ministero e le altre parti nell'esposizione introduttiva al dibattimento e nelle richieste di prova.

Seguono interventi dei senatori CENTARO – che dichiara la propria preferenza per la scelta di fondo fatta propria dall'altro ramo del Parlamento sul punto in questione –, SENESE – che ritiene, invece, necessaria l'esposizione introduttiva del pubblico ministero al fine di rappresentare in maniera circostanziata i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire alla difesa di regolare la propria condotta anche sulla base di tali elementi –, e nuovamente del presidente RELATORE.

Il senatore FOLLIERI è contrario all'emendamento 44.1 (Nuovo testo) in quanto gli appare preferibile il testo approvato dalla Camera dei deputati per l'articolo 493.

Il senatore BERTONI è, invece, favorevole a mantenere il testo vigente dell'articolo 493 del codice di procedura penale per i commi 1 e 2, mentre sottolinea come il comma 4 dell'articolo 493, nella nuova formulazione proposta dalla Camera dei deputati, sia largamente apprezzabile in quanto, combinandosi con il vigente comma 1 dell'articolo medesimo rende concreto il dovere del pubblico ministero di esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione, anche attraverso il potere del presidente di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Anche il senatore CALVI condivide l'emendamento 44.1 (Nuovo testo), sottolineando – in particolare – che l'applicazione rigorosa dell'obbligo di cui al vigente articolo 493, comma 1, già impone al pubblico ministero di esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e che l'esposizione introduttiva è senza dubbio di aiuto alla predisposizione della difesa.

Seguono, poi, interventi dei senatori VALENTINO – che, pur non ravvisando differenze sostanziali fra la disposizione dell'articolo 493, comma 1, nel testo vigente e la nuova formulazione che ne propone l'articolo 44, preferisce comunque il testo dell'articolo 44 –, CALLEGARO – che mette in rilievo come ancora più anomala dell'esposizione del pubblico ministero, rispetto ai principi del processo accusatorio, risulti l'ammissione di nuove prove ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale da parte del giudice del dibattimento – e PETTINATO – il quale osserva come il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, pur non implicando differenze sostanziali, risulti comunque preferibile.

Il sottosegretario AYALA è favorevole all'emendamento 44.1 (Nuovo testo) in particolare perché esso fa salvo il comma 1 dell'artico-

lo 493 del codice di procedura penale, nel testo vigente, e sottolinea come tale ultima disposizione sia connaturata all'*onus probandi* che incombe al pubblico ministero e come, altresì, essa si leghi al rispetto del principio di oralità che impone al pubblico ministero di esporre il contenuto dell'accusa e di dar conto delle prove che porta a sostegno della medesima.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 44.1 (Nuovo testo).

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 44.1 (Nuovo testo) e sottolinea come la formulazione del nuovo articolo 493 del codice di procedura penale, come proposto dalla Camera dei deputati, sia funzionale ad una più completa tutela del diritto di difesa. Va infatti evidenziato come il capo di imputazione sia già perfettamente a conoscenza dell'imputato attraverso il decreto che dispone il giudizio e che la successiva indicazione nel corso del dibattimento dei fatti che l'accusa intende provare, unitamente alla richiesta di ammissione delle prove ad essi relative, consentirà di completare il quadro di tutti gli elementi di cui l'imputato deve essere a conoscenza per poter organizzare la propria difesa. Ciò premesso, il testo proposto dall'altro ramo del Parlamento assicura altresì il vantaggio di garantire una piena equiparazione, per gli aspetti qui considerati, delle diverse parti del processo, in termini pienamente coerenti con la logica ispiratrice del modello accusatorio.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo sull'emendamento 44.1 (Nuovo testo).

Il senatore PETTINATO annuncia il voto contrario.

Posto in votazione l'emendamento 44.1 (Nuovo testo) risulta respinto.

Con il parere favorevole del presidente RELATORE, e dopo che il sottosegretario AYALA si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è approvato l'emendamento 44.2.

Risulta, poi, approvato l'articolo 44 come modificato.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 44.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 45.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 45.1 e sottolinea come esso sia motivato innanzitutto dalla considerazione che sarebbe più opportuno che le problematiche concernenti la modifica dell'articolo 500 del codice di procedura penale venissero affrontate, in maniera organica,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 1502 e abbinati in tema di formazione della prova. Rileva altresì come, oltre a ciò, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati suscita non poche perplessità anche nel merito.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 45.2.

Il presidente PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 45.3. Prosegue giudicando del tutto condivisibili le considerazioni testé svolte dal senatore Russo.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 45.2 e 45.0.1, accogliendo il suggerimento di riservare la trattazione delle problematiche relative alla modifica dell'articolo 500 del codice di procedura penale a un contesto di carattere più organico, quale quello rappresentato dall'esame dei disegni di legge sulla formazione e valutazione della prova.

Con il parere favorevole del presidente RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è approvato l'emendamento 45.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 45.3.

Si passa all'esame dell'articolo 46.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato a illustrare gli emendamenti 46.1 e 46.4.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 46.2, rilevando come la formulazione dell'articolo 46, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, suscita perplessità non trascurabili sotto il profilo dell'eccessiva rigidità della disposizione ivi contenuta. Alla luce di tali considerazioni, con l'emendamento 46.1, si propone la soppressione dell'articolo 46. Qualora la Commissione non dovesse convenire su tale proposta emendativa, sarebbe perlomeno auspicabile l'approvazione dell'emendamento 46.4 che, eliminando la sanzione dell'inutilizzabilità, attenua comunque il rigore della norma in questione.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 46.3 rilevando come esso, da un lato, abbia una funzione di coordinamento con l'emendamento 43.2 precedentemente approvato e, dall'altro, come faccia salva la sostanza del testo licenziato dalla Camera dei deputati, assicurando che l'intervento del presidente del collegio abbia luogo solo dopo lo svolgimento dell'esame e del controesame ed escludendo che possa avvenire nel corso degli stessi. Si tratta di una soluzione certamente coerente con la natura e le caratteristiche proprie di un processo di tipo accusatorio.

Il presidente PINTO rinuncia ad illustrare l'emendamento 46.5.

Il senatore CALLEGARO ritiene preferibile il mantenimento del testo dell'articolo 46 licenziato dalla Camera dei deputati e sottolinea come la circostanza che il presidente del Collegio rivolga domande al testimone nel corso dell'esame o del controesame può avere un effetto fuorviante sullo svolgimento dei medesimi.

Segue un breve intervento del senatore BERTONI.

Il senatore RUSSO sottolinea l'importanza della proposta contenuta nell'emendamento 46.5 ai fini di una piena tutela del contraddittorio dibattimentale.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 46.3, riformulandolo nell'emendamento 46.3 (Nuovo testo).

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 46.1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 46.2.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto contrario sull'emendamento 46.3 (Nuovo testo), evidenziando il carattere pleonastico del riferimento alle persone indicate nell'articolo 210, in quanto tali soggetti devono già ritenersi ricompresi nella previsione del vigente articolo 506, comma 2, in conseguenza del fatto che l'articolo 210 è incluso nel capo II del titolo II del libro terzo del codice di procedura penale, il quale capo ha ad oggetto proprio l'esame delle parti cui fa già rinvio il citato comma 2 dell'articolo 506.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto contrario sull'emendamento 46.3 (Nuovo testo), ritenendo preferibile la formulazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento all'espressa previsione della sanzione dell'inutilizzabilità in caso di violazione del divieto contenuto nel nuovo testo del comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale, proposto con l'articolo 46 del disegno di legge n. 3807.

Con il parere favorevole del presidente RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è approvato l'emendamento 46.3 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 46.4 e 46.5.

Si passa all'esame dell'articolo 47.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il presidente relatore PINTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 47.1 e 47.2.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 47.1, 47.2, nonché l'articolo 47 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 48.

Dopo che il RELATORE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 48.1, il RAPPRESENTANTE del Governo si rimette alla Commissione su tale proposta emendativa.

Posto ai voti, è poi respinto il mantenimento dell'articolo 48.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 49.0.1.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.1.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito popolare italiano sull'emendamento 49.0.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 49.0.1.

Il senatore FOLLIERI illustra l'emendamento 49.0.2.

Il senatore RUSSO, con riferimento all'emendamento 49.0.2, manifesta le proprie perplessità ritenendo inopportuna una modifica dell'attuale previsione dell'articolo 585 del codice di procedura penale che, a suo avviso, risponde già pienamente all'esigenza di una piena tutela del diritto di difesa.

Il senatore FOLLIERI ritira, quindi, l'emendamento 49.0.2.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 42.**

Al comma 3 all'articolo 464 del codice di procedura penale ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole: «il giudizio abbreviato».

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 460 del codice di procedura penale al comma 1, alla lettera e) sopprimere le parole: "o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444".

4-ter. All'articolo 461 del codice di procedura penale al comma 3 sono soppresse le parole: "o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444".

4-quater. All'articolo 464 del codice di procedura penale, comma 1, le parole da "o l'applicazione della pena" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443».

42.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 3, all'articolo 464 del codice di procedura penale ivi richiamato, dopo il capoverso 3, aggiunge il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente:

1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443, se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente».

42.1 (Nuovo testo)

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 43.

Sopprimere l'articolo.

43.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – 1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo la parola: “consulenti tecnici” sono inserite le seguenti: “nonché delle persone indicate nell'articolo 210”.

2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495”».

43.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“5. Il giudice provvede a norma del comma 3 nel caso di assenza del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato consente a che si proceda in assenza del difensore”».

43.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

“5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta

impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato.

5-bis. Il giudice, senza alcuna altra valutazione, provvede a norma del comma 3 quando il difensore documenta l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro procedimento, esponendo le ragioni che rendono indispensabile la sua partecipazione ad esso.

5-ter. Le disposizioni dei commi 5 e *5-bis* non si applicano quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».

43.0.2

CIRAMI

Art. 44.

Sopprimere l'articolo.

44.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. – 1. All'articolo 493 del codice di procedura penale il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4-bis. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari”».

44.1 (Nuovo testo)

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, all'articolo 493 ivi richiamato, nel capoverso 1, dopo la parola «imputato» aggiungere le seguenti: «nell'ordine».

44.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

“*4-bis.* Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono concordare di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni

delle persone informate sui fatti, rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria da questi delegata.

4-ter. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice può disporre l'assunzione dei mezzi di prova patteggiati dalle parti, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione, ferma restando la decisione dell'articolo 507"».

44.0.1

CIRAMI

Art. 45.

Sopprimere l'articolo.

45.1

SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 1, nell'articolo 500 ivi richiamato, nel capoverso 4 le parole: «che sono» sono sostituite con le seguenti: «e possono essere».

45.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 500 ivi richiamato, al capoverso 4 dopo le parole: «elementi di prova» aggiungere le altre: «diversi da altre dichiarazioni».

45.3

MILIO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“5. Le parti possono procedere alla contestazione, servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, anche quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto o in parte di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. In tale caso, nonchè in quello previsto dal comma 4, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo del dibattimento, a richiesta di parte, se risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso. Sulla richiesta di acquisizione il giudice decide con ordinanza, sentite le parti ed assunte le prove eventualmente dedotte”».

45.0.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 46.

Sopprimere l'articolo.

46.1

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Sopprimere l'articolo.

46.2

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46. – 1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, dopo la conclusione dell'esame e del controesame”».

46.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – 1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2”».

46.3 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, all'articolo 506 ivi indicato, al capoverso 2, sopprimere le parole: «, a pena di inutilizzabilità,».

46.4

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, all'articolo 506 ivi richiamato, al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2».

46.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale il comma 4 è soppresso.

2. All'articolo 484 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, commi 2 e 5, 420-quinquies”.

3. Gli articoli 485, 486, 497 e 488 sono soppressi.

4. All'articolo 491 al comma 1 sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dall'articolo 420-sexies”».

46.0.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”.

2. All'articolo 484, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies”.

3. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 sono soppressi.

4. All'articolo 491, al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 420-sexies».

46.0.1 (Nuovo testo)

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 47.

Al comma 1, all'articolo 507 ivi richiamato, al capoverso 1-bis, dopo le parole: «comma 1» inserire la seguente: «anche».

47.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, all'articolo 507 ivi richiamato, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «di cui è stata concordata l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 493, comma 3 e 555, comma 4» con le altre: «acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 493, comma 3 e 431, comma 2».

47.2

IL RELATORE

Art. 48.

Sopprimere l'articolo.

48.1

IL RELATORE

Art. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: "Articolo 329-bis (*Obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari*)" 1. Sono coperti dal segreto il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciarsi sulle richieste delle parti».

49.0.1

GRECO, PERA, CENTARO, SCOPELLITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti: *c*) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione, all'imputato e al suo difensore, dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte d'appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello».

49.0.2

FOLLIERI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Martelli e Toia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1156-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BOCO ricorda che la Convenzione per la protezione delle Alpi fu firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, alla fine di un negoziato avviato nel 1989 con la prima conferenza dei ministri dell'ambiente di tali Stati, tenutasi a Berchtesgaden. I suoi scopi sono di conservare l'equilibrio ambientale complessivo e di evitare il progressivo spopolamento delle aree alpine; si prevede perciò un'attenta disciplina degli insediamenti industriali e della produzione di energia, la salvaguardia dell'agricoltura di montagna e della silvicoltura, la limitazione dei trasporti incompatibili con le esigenze di tutela ambientale.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 3 del disegno di legge, al fine di valorizzare le autonomie locali mediante la creazione della Consulta Stato-Regioni dell'arco alpino, cui viene affidato un ruolo importante nell'attuazione della Convenzione. È stato inoltre modificato l'articolo 4, per far slittare la copertura degli oneri finanziari al triennio 1999-2001.

Apprezzando le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene che tutti gli obiettivi perseguiti mediante la Convenzione in esame si possano sintetizzare nella salvaguardia della cultura alpina, che abbraccia il complesso delle attività riguardanti la difesa del suolo e del paesaggio, la valorizzazione del turismo e la salvaguardia delle produzioni alimentari tipiche delle regioni alpine.

Il sottosegretario MARTELLI si associa alle conclusioni del relatore.

La Commissione, previa verifica del numero legale da parte del Presidente, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(4027) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, soffermandosi anzitutto sull'*International Development Association* (IDA) che costituisce lo strumento dell'assistenza finanziaria svolta dalla Banca Mondiale a favore dei paesi in via di sviluppo. Il 90 per cento dell'attività creditizia dell'IDA è destinato agli Stati con un reddito *pro capite* inferiore ai 650 dollari. Tali crediti sono concessi solamente ai governi, senza alcun pagamento di interessi e con un periodo di grazia di dieci anni, su una durata complessiva di 35 o 40 anni.

Gli obiettivi prioritari che l'IDA intende conseguire con la dodicesima ricostituzione delle risorse si concentrano in quattro settori: i servizi sociali di base, l'allargamento della base produttiva, il sostegno al «buon governo» e la protezione dell'ambiente. Si intende inoltre concentrare nell'Africa sub-sahariana il 50 per cento delle risorse, ove sussistano tutte le necessarie condizioni, previste per ciascun paese nei documenti denominati *country assistance strategies* (CAS).

Il Governo italiano appoggia il processo di riforma in atto alla Banca Mondiale, in vista di un miglioramento dell'efficienza e di un maggiore controllo sull'uso delle risorse. In particolare è essenziale che i finanziamenti dell'IDA siano destinati a programmi di sviluppo sostenibile, che non abbiano il negativo impatto ambientale verificatosi talvolta in passato.

L'Italia partecipa alla dodicesima ricostituzione delle risorse con una quota del 3,8 per cento, pari a 780 miliardi di lire. Rispetto alle precedenti ricostituzioni tale quota è diminuita, sia in ragione della situazione della finanza pubblica sia per la scelta di privilegiare altri organismi finanziari internazionali; è comunque essenziale la tempestività nelle erogazioni. Inoltre è necessario che i Ministeri degli affari esteri e dell'ambiente siano coinvolti nella definizione degli indirizzi per i rap-

presentanti italiani nella Banca Mondiale, indirizzi che il Governo deve altresì concordare con il Parlamento.

Il relatore Boco fa poi presente che l'Italia partecipa all'ottava ricostituzione del Fondo africano di sviluppo – sportello della Banca africana di sviluppo – con un impegno di 220 miliardi di lire, corrispondenti a una quota del 4,3 per cento. Benchè vi sia stato un incremento rispetto alla quota del 4 per cento della precedente ricostituzione, si resta ancora largamente al di sotto del 9,4 per cento che fu il contributo italiano alla sesta ricostituzione delle risorse.

Il Fondo africano di sviluppo, che finanzia soprattutto i più poveri fra i paesi del continente, destina le risorse a interventi a favore della crescita economica, con particolare riguardo allo sviluppo del settore privato, all'agricoltura e all'ambiente, nonché a interventi a favore delle donne e per la promozione del «buon governo».

In conclusione il Relatore ritiene che si possa procedere con sollecitudine all'approvazione del disegno di legge, anche perché il Governo si è impegnato a depositare lo strumento di contribuzione al Fondo africano di sviluppo non oltre il gennaio 2000.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SERVELLO rileva che provvedimenti di tale portata dovrebbero essere accompagnati da un rendiconto di come sono state impiegate le risorse relative alle precedenti ricostituzioni. Chiede poi informazioni circa la cancellazione dei debiti di alcuni paesi africani verso la Banca Mondiale.

Il senatore PIANETTA preannunzia il suo voto favorevole al disegno di legge, ma si dichiara perplesso per la continua riduzione dei fondi per la cooperazione italiana, che trova riscontro anche nei contributi alle principali organizzazioni internazionali che si occupano di aiuto allo sviluppo. L'Occidente, che rappresenta una minoranza della popolazione mondiale ma ha una quota preponderante nella produzione e nel reddito, non può tagliare i finanziamenti ai paesi più poveri, in cui vivono ben 5 miliardi di persone.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BOCO fa presente al senatore Servello che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge e nel suo precedente intervento sono stati indicati i dati salienti circa l'attività dell'IDA e del FAS. Quanto poi alla cancellazione dei debiti dei paesi in via di sviluppo, a volte è legata a eventi specifici – come l'uragano Mitch, che devastò l'America centrale – e in altri casi è volta ad alleviare situazioni di particolare arretratezza economica.

Infine ribadisce la necessità che il Governo e il Parlamento elaborino assieme le direttive per i rappresentanti italiani negli organismi internazionali, affinché anche la cooperazione multilaterale sia compatibile con gli indirizzi generali della politica di sviluppo.

Il sottosegretario MARTELLI rileva che l'opportunità di partecipare alle ricostituzioni di risorse oggetto del disegno di legge non deriva soltanto dalla *membership* nelle istituzioni che aumentano il loro capitale, ma anche dal fatto che il Governo ha assunto impegni precisi in un negoziato internazionale. Quanto poi al controllo sull'uso delle risorse, rileva che ciò è molto più semplice quando si tratta di programmi di cooperazione bilaterale.

Infine segnala che il comitato economico-sociale dell'ONU (ECO-SOC) ha recentemente proposto di destinare gli aiuti allo sviluppo direttamente alle comunità locali, finanziando piccoli progetti di sicura utilità sociale.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli e comunica che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la 6^a ha trasmesso un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore SERVELLO dichiara che voterà a favore dell'articolo 1, nonché dell'intero disegno di legge, pur ricordando che le osservazioni della 6^a Commissione si riferiscono all'opportunità di impiegare le risorse della cooperazione anche come sostegno alle imprese operanti nei paesi in via di sviluppo, ad esempio acquistando le eccedenze alimentari in settori di particolare interesse per i paesi più poveri.

Il presidente MIGONE dichiara che voterà a favore di tutti gli articoli e del disegno di legge nel suo complesso, pur ritenendo pertinenti i rilievi critici del relatore e degli altri senatori, che del resto corrispondono al processo di revisione critica avviato dalla stessa Banca Mondiale.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, l'articolo 1 risulta approvato.

Sono altresì approvati, senza discussione, gli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

(3729) Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che la Commissione ha ampiamente discusso il disegno di legge in più sedute – una delle quali è stata dedicata all'audizione degli amministratori dell'ente destinatario del contributo – e che sono stati già illustrati gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati dal relatore Volcic, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 26 maggio. In tale seduta il Governo

chiese un rinvio della discussione per approfondire le questioni sollevate e cercare una possibile soluzione. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MARTELLI dichiara di accettare l'ordine del giorno del relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1 e Tit.1, ritenendo opportuno sanare la situazione finanziaria del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con un contributo che consente di far fronte agli impegni assunti nel corso del 1998 e del 1999.

La senatrice SALVATO ribadisce di essere fermamente contraria a finanziare con denaro pubblico un ente privato che svolge un'attività simile a quella di tante altre organizzazioni non governative. Pertanto si dichiara favorevole al testo dell'ordine del giorno, ma ritiene insufficienti gli emendamenti del relatore, poiché non prevedono espressamente il divieto di erogare ulteriori finanziamenti a partire dall'anno 2000.

Il senatore SERVELLO ricorda che nell'ultima seduta il sottosegretario Serri ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno e sugli emendamenti del relatore, per poi chiedere un rinvio che consentisse al sottosegretario Toia di seguire personalmente la discussione.

Pur dichiarandosi personalmente contrario a qualsiasi soluzione che prevede una continuità nell'attività svolta dal SSI per conto del Governo, invita il sottosegretario Toia, che è sopraggiunta nel corso della seduta, a prendere la parola per chiarire la posizione del Governo.

Il presidente MIGONE precisa che gli emendamenti del relatore sono volti a sopprimere la previsione del contributo al SSI - Sezione italiana a decorrere dal 2000.

Il sottosegretario TOIA ribadisce la posizione precedentemente espressa dal collega Martelli: il Governo prende atto dell'orientamento della Commissione, contrario a erogare un contributo ordinario all'ente di cui trattasi, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, rettificando il parere espresso nella seduta del 26 maggio dal sottosegretario Serri.

Peraltro i Ministri dell'interno e della giustizia, nonché il Ministro per la solidarietà sociale, ritengono importante l'attività svolta dal SSI-Sezione italiana, soprattutto in favore dei minori stranieri non accompagnati. Poiché la Commissione ritiene che ciò non possa inquadarsi nell'ambito di un rapporto stabile tra tale ente e il Ministero degli affari esteri, il Governo ritiene di dover seguire la via indicata nell'ordine del giorno del relatore, valutando un'eventuale collaborazione con altri ministeri.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver ricordato che in passato l'attività del SSS - Sezione italiana ha ricevuto generali apprezzamenti, considera necessario sanare la situazione in cui versa attualmente tale ente,

soprattutto a causa dei debiti che ha presumibilmente contratto per pagare ai suoi dipendenti gli stipendi degli ultimi due anni. Per il futuro il Governo dovrà decidere pragmaticamente se l'attività dell'ente meriti ulteriori finanziamenti, escludendo comunque l'approvazione di leggi *ad hoc* e l'erogazione di contributi ordinari.

Il senatore CIONI ritiene necessario integrare gli emendamenti già presentati dal relatore, per ribadire che quello disposto con la legge in esame è l'ultimo contributo straordinario erogato al SSI - Sezione italiana. Pertanto presenta, insieme ad altri senatori, il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Dal 1° gennaio 2000 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale Servizio sociale internazionale - Sezione italiana».

2.0.1 CIONI, SALVATO, DE ZULUETA, BOCO, SQUARCIALUPI

Il presidente MIGONE fa presente che, se saranno approvati gli emendamenti del relatore, si stabilirà inequivocabilmente che il contributo all'ente di cui trattasi è limitato al 1999. Peraltro, anche se fosse approvato l'emendamento 2.0.1, esso non precluderebbe a una legge successiva l'erogazione di ulteriori contributi.

Il senatore SERVELLO ritiene indispensabile l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 per impedire ogni equivoco circa le intenzioni del Parlamento e del Governo. Dichiarò pertanto di aggiungere la propria firma all'emendamento predetto.

L'ordine del giorno presentato dal relatore viceversa non esclude ulteriori finanziamenti da parte di altri ministeri.

Il senatore CORRAO ritiene che non vi sia alcuna ragione per disporre ulteriori finanziamenti pubblici a favore del SSI - Sezione italiana.

Il relatore VOLCIC rileva che l'*iter* burrascoso del disegno di legge è dovuto probabilmente alla convinzione assai diffusa che l'ente in questione sia un «baraccone» che non meriti contributi statali. Tuttavia nel corso della discussione è emerso che tre ministeri e il Comune di Roma esprimono una valutazione positiva sull'attività dell'ente, con cui hanno collaborato a importanti programmi.

Ritiene pertanto corretta la via d'uscita indicata dai suoi emendamenti e dall'ordine del giorno: si tratta di limitare il contenuto del disegno di legge a un contributo straordinario per il 1999, che copra anche gli impegni assunti nell'anno precedente, e per il futuro sarà il Governo

a valutare l'opportunità di ulteriori contributi a carico di altri ministeri. Peraltro non è possibile in questa sede escludere che si possano determinare situazioni in cui l'attività del SSI - Sezione italiana sarebbe assai utile, come ad esempio l'arrivo di un gran numero di bambini kossovari.

Dichiara pertanto che voterà contro l'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario TOIA conferma che il Governo dà una valutazione positiva dell'attività svolta dal SSI - Sezione italiana e fa presente che, se tale ente non potrà più esercitarla, si dovrà individuare qualche altro organismo in grado di effettuare gli stessi interventi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del relatore, si dichiara disposta ad accoglierlo nel presupposto che escluda un finanziamento a regime di questo ente morale, ma non contributi *ad hoc* per specifici programmi, anche a carico di altri ministeri.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti. Fa presente che l'ordine del giorno, presupponendo l'approvazione degli emendamenti, sarà messo in votazione prima del disegno di legge nel suo complesso.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, sono approvati l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 nel testo emendato.

Sono poi approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emendato.

Il presidente MIGONE dichiara che si asterrà nella votazione dell'emendamento 2.0.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Senza discussione è approvato l'articolo 3.

L'emendamento Tit.1, volto a modificare il titolo del disegno di legge, è messo ai voti e approvato.

Successivamente è approvato l'ordine del giorno 0/3729/1/3.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

171^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Difesa Brutti e Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0125^o)

Il PRESIDENTE rievoca la visita effettuata il 2 luglio scorso al Comando della Brigata Folgore per la consegna della relazione finale dell'Indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU Restore Hope. Rammenta che la visita della delegazione ha avuto luogo anche presso il Centro di addestramento e, a nome di tutti i partecipanti, esprime il massimo apprezzamento per il comandante di quel reparto, il brigadiere generale Celentano, e per il livello di professionalità dimostrata da tutti gli uomini.

Il PRESIDENTE propone l'effettuazione il giorno 20 luglio della visita alle basi dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle e Amendola.

Conviene unanime la Commissione.

SU UN CASO DI NONNISMO
(A007 000, C04^a, 0126^o)

Il PRESIDENTE dà conto di un episodio di nonnismo verificatosi presso la caserma di Baiano (Spoleto) che è stato pubblicamente denunciato dal comandante del battaglione logistico «Granatieri di Sardegna», reparto al quale apparteneva un giovane di leva oggetto dei deprecabili episodi di nonnismo. Esprime apprezzamento per il colonnello Scenna

che lodevolmente ha trasmesso la *notitia criminis* all'autorità giudiziaria militare.

Rievoca che avrebbe apprezzato un incontro, sia pure informale, con quell'ufficiale in Commissione, ma un diniego del Gabinetto ha reso impossibile l'incontro; pertanto, egli si è recato di persona presso il comando del battaglione al fine di acquisire una dettagliata ricostruzione dei fatti dal colonnello e per rallegrarsi della sua iniziativa.

IN SEDE REFERENTE

(2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DE GUIDI segnalando in primo luogo che è mutato negli ultimi anni il ruolo dello strumento militare. L'Italia è rimasto uno degli ultimi Stati europei a non aver abolito la leva. Il disegno di legge, per il quale è stato acquisito un parere non ostativo da parte della Commissione Affari costituzionali, consta di sette articoli. Il servizio militare è articolato su due livelli, quello volontario e quello obbligatorio, da svolgersi, quest'ultimo, solo in presenza di uno stato di emergenza per il Paese. L'intero provvedimento si segnala per un elevato livello di attualità.

Si apre la discussione generale.

Il Senatore LORETO condivide l'impostazione del relatore De Guidi che ha giustamente evidenziato le attese dell'opinione pubblica per le tematiche poste dal disegno di legge in titolo. Chiede di sapere dal Governo quali siano le iniziative intraprese in via amministrativa negli ultimi tempi.

Il senatore PALOMBO reputa meritorio lo stimolo di cui si fa portatore il provvedimento in titolo e preannuncia per conto della sua parte politica un avviso favorevole all'approvazione. Condivide l'idea di ascoltare dal Governo una ricostruzione dettagliata sulle più recenti iniziative.

Il senatore MANCA, ringraziato il relatore, ricorda il carattere prioritario del tema in discussione che da troppi anni attende di essere esaminato. Tanto più è urgente se si tiene conto che il cammino europeo è in tal senso. Auspica una sollecita conclusione dei lavori in Commissione.

Il PRESIDENTE, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone l'istituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore DE SANTIS reputa superfluo chiedere l'opinione del governo sull'introduzione del servizio volontario e si esprime in senso contrario verso ogni passaggio procedurale che rallenti l'approvazione di

un testo articolato. Reputa necessario creare una forma di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore NIEDDU invita a tener conto nell'organizzazione dei lavori dell'imminente chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva. Condivide la proposta del Presidente di istituire un comitato ristretto che concluda in tempi rapidi i suoi lavori.

Il senatore UCCHIELLI concorda con l'iniziativa dell'opposizione di sollecitare l'esame del disegno di legge in questione. Auspica una sollecita presentazione da parte del Governo del disegno di legge da più tempo preannunciato.

Il senatore RECCIA invita la Commissione a tener conto delle esigenze forti dei cittadini e sottolinea l'accorta attenzione dell'opposizione verso le esigenze dei giovani nella delicata fase di ingresso nel mondo del lavoro. Si dichiara favorevole ad audizioni informali, pur con l'obiettivo di concludere in tempi rapidi l'esame in Commissione.

Il senatore GIORGIANNI conviene con quanto dichiarato dai colleghi: reputa importante acquisire l'opinione del Ministro della Difesa ed è favorevole al comitato ristretto.

Il senatore PETRUCCI reputa doveroso portare ad emersione tutte le voci presenti nella società, in generale, e nel mondo militare, in particolare; voci probabilmente non del tutto concordi fra loro.

Ricorda l'esigenza di coordinare la normativa in studio con quella *in fieri* sul servizio civile.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario BRUTTI per esprimere la volontà del Governo di costruire un modello di difesa indipendentemente dal servizio di leva. Benchè il Governo sia estraneo alle determinazioni della Commissione, manifesta avviso favorevole alla costituzione del Comitato ristretto. Testimonia la preoccupazione del Governo verso un meccanismo militare che si espone al rischio di obsolescenza.

Replica altresì il relatore DE GUIDI mostrando interesse verso quanto dichiarato dai colleghi intervenuti. Si dichiara favorevole all'istituzione del Comitato ristretto.

L'esame è quindi rinviato e si dispone il varo del Comitato ristretto che inizierà i suoi lavori quanto prima.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C04^a, 0127^o)

Il PRESIDENTE, preso atto dello stato dei lavori, avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con i provvedimenti all'ordine del giorno della odierna seduta, e non esaminati.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

199ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle 16,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione Europea) (n. 492)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 B00, C05ª, 0009º)

Il senatore AZZOLLINI riferisce sullo schema di regolamento in titolo, il quale è stato emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e fornisce una più dettagliata enunciazione della procedura prevista all'articolo 17, terzo comma, della legge n. 468 del 1978, in un'ottica di semplificazione che demanda ad un responsabile del procedimento l'attestazione dell'avvenuto versamento all'entrata e della riassegnabilità di somme: la dichiarazione in tal senso del responsabile verrebbe quindi a sostituire le formali certificazioni di quietanza previste dalle disposizioni interne del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La Corte dei Conti, nell'ambito del parere reso sullo schema di regolamento, riconosce la portata semplificatoria della normativa introdotta, tenendo soprattutto presente che il gravare i responsabili del procedimento dell'attestazione dell'avvenuta acquisizione da parte delle amministrazioni delle somme da riassegnare, oltre che eliminare una serie di adempimenti relativi alla

movimentazione dei documenti, realizza un momento di specifica assunzione di responsabilità propria dei dirigenti. La Corte dei Conti rileva poi un contrasto tra l'oggetto del procedimento, individuato come diretto alla riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio e l'articolo 1 il quale precisa, quanto alla riassegnazione, che essa interviene relativamente alle unità previsionali di base: ne discende l'opportunità di far riferimento, nell'ambito delle premesse, alla modifica normativamente intervenuta nella strutturazione del bilancio a seguito della entrata in vigore della legge n. 94 del 1997. Ad avviso della Corte sarebbe altresì opportuno il richiamo esplicito all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in quanto il comma 5 di tale articolo fa salve le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate la cui natura non è investita dalla disciplina introdotta e che pertanto continueranno a costituire il presupposto delle successive riassegnazioni che il regolamento consente; nello stesso tempo, sarebbe opportuno aggiungere alla citazione della legge n. 551 del 28 dicembre 1955 il richiamo ad omologhe disposizioni per gli esercizi seguenti. L'opportunità di eliminare il contrasto fra il titolo dell'atto e l'articolo 1 è sottolineata anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, il quale rileva altresì che occorrerebbe far riferimento alle disposizioni normative che prevedono i finanziamenti comunitari non solo nel preambolo del provvedimento ma anche nel corpo del regolamento, anche per comprendere se quei testi abbiano subito modificazioni per effetto della delegificazione. Occorre inoltre sottolineare il diverso avviso espresso dalla Corte dei Conti e dal Ministero del tesoro sulle modalità da seguire per la riassegnazione delle somme derivanti da fondi comunitari. Per la Corte dei Conti a tali somme non possono essere applicate le nuove procedure di riassegnazione, mentre per il Tesoro esse non vanno distinte dalle altre poiché il responsabile del procedimento è persona diversa di chi procede alla materiale riassegnazione, per cui solo il responsabile è in grado di conoscere l'avvenuto versamento delle somme all'entrata del bilancio ed egli deve quindi rispondere dell'obbligo di attestazione anche nel caso dei fondi comunitari. Infine, sarebbe necessario prevedere che tutti i decreti di riassegnazione siano sottoposti al visto di legittimità della Corte dei Conti.

Interviene nel dibattito il senatore VEGAS, chiedendo se sia sufficiente, ai fini della semplificazione perseguita, la sola abrogazione dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 468 del 1978. Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 2 sembra introdurre il riporto all'anno successivo per una determinata fattispecie di somme versate.

Non essendovi altre richieste di interventi, replica il sottosegretario MACCIOTTA, affermando che quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 è una disposizione già operante, anche se per le somme versate dopo il 30 novembre, suggerisce poi l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 3 del medesimo articolo, un periodo che preveda l'esclusione delle somme direttamente acquisite all'entrata da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presidente MORANDO propone di rinviare il seguito dell'esame dando mandato al senatore Azzollini di redigere una proposta di parere.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

280^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
THALER AUSSERHOFER*La seduta inizia alle ore 11,20.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il relatore PASQUINI illustra uno schema di parere, nel quale si rileva preliminarmente che l'effetto combinato delle agevolazioni fiscali sugli utili reinvestiti, della «super-DIT» e della DIT (Dual income tax) comporterà nei prossimi anni una consistente riduzione delle aliquote di tassazione del reddito d'impresa, contribuendo a generare nel Paese e nel tessuto imprenditoriale un clima di fiducia ed una migliore prospettiva di redditività, tali da comportare un rilancio degli investimenti produttivi, dello sviluppo economico e dell'occupazione. Va valutata positivamente la circostanza che nella manovra correttiva delineata nel DPEF vengano reperite risorse per la copertura finanziaria delle misure agevolative contenute nell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 (collegato fiscale), in aggiunta ai 2000 miliardi già disposti, considerato che il mancato stanziamento avrebbe fatto scattare la clausola di salvaguardia, incrementando così l'aliquota ridotta del 19 per cento sugli utili reinvestiti, al 28 per cento. Egli illustra quindi le osservazioni al parere favorevole, sottolineando che la consistente riduzione del prelievo complessivo (entrate tributarie, extra-tributarie e contributive) dal 46,5 per cento del 1999 al 44,9 per cento del 2003 risulta attenuata, rispetto ad un andamento tendenziale più favorevole, dalla previsione di un aumento delle entrate extra-tributarie per 3.500 miliardi. Ai fini di una approfondita valutazione parlamentare appare necessario chiarire la natura delle misu-

re idonee a garantire tali risultati di gettito, pur tenendo conto che il ministro Visco, durante l'audizione alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera e del Senato, ha chiarito che i 3.500 miliardi derivano dalla cessione di immobili demaniali.

Per quanto riguarda gli obiettivi di politica tributaria previsti nel DPEF, essi sono pienamente condivisibili, pur con qualche sollecitazione a specificarne, in alcuni casi i contenuti. È necessario ribadire l'impegno del Governo per realizzare il riordino dell'IRAP (compito al quale sta attendendo la apposita Commissione parlamentare) alla luce di alcuni aspetti problematici, relativi alla armonizzazione della base imponibile con quella dell'IRPEF-IRPEG (cosiddetto terzo binario), alla opportuna correzione di un effetto redistributivo non adeguatamente mirato e risultato troppo vantaggioso – per i grandi gruppi industriali e finanziari quotati in Borsa, le banche e le compagnie di assicurazione – e penalizzante invece per l'agricoltura ed il Mezzogiorno, nonché alla migliore valutazione degli effetti dell'introduzione dell'IRAP sull'occupazione, con particolare riferimento alle attività ad alto contenuto tecnologico ed a quelle «labour intensive», ai fini di predisporre eventuali interventi correttivi.

È necessario inoltre che il DPEF valuti il mancato gettito IRAP rispetto alle previsioni, in modo da stimare quanto di esso derivi da evasione fiscale, quanto da errate valutazioni macroeconomiche, quanto invece, possa essere compensato in termini di gettito dall'effetto dell'aumento della base imponibile IRPEF-IRPEG, a causa della mancata deduzione dal reddito imponibile dei tributi soppressi con l'introduzione dell'IRAP.

Ulteriori osservazioni riguardano inoltre la necessità di attuare in sede comunitaria il progetto di armonizzazione fiscale, di prevedere sgravi fiscali per le imprese singole od associate che effettuino investimenti in ricerca nei settori di punta (telecomunicazioni, nuovi materiali, biotecnologie, informatica) e nelle applicazioni industriali della ricerca scientifica, nonché di prevedere sgravi fiscali per le imprese disponibili ad acquisire immobili da dare in affitto a dipendenti che non possono risolvere in altro modo la propria condizione di disagio abitativo, in attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede di approvazione del collegato alla finanziaria 1999. Il relatore prosegue quindi nell'indicazioni di ulteriori osservazioni da rassegnare nel parere, facendo specifico riferimento alla necessità di revisione della tassazione ecologica od una attenuazione della sua applicazione, da qui al 2005, per tener conto del fatto che le accise applicate sul metano per autotrazione non corrispondono al reale carico inquinante di detto carburante e che costituiscono, in realtà, una imposizione non motivata da ragioni ecologiche. Da ultimo, egli sottolinea l'opportunità di provvedere alla riduzione dell'aliquota IVA dal 20 al 10 per cento sulle manutenzioni straordinarie ed ordinarie di immobili, alla luce di un preannunciato parere favorevole dell'Unione Europea.

Il relatore fa presente poi che il DPEF collega la copertura di talune misure tributarie all'accrescimento del gettito delle entrate derivanti dalla emersione spontanea di base imponibile ed alle misure di contrasto

all'evasione. Come specificato dallo stesso ministro Visco nella citata audizione, si tratta in particolare della riduzione dell'aliquota IRPEF dal 27 al 26 per cento per il secondo scaglione di reddito e dell'aumento della detrazione IRPEF sia a favore dei figli a carico che per i redditi più bassi. Peraltro, il Documento programmatico non presenta alcuna valutazione o stima dei possibili introiti derivanti dalla lotta all'evasione. Passando quindi ad esaminare gli aspetti di competenza della Commissione relativamente alla materia finanziaria, il relatore illustra alcune osservazioni in relazione alle proposte di sostegno alle piccole e medie imprese e per lo sviluppo del mercato finanziario. Occorre introdurre nell'ordinamento italiano forme semplificate di fondi chiusi, riservati totalmente o prevalentemente ad investitori istituzionali. Tale materia, in conseguenza della delegificazione operata con il Testo Unico della finanza (Decreto Legislativo n. 58 del 1998), è divenuta di competenza del Ministero del tesoro, della Banca d'Italia e della CONSOB. È necessario poi che il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedano a promuovere la istituzione di un mercato regolamentato dei titoli azionari emessi dalla PMI che superi i limiti del «Nuovo Mercato», aderente al circuito paneuropeo EURO/NM, così come vanno previsti appositi strumenti di incentivazione per favorire la trasmissione di azienda ai successori durante la vita del titolare e per il riassetto delle imprese da una struttura familiare ad una azienda manageriale. Queste osservazioni, conclude il relatore, sono tutte volte a favorire la quotazione delle medie imprese. Infine, egli osserva che il DPEF comprende obiettivi di liberalizzazione dell'accesso alle libere professioni che, senza entrare nel merito, paiono contraddire l'impegno del Presidente del Consiglio al rispetto del metodo della concertazione con le categorie professionali. Gli obiettivi contenuti nel DPEF configurano, infatti, un pregiudiziale recepimento delle proposte dell'«Antitrust», mentre è in discussione alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 5092 e il Governo ha preannunciato la presentazione di un testo revisionato.

In sede di dichiarazioni di voto sul parere testè illustrato, interviene il senatore CASTELLANI, il quale preannuncia il voto favorevole dei senatori del Partito popolare italiano. Tale valutazione positiva, peraltro, deve essere accompagnata dalla sollecitazione a riequilibrare gli indirizzi di politica tributaria – che finora hanno privilegiato la riduzione del prelievo complessivo sul reddito di impresa – a favore di una riduzione complessiva della pressione tributaria sui redditi da lavoro, al fine di utilizzare la leva fiscale a sostegno della domanda e dei consumi. Una ulteriore riflessione riguarda poi il capitolo sulle azioni di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno, laddove il Governo sembra puntare su una semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione per gli strumenti di programmazione negoziata. L'esperienza di questi anni, però, sembra indicare che le procedure di valutazione dei singoli strumenti e delle singole iniziative, sostanzialmente accentrate negli organismi ministeriali, ovvero nelle aziende di credito, non sono adatte a rispondere alle esigenze di concreta agevolazione delle iniziative economiche, finendo per mettere in discussione l'adeguatezza stessa degli

strumenti citati. Egli si chiede quindi se non sia il caso di avviare una complessiva riflessione sulle azioni di sostegno privilegiando, rispetto alla programmazione negoziata, semmai le procedure automatiche ovvero la riduzione della pressione fiscale complessiva.

Interviene quindi il senatore MONTAGNA, il quale valuta positivamente le osservazioni contenute nello schema di parere relativamente all'IRAP e alle libere professioni. Per quanto riguarda le linee di politica tributaria, egli ritiene che gli interventi sul lato dell'offerta (riduzione del prelievo sugli utili reinvestiti e riduzione del costo del lavoro) non sembrano più efficaci a invertire il ciclo economico stagnante. Allo stato attuale, occorrerebbe agire sul lato della domanda, riducendo le imposte sui consumi, ovvero il prelievo complessivo in capo alle famiglie.

Sempre in tema di interventi fiscali mirati al sostegno dello sviluppo, egli sollecita l'adozione di misure agevolative per i servizi alle imprese per favorire le innovazioni di processo e di prodotto, ovvero l'introduzione di misure agevolative per la ristrutturazione e la conservazione dei beni di interesse storico artistico. Per quanto riguarda, invece, la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF per le spese sostenute nella ristrutturazione degli immobili, egli ritiene che solo la valutazione dei dati sull'andamento e sugli effetti di tale agevolazione possano consentire di decidere o meno di prorogare tale regime. In tema di sostegno allo sviluppo, egli ritiene che una attenzione maggiore alla finanza di progetto potrebbe contribuire a sostenere un ampio piano di opere pubbliche. Da ultimo, egli sollecita il relatore ad introdurre nel parere una specifica osservazione sull'opportunità di ridurre il carico tributario sui consumi necessari per le famiglie a basso reddito (elettricità, gas metano).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

281^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

In sede di dichiarazione di voto sullo schema di parere illustrato dal relatore interviene il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale le linee programmatiche contenute nel Documento non appaiono fondate sui dati, estremamente negativi, dell'economia reale, bensì su ipotesi di andamento favorevole del ciclo economico che non trovano alcun riscontro. La realtà della finanza italiana, inoltre, impone di abbandonare ogni illusione di stampo keynesiano sull'efficacia della politica di sostegno della domanda con ampio uso di risorse pubbliche. L'unica strada praticabile è quella di una riqualificazione della spesa sociale, che non significa certo riduzione del sistema di protezione verso i ceti più deboli. Purtroppo l'azione del sindacato, dopo anni di lotte a favore dei soggetti meno forti, sembra ormai arroccata sulla tutela delle fasce più protette, ingaggiando con questo una battaglia di retroguardia con lo stesso Presidente del Consiglio. Pur condividendo in parte le osservazioni avanzate dal relatore, egli esprime un giudizio nettamente negativo sul DPEF, ragione per cui preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MARINI formula un giudizio sostanzialmente positivo sia sui contenuti del Documento di programmazione economica e finanziaria, sia sullo schema di parere illustrato dal relatore. L'esame del Documento, tuttavia, consente di approfondire la riflessione sulla politica economica realizzata in questa legislatura, partendo dalla considerazione che ormai gli impegni sottoscritti con il Trattato di Maastricht hanno sostanzialmente ridotto i margini di manovra per l'economia nazionale. A tale proposito, emerge con evidenza la esigenza di attenuare il peso eccessivo degli *input* di carattere economico-finanziario prevalenti in sede comunitaria, riequilibrando, con una radicale riforma istituzionale, il *deficit* democratico ancora esistente nelle istituzioni europee.

Da un altro punto di vista, è indubbio che la mancata crescita dell'economia italiana vada imputata anche alla progressiva riduzione dei trasferimenti e delle spese correnti e alla crescente pressione tributaria, quali uniche opzioni della politica di rigore finanziario realizzata in questi anni. Il modello di risanamento economico fondato quindi sui tagli alla spesa corrente e sull'aumento delle tasse ha avuto e continuerà ad avere effetti negativi e depressivi sull'economia reale, anche in maniera indiretta, se si pensa alle conseguenze di delocalizzazione e abbandono delle zone rurali ed interne per effetto della riduzione dei servizi erogati dai comuni. L'attenta politica di controllo dei flussi di cassa, infatti, ha pressochè prosciugato le finanze degli enti locali, mettendo an-

che in forse, in altro ambito, la attivazione di quegli strumenti di sostegno allo sviluppo fondati sul cofinanziamento europeo.

Un altro capitolo non certamente positivo riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno, le cui dinamiche recessive possano essere esemplificate dalla scelta di utilizzare i fondi strutturali per interventi di carattere ordinario. In un'economia globalizzata la scelta di privilegiare il mercato interno attraverso il sostegno della domanda di beni di consumo, ovvero il mercato internazionale con la svalutazione appare mal posto e fuorviante, mentre anche la via di mantenere bassi i prezzi dei prodotti è esclusa dalla aspra concorrenza dei paesi emergenti. In questa prospettiva, per reperire risorse pubbliche aggiuntive assume un valore particolare la riforma del *welfare*, che va certamente affrontata con il metodo della concertazione, ma soprattutto avendo come obiettivo la riqualificazione della spesa sociale in base al principio dell'equità. Questo principio impone di valutare il meccanismo delle pensioni di anzianità come strumento che ha sostanzialmente favorito le grandi ristrutturazioni industriali al Nord, così come impone di osservare oggettivamente la sperequazione esistente tra la spesa sociale pro-capite e i servizi sociali erogati tra il Nord ed il Sud del paese. Tali ultime considerazioni, a giudizio dell'oratore, assumono un carattere particolare per una coalizione di governo fondata sulle forze di centro-sinistra.

A giudizio del senatore BONAVIDA, la questione fondamentale, affrontata con precisione nello schema di parere redatto dal relatore, è quella di utilizzare la leva fiscale a sostegno del reddito disponibile per le fasce medio-basse, agendo in tal modo sul lato della domanda di beni di consumo. In questa chiave, una riflessione sugli effetti redistributivi dell'imposta regionale sulle attività produttive può essere certamente utile per valutare il diverso peso di tale tributo sui settori economici e le ragioni dello scostamento del gettito rispetto alle previsioni. Sempre in questa ottica è opportuno sollecitare una riduzione dell'aliquota dell'IVA al 10 per cento, sugli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, dopo aver, semmai, conosciuto i dati sull'andamento dell'agevolazione del 41 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

Per quanto riguarda gli effetti della riforma tributaria avviata con le deleghe del 1996, egli paventa il rischio che gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione possano essere vanificati dalla continua innovazione normativa, ragion per cui appare opportuno attivare una procedura di verifica degli esiti della riforma fiscale stessa. Circa le polemiche sui contenuti della ridefinizione della spesa sociale, egli ricorda le ragioni storiche ed economiche che hanno giustificato l'introduzione dell'istituto delle pensioni di anzianità, ammettendo peraltro che l'estensione generalizzata di tale istituto ne ha vanificato il carattere equitativo, anzi facendolo diventare esso stesso fattore di ingiustizia. L'oratore ritiene, peraltro, che il ripensamento del sistema sociale debba essere compiuto, ma senza interventi generalizzati. Se si tratta, infatti, di recuperare risorse per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, egli ritiene prioritaria la strada della lotta all'evasione fiscale, accompagnando gli eventuali interventi sul *welfare* con un'azione di reale concertazione

con le forze sociali. Conclude, esprimendo il pieno apprezzamento per il parere redatto dal relatore.

A giudizio del senatore ALBERTINI l'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria consente di analizzare la politica tributaria complessiva dei Governi di centro-sinistra, approdando ad una valutazione certamente positiva per la riforma realizzata dal ministro Visco, soprattutto per quanto riguarda la razionalizzazione e la semplificazione di settori fondamentali della disciplina tributaria (unificazione dei versamenti fiscali, compensazione tra imposte, riduzione degli adempimenti, riduzione del numero dei tributi e riforma della riscossione e del sistema sanzionatorio).

Per quanto riguarda, invece, la qualità e la quantità del prelievo – momenti fondamentali della politica tributaria – egli ritiene che gli interventi positivi posti in essere riguardino solo parzialmente le questioni di maggior peso, soprattutto per quanto riguarda la efficacia della lotta all'evasione fiscale. L'introduzione degli studi di settore, l'incompatibilità tra i giudici tributari, l'avvio della riforma dell'Amministrazione finanziaria, l'inversione dell'onere della prova per i residenti all'estero sono tutti elementi positivi, ma marginali.

Resta invece immutata la grande questione del riequilibrio del prelievo tributario complessivo, che ancora oggi trae origine in massima parte dal reddito da lavoro dipendente, mentre i redditi da capitale subiscono un'imposta di tipo proporzionale che nega alla radice il principio costituzionale della progressività del sistema tributario.

Nel Documento di programmazione economica e finanziaria si fa cenno ad interventi a sostegno delle famiglie con redditi bassi, si ribadisce l'impegno a diminuire l'aliquota sul secondo scaglione di reddito dal 27 al 26 per cento, ma tutto questo, a suo giudizio, rischia di essere vanificato se si tiene conto che la copertura per le minori entrate è rinviata al reperimento di maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione, mentre invece gli sgravi per le imprese hanno già un accantonamento certo.

Va quindi affrontata con maggior rigore la questione circa l'adeguatezza del principio della neutralità fiscale sulle scelte di investimento, poiché, al momento il prelievo tributario complessivo appare troppo favorevole agli investimenti di carattere finanziario: egli pertanto si dichiara favorevole all'introduzione dell'aliquota unica del 19 per cento per tutti i tipi di impiego di capitale.

L'oratore affronta quindi la questione dello scarso rilievo dato dal Documento alla lotta all'evasione fiscale, che potrebbe costituire il punto nevralgico della politica tributaria, anche per reperire ingenti risorse pubbliche aggiuntive, in netta alternativa alle ipotesi di riduzione del sistema di protezione sociale. Occorrono nuovi strumenti, anche per ribaltare antichi vizi e inveterate abitudini dei contribuenti, così come va ampliata e riqualficata l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria. Sempre in tema di riequilibrio del prelievo fiscale, egli chiede con forza una revisione della disciplina dell'IRAP, al

fine di evitare le sperequazioni più evidenti a favore di banche, assicurazioni, società quotate.

L'oratore conclude preannunciando la presentazione di due specifiche proposte di legge in materia di IRAP e per introdurre una normativa antielusiva, al fine di attrarre a tassazione nel paese in cui ha sede la società controllante i redditi conseguiti dalla società controllata, localizzate in paesi a bassa fiscalità, ovvero «paradisi fiscali».

A giudizio del senatore COSTA, le linee programmatiche del Documento fanno intravedere un progressivo decadimento del tessuto produttivo nazionale causato, in prima istanza, dalla enorme pressione tributaria e contributiva gravante sulle imprese e sulle famiglie. Alla mancata crescita economica, si deve aggiungere la pervicace politica tributaria del Ministro Visco, che agevola le grandi imprese e tartassa le aziende indebitate, quelle con numerosi dipendenti, operanti soprattutto nel Sud e nel settore agricolo. D'altro canto, il madornale errore di previsione di gettito compiuto sull'IRAP avrebbe consigliato qualsiasi Ministro a dimettersi, essendo l'IRAP un vero e proprio fallimento dal punto di vista della politica tributaria. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, le valutazioni negative assumono toni catastrofici, poiché il ristagno economico ha ampliato a dismisura le differenze tra il Nord ed il Sud, relegando ormai l'economia meridionale in una condizione di sottosviluppo strutturale, al quale il Governo non appare assolutamente in grado di porre rimedio. Poiché la politica economica e tributaria è guidata da una logica di impoverimento del tessuto economico, ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica sia al Documento, sia al parere illustrato dal relatore.

Interviene per la replica il relatore PASQUINI, il quale fa presente al senatore Albertini che la previsione di maggiori entrate extratributarie per 3.500 miliardi nel prossimo anno deriva, per dichiarazione dello stesso Ministro delle finanze, dalla cessione di immobili demaniali.

Egli accoglie la sollecitazione a rendere più incisiva l'osservazione circa l'utilizzo della leva fiscale a sostegno della domanda interna, dichiarando la riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie come condizione imprescindibile per il sostegno della domanda interna e per la riforma del *welfare*.

Per ciò che concerne invece la detrazione dall'imposta delle spese sostenute per le ristrutturazioni immobiliari, in assenza del *placet* comunitario per quanto riguarda l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento, appare opportuno confermare anche per l'anno prossimo il regime agevolativo.

Da ultimo, egli non ritiene di accogliere le osservazioni sul *welfare* e Mezzogiorno, che pure condivide, in quanto non attinenti alla competenza della Commissione.

Interviene per la replica il sottosegretario VIGEVANI, a parere del quale dietro le previsioni catastrofiche del senatore Costa in fondo si cela una nostalgia per la «finanza allegra» degli anni passati, che tanti guasti e tanti sacrifici sta imponendo oggi ai contribuenti.

Uno sguardo complessivo alle dinamiche macroeconomiche e finanziarie per il prossimo quadriennio – che forse è mancato nella sottolineatura di singoli aspetti problematici – consente anche di valutare i motivi strutturali della mancata crescita dell'economia italiana, che vanno dalla deficienza degli apparati produttivi, alla debolezza delle imprese sul lato dell'innovazione di processi e di prodotto.

Egli ritiene quindi di dover sottolineare che il sistema di protezione sociale italiano è caratterizzato da una spesa sociale che in media è inferiore di 4 punti a quella dei paesi europei e che, correlativamente, la spesa per pagare il servizio del debito pubblico è circa il doppio di quella dei paesi europei: le risorse spendibili per il *welfare* sono, per il momento, assorbite interamente dalla spesa per interessi. Esiste un problema di riequilibrio della spesa sociale, ma esso va condotto con una vera concertazione con le forze sociali.

Passando ad esaminare il parere predisposto dal relatore, egli invita a modificare l'osservazione relativa alla dimensione dell'impresa come elemento discriminante del peso relativo dell'imposta regionale sulle attività produttive, essendo tuttalpiù la struttura del bilancio aziendale e quindi della base imponibile a rendere più o meno pesante il prelievo.

Il Sottosegretario poi fornisce alla Commissione i dati delle domande pervenute ai Centri di servizio per l'applicazione delle detrazioni d'imposta delle spese effettuate per le ristrutturazioni nell'edilizia, dai quali emerge una significativa differenziazione tra le varie aree del paese, in termini di attitudine alla legalità o, al contrario, alla evasione fiscale. A tal proposito, egli condivide gli accenti del senatore Albertini, ma richiama anche le responsabilità della classe dirigente su questo specifico aspetto. Il Sottosegretario si dichiara però convinto che su questa particolare agevolazione, significativi risultati potrebbero ulteriormente discendere dall'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA.

Il relatore PASQUINI modifica il parere precedentemente illustrato nel senso proposto dal Sottosegretario, relativamente alla osservazione concernente l'IRAP.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la presidente THALER AUSSERHOFER pone in votazione il parere favorevole con osservazioni, con le modifiche da ultimo introdotte dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

332^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0117^o)

Il senatore ASCIUTTI chiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza al fine di programmare i lavori della Commissione in vista dell'esame in Assemblea dei disegni di legge sulla parità scolastica, previsto per il prossimo martedì 20 luglio.

Il PRESIDENTE comunica di aver convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Il relatore BISCARDI illustra l'atto in titolo e propone l'espressione del seguente parere:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

esaminato per quanto di competenza lo schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'organizzazione del Governo",

valuta anzitutto positivamente l'accorpamento del Ministero della pubblica istruzione con il Ministero dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica in un unico Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

In particolare, esprime consenso senza riserve sulla riarticolazione dell'amministrazione scolastica periferica in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale. Condivide altresì quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 70, secondo cui – in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 – il riordino dell'area di istruzione non universitaria dovrà essere definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche del personale. Analogamente, conviene sulla trasformazione degli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) in istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e sulla loro configurazione quali 'enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 71. Manifesta infine apprezzamento per la riunificazione nella Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale dei compiti attribuiti al Ministero del lavoro e a quello della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

Richiama quindi all'attenzione della Commissione competente nel merito le seguenti specifiche osservazioni:

a) per quanto riguarda il numero dei dipartimenti, definito dall'articolo 46 in non più di tre, lo giudica insufficiente, ritenendo preferibile un'articolazione in quattro dipartimenti, di cui due per l'istruzione e due per l'università e la ricerca. In particolare, ritiene che dei due dipartimenti dedicati all'istruzione uno dovrebbe avere compiti di indirizzo, ricerca, sperimentazione e valutazione, mentre l'altro dovrebbe avere compiti essenzialmente gestionali. Quanto agli altri due dipartimenti, uno dovrebbe avere competenza sul sistema universitario e l'altro sulla ricerca scientifica e tecnologica;

b) per quanto riguarda l'organo collegiale da istituirsi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 70, presso ogni ufficio scolastico regionale, ritiene che il decreto legislativo dovrebbe dettare disposizioni più precise in ordine alla sua presidenza, preferibilmente indicando il responsabile dell'ufficio scolastico regionale; conviene invece che la sua composizione possa essere definita in sede regolamentare;

c) ritiene indispensabile precisare se fra le funzioni in materia di istruzione e ricerca, attualmente attribuite ad altri ministeri, fatte salve dal decreto legislativo in esame, è da ricomprendersi la competenza sulle scuole italiane all'estero, non contemplate dagli articoli relativi al nuovo ministero e attinenti ai rapporti culturali con l'estero, su cui – ai sensi dell'articolo 12 dello schema di decreto – è competente il Ministero degli affari esteri. In tal caso, occorrerebbe peraltro prevedere quanto meno una competenza concorrente del nuovo Ministero dell'istruzione.

Per quanto riguarda il riordino del Ministero per i beni e le attività culturali, la Commissione osserva quanto segue:

a) è indispensabile che la competenza in materia di beni paesaggistici e ambientali sia confermata al Ministero;

b) per quanto riguarda la competenza sul sistema radiotelevisivo, che sarebbe attribuita esclusivamente al Ministero delle attività produttive, si deplora il depotenziamento che ne deriverebbe a danno degli aspetti culturali, certamente non secondari, del sistema stesso. In linea con gli altri paesi europei (come ad esempio la Francia, dove la competenza sulle comunicazioni è attribuita al Ministero della cultura), si ritiene pertanto più opportuno conferire al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze relative agli obblighi previsti per legge a carico di soggetti titolari di concessione, autorizzazione o licenza radiotelevisiva, nonché quelle relative al contratto di servizio ed al rapporto con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) occorre sostituire, nell'elencazione delle attività di spettacolo la cui promozione è affidata al Ministero, di cui all'articolo 48, la parola "commediografiche" con l'altra "cinematografiche", onde correggere un evidente *error calami*: la locuzione "attività commediografiche" sarebbe infatti non solo un inopportuno neologismo, ma anche e soprattutto una ripetizione rispetto alle "attività teatrali", già specificate;

d) nel medesimo elenco di attività, sarebbe altresì opportuno inserire - dopo il richiamo alle "attività circensi" - quello allo spettacolo viaggiante; in caso contrario, si opererebbe un'immotivata esclusione a danno del medesimo, benché la stessa Commissione di merito, in occasione del parere sullo schema di decreto istitutivo del Ministero, abbia giustamente suggerito al Governo (che ha successivamente recepito l'indicazione) di farne espressa menzione nell'ambito delle attività culturali che spetta al Ministero promuovere;

e) infine, all'articolo 49, comma 2, occorre precisare che l'articolazione periferica del Ministero si compone, oltre che delle sovrintendenze regionali (le cui competenze dovrebbero comunque essere meglio definite), delle sovrintendenze di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e degli archivi di Stato, anche delle biblioteche pubbliche statali.

La Commissione richiama altresì l'attenzione sull'assenza di una normativa specifica relativamente al personale già dipendente dal Dipartimento per il Turismo, successivamente comandato presso il Dipartimento per lo Spettacolo e che ora presta servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI rileva come la riduzione del numero di ministeri, prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, muova in una direzione da lungo tempo auspicata dal suo Gruppo, sebbene permangano assai estese e penetranti le competenze dell'Amministrazione centrale. Più opportuna, peraltro, sarebbe stata la riduzione ad un numero di dieci ministeri, facendo confluire nel neo costituito ministero dell'istruzione, università e ricerca altresì il dicastero dell'ambiente, il quale più di ogni altro necessita di uno stretto rapporto con la ricerca scientifica. Riguardo poi al ministero per i beni e le attività culturali, sa-

rebbe auspicabile una connotazione in parte diversa, volta ad impegnare tale amministrazione non solo nella conservazione del patrimonio artistico ma altresì in una promozione delle attività culturali di attualità, da cui sembra invece escluso. In altri termini, si tratta di dare a quel dicastero una funzione moderna, di interpretazione di esigenze culturali non solo «classiche» ma anche di più moderna e attuale scaturigine. Sottolinea da ultimo l'importanza che i ministeri presentino al loro interno una certa omogeneità di strutture e funzioni, sì da potersi porre proficuamente in rapporto di concorrenza. Anche sotto tale riguardo, le competenze in materia ambientale sembrano maggiormente connettersi a quelle relative alla ricerca anziché alle attività produttive.

Il senatore RESCAGLIO manifesta apprezzamento per la proposta di parere enunciata dal relatore. Richiama in particolare l'attenzione sul profilo dell'aggiornamento educativo e dei compiti, importanti pur se talora gestiti in modo generico, spettanti agli IRRSAE. Sono, questi, organismi di supporto della classe docente assai importanti, pur se non sempre hanno dato prova di adeguata competenza e convinzione nell'esercizio delle loro attribuzioni, le quali peraltro sono da puntualizzare in maggiore misura, anche alla luce del rilievo che rivestono nel processo dell'autonomia scolastica. È altresì da ridefinire il rapporto fra le sovrintendenze regionali dei beni culturali e le direzioni regionali della pubblica istruzione, da un lato, e gli enti locali, dall'altro, al fine di evitare fratture fra i diversi centri di responsabilità.

Il senatore TONIOLLI lamenta come l'attesa prospettiva dell'autonomia territoriale e regionale, se non di autentico federalismo, sia del tutto pretermessa nella proposta di riorganizzazione in esame, la quale si limita alla mera riforma dei ministeri senza nulla dire circa la cornice di competenze in cui essa si muove. L'impostazione della proposta di riforma è dunque mutila, non recando alcuna indicazione circa una impostazione in senso autonomistico regionale.

Il senatore MASULLO apprezza la valutazione condotta dal relatore, cui tuttavia non ritiene di poter aderire, per un preciso dirimente motivo. L'unificazione del Ministero della pubblica istruzione con quello dell'università e della ricerca scientifica, prevista nello schema, rappresenta infatti – egli rileva – un passo indietro, né sono in alcun modo specificate le valutazioni che hanno indotto a revocare la scelta, operata con la legge n. 168 del 1989, di istituire un distinto apposito Ministero per l'università e ricerca scientifica. L'intento, invero lodevole, di realizzare una più serrata politica di coordinamento ed organizzazione nei vari settori dell'amministrazione governativa porta in questo caso a una concentrazione che non è, per le competenze qui in gioco, elemento positivo. Troppo diverso è infatti l'impianto strutturale dei due ministeri, a causa soprattutto del forte impegno gestionale connotante la pubblica istruzione, a differenza dell'amministrazione centrale in materia di università e ricerca, così come in modo diverso incide la prospettiva internazionale, di peculiare significato e rilevanza per quanto concerne

l'istruzione universitaria e la ricerca. Lo schema inoltre fa riferimento ad una organizzazione del neo costituito ministero unico articolata in non più di tre dipartimenti, menzionando poi, di contro, solo due aree funzionali, in modo che presenta dunque un elemento di discordanza.

Conclusivamente ribadisce di ritenere non condivisibile il pur articolato e perspicuo parere del relatore, posto l'assenso di questo a un accorpamento dei due ministeri dell'istruzione e dell'università, tanto più discutibile in quanto si voglia condurre un'azione di rilancio della ricerca.

Il senatore ASCIUTTI rileva come il riordino dei ministeri, così come proposto nello schema in esame, sia, contrariamente alle sue aspettative, non già effettivo ed incisivo bensì puramente nominale. Dei grandi e dispendiosi dicasteri esistenti, si prospettano accorpamenti senza una nitida specificazione delle competenze loro attribuite, le quali invece risultano loro spettanti sol se non attribuite ad altri ministeri, secondo un procedimento definitorio che vale a creare solo confusione. Inoltre, il decentramento a livello regionale, anch'esso fortemente atteso, è del tutto assente nella proposta formulata dal Governo, così come appare come del tutto erronea la fusione – giustamente stigmatizzata dal senatore Masullo – in un unico ministero delle due amministrazioni, preposte rispettivamente alla pubblica istruzione ed all'università. Per quanto concerne poi il Ministero per il beni e le attività culturali, alcune attribuzioni fondamentali sono denegate, forse al fine di dilatare le competenze di altri dicasteri, quale quello per le attività produttive.

Ancora, la pubblica istruzione è detta non universitaria, secondo una ennesima definizione in negativo, che poco vale a chiarirne i connotati. Per quanto riguarda gli IRSSAE, la scomparsa nella loro nuova denominazione della sperimentazione e dell'aggiornamento è assai rilevante, in quanto significa distruggere questi istituti. Peraltro, rammenta di avere più volte chiesto al Governo una relazione circa l'effettivo loro funzionamento, senza mai aver ottenuto risposta, non è chiaro se per pudore o incapacità di fornirla, o comunque volontà di non darla. Certo è che senza un consuntivo circa l'attività degli IRSSAE, su quali abbiano – come è indubbio sia avvenuto – operato positivamente, e dove, come, perché sia accaduto invece il contrario, risulta ben difficile operare una significativa riforma, al di là del mutamento di sigla. Risulta pertanto impossibile dire a cosa questi istituti serviranno in futuro, se già non è stato possibile far luce su ciò cui hanno sino ad ora servito. Inoltre anche per questi istituti è opportuna l'attribuzione della personalità giuridica, onde possano meglio gestire il loro potenziale.

Ribadisce conclusivamente un parere negativo sullo schema in esame, il quale appare nel complesso orientato a cambiare molto per non cambiare nulla.

Il senatore MONTICONE aderisce al parere del relatore, limitandosi ad esprimere perplessità circa la decisione di denominare in modo diverso gli IRSSAE nonché circa i rapporti, a suo avviso non adeguatamente chiariti, tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente. In particolare, ritiene che a quest'ultimo debbano spettare le competenze sui beni paesaggistici.

Il RELATORE replica agli intervenuti rilevando come la riduzione del numero dei Ministeri sia istanza emersa in seno all'opinione pubblica, la quale negli ultimi anni sempre più insistentemente si è espressa a favore anche di una diminuzione della direzione politica dei Ministeri, che si unisca al decentramento delle loro funzioni. A tale processo si ascrive la riorganizzazione proposta nello schema in esame, la quale peraltro non può non tener conto del fatto che la competenza in materia di ordinamento generale della scuola spetti allo Stato, secondo prescrizione costituzionale. La previsione di dipartimenti generali regionali per l'istruzione può comunque costituire fattore di serio decentramento, senza peraltro la dispersione in numerosi provveditorati, configurando un elemento dialettico ed unificante a livello territoriale regionale. In questa prospettiva, la nuova sistemazione proposta con l'accorpamento di pubblica istruzione e università rappresenta un punto di equilibrio assai significativo. Rimane peraltro auspicabile – come suggerito nella proposta di parere – che le direzioni generali del nuovo Ministero siano quattro.

Ancora in tema di decentramento di funzioni, è da approfondire la connotazione delle sovrintendenze dei beni culturali, le quali presentano una compresenza di funzione amministrativa e funzione tecnica che si risolve, talora, in una prevalenza di quest'ultima. Anche per questo profilo, i dipartimenti regionali possono rappresentare un'occasione di stimolo e arricchimento, cui prestare, soprattutto in sede applicativa, forte attenzione. Per quanto poi concerne gli IRRSAE, tali istituti – sorti quando la scuola passava da una posizione del tutto centralistica a un sistema nuovo, disegnato dai decreti delegati del 1974 – hanno progressivamente perduto il loro carattere di sprone, dato anche dall'incontro culturale fra pedagogia laica e cattolica avanzata, a tutto favore di una burocratizzazione comportante costi elevati nonché una scelta del personale non sempre fondata sul merito. Tuttavia tali istituti non hanno perduto la loro ragion d'essere, dal momento che l'autonomia scolastica significa sperimentazione *in fieri*, talché oggi gli IRRSAE debbono sostenere l'autonomia, che comporta in sé la sperimentazione.

In ordine ai beni ambientali, vi è poi da notare che, per taluni di essi, vi sia una peculiare specifica connotazione, loro conferita dal carattere paesaggistico-storico, per la tutela della quale è dunque opportuna l'azione del Ministero per i beni e le attività culturali. Anche in questo caso, come già per quello delle scuole italiane all'estero (menzionato nella proposta di parere), emerge una concorrenza di competenze, per le quali sono chiamati in gioco amministrazioni diverse. Per tale tipo di azione amministrativa, vi sono indubbiamente limiti organizzativi da superare, senza che peraltro venga meno la validità della scelta di fondo.

Dunque, la proposta di riorganizzazione delinea in modo condivisibile un decentramento di funzioni e, al contempo, il rifacimento della burocrazia, che deve essere impegnata in compiti di indirizzo al centro e rinvenire nei dipartimenti regionali i momenti unificanti di politica amministrativa sul territorio. Già il fatto di una efficiente ordinaria amministrazione costituisce prospettiva che può definirsi, come già altri disse, rivoluzionaria.

Il sottosegretario DELFINO valuta positivamente la proposta di parere del relatore, le cui osservazioni saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Governo. Un più radicale impatto in ordine alle competenze ministeriali avrebbe potuto essere realizzato solo in altra sede, involgente una più complessiva riforma istituzionale. Purtuttavia, la riduzione delle responsabilità gestionali facenti capo al Ministero, così come prevista dal presente schema, sono considerevoli, tanto più che si connettono con il disegno organizzativo e di ripartizione di competenze tra Stato e regioni, profilato dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998. In tale fase, per più versi sperimentale, la funzione degli IRRSAE non può dirsi esaurita bensì mutata, alla luce del processo dell'autonomia scolastica. Riguardo infine all'accorpamento dei due ministeri dell'istruzione e dell'università, oggetto già in passato di ciclico dibattito, rileva come vi siano ragioni che militano a sfavore così come altre a favore, queste ultime verosimilmente prevalenti.

Il sottosegretario D'ANDREA concorda con le osservazioni, recate dalla proposta di parere formulata dal relatore, in ordine allo spettacolo viaggiante nonché a taluni profili inerenti al problema della comunicazione. Nello schema, infatti, si fanno prevalenti riferimenti alle tecnologie delle comunicazioni, nonché all'organizzazione del sistema della comunicazione, non già al suo oggetto, che può di contro condurre a una maggiore attenzione alle esigenze dell'utenza e ad un coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali (tanto più ove questo acquisisca, così come lo schema prevede, funzioni del Dipartimento dell'editoria, attualmente operante presso la Presidenza del Consiglio). Il Ministero per i beni e le attività culturali, nella sua complessiva configurazione, si prefigge infatti non solo un'azione di tutela e valorizzazione dei beni ma anche di promozione di attività culturale. Riguardo al ruolo delle sovrintendenze regionali, lo schema in esame in parte corregge lo stesso decreto legislativo n. 368 del 1998, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali. In sede di redazione del regolamento applicativo, sarà possibile condurre un adeguato approfondimento. Da ultimo, in relazione alla tutela dei beni ambientali, è opportuno ribadire le competenze del Ministero, a fronte di una tutela del bene culturale sovente non separabile da quella del contesto in cui esso è inserito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C07^a, 0036^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 14,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

304^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 7 luglio scorso.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole osservando quanto segue:

è da valutare positivamente l'attenzione rivolta dal documento all'ammodernamento della rete telematica e allo sviluppo dei sistemi digitali – sia in funzione dello sviluppo dell'occupazione che dei servizi – da attuare mediante un rafforzamento delle strutture che vede il coinvolgimento di risorse di carattere privato derivanti dai processi di liberalizzazione avviati in questi anni;

appare corretta la centralità che il documento riserva dello sviluppo dei sistemi di trasporto – sia nazionale che locale – e delle relative infrastrutture, da attuare mediante interventi di cui dovrebbe sostanziarsi il nuovo Piano Generale dei Trasporti, finalizzato alla crescita di qualità ed efficienza del sistema di mobilità di persone e merci;

è condivisibile l'impegno del Governo rivolto all'incremento di opere infrastrutturali soprattutto nel Mezzogiorno, finalizzato ad una crescita complessiva del Paese anche in termini occupazionali e che si avvalga anche di risorse derivanti da nuovi strumenti legislativi come il *project financing*».

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FALOMI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo mentre il senatore BORNACIN esprime l'avviso contrario del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

305ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BESSO CORDERO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05ª, 0005º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BALDINI annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il presidente BESSO CORDERO, dopo aver constatato la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata stamani dal presidente Petruccioli, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0034º)

Il relatore, senatore FALOMI, ricorda che in un provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999 era previsto uno stanziamento di 81 miliardi nel triennio 1999-2001 a beneficio delle emittenti televisive locali.

I benefici riguardano riduzioni tariffarie elettriche, rimborso spese di abbonamento, riduzioni tariffe telefoniche, riduzione delle tariffe telex e telegrafiche e finanziamenti per progetti di ristrutturazione. Si tratta di benefici concessi all'editoria ed estesi successivamente alla diffusione televisiva in ambito locale.

I fondi previsti vengono attribuiti ai vari bacini di utenza in proporzione del fatturato complessivo realizzato dalle varie televisioni locali, a condizione che esse coprano non meno del 70 per cento del territorio del bacino in cui operano, e del numero dei dipendenti. È evidente quindi che lo scopo del provvedimento è quello di far pervenire gli stanziamenti alle imprese televisive che abbiano dimensioni tali da assicurare una significativa redditività e adeguati livelli occupazionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore ERROI sottolinea che il provvedimento continua a privilegiare le emittenti più importanti a scapito di quelle più piccole che, in materia contrattuale, non possono applicare la stessa normativa che applicano imprese maggiormente strutturate. Tuttavia, poiché queste emittenti rivestono una funzione assai importante sul piano della promozione dello sviluppo dei bacini dove sono situate, ritiene necessaria qualche modifica del provvedimento, soprattutto riguardo ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti e al meccanismo dei punteggi: la penalizzazione di queste imprese e la loro chiusura rappresenterebbe infatti soltanto un impoverimento delle zone dove esse operano, mentre la garanzia di un maggiore pluralismo avrebbe anche il vantaggio di indebolire il monopolio della comunicazione in questo settore.

Il RELATORE precisa che le concessioni delle emittenti cui fa riferimento il provvedimento risalgono tutte allo stesso periodo. Non si corre pertanto il rischio di privilegiare alcune emittenti a scapito di altre ma di operare una selezione per mantenere in vita quelle con maggiori indici di stabilità sia sul piano del fatturato, che del numero dei dipendenti che del bacino di utenza. Altra e diversa questione è quella di considerare queste imprese come strumento di promozione economica delle zone in cui esse operano.

Il sottosegretario LAURIA ritiene necessario a sua volta precisare che il problema cui si trova di fronte il Governo è quello della riduzione delle emittenti locali che attualmente sono più di settecento, dato questo che rappresenta un fenomeno tutto italiano. L'impegno dell'Esecutivo è pertanto quello di razionalizzare il settore garantendo il pluralismo dell'informazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

274ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0125ª)

Il presidente SCIVOLETTO informa che il ministro De Castro potrà intervenire ai lavori della Commissione nella seduta di giovedì 15 luglio, in particolare in relazione all'A.S. 3358, conseguentemente anche alle richieste di chiarimenti avanzate dal senatore Cusimano nella seduta dell'8 luglio scorso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R125 b00, C05ª, 0005ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione di merito entro le ore 21 di oggi. Dichiarata quindi aperto il dibattito.

Il senatore MINARDO sottolinea che il DPEF presentato dal Governo per il periodo 2000-2003 è ancora una volta insufficiente e inefficace perché contiene generiche affermazioni relative al comparto agricolo, sintomo del completo disinteresse verso il settore primario da parte dell'Esecutivo, che ha abbandonato a sé stesso tale settore, sacrificandolo ad accordi assai penalizzanti, del tipo di quelli conclusi dalla Comunità europea con alcuni paesi del Mediterraneo. È troppo facile fare dei meri accenni allo sviluppo rurale e alle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica in quanto non è così che si costruisce un processo di sviluppo in grado di realizzare una vera inversione di rotta. Il Governo non riesce a risolvere i nodi dell'economia, dello sviluppo e dell'occupazione e tantomeno del mondo delle imprese: in particolare per le imprese agricole le scelte operate dal Governo si rivelano insufficienti o inutili. Spetta invece allo Stato fissare le regole per lo sviluppo, prendendo atto del grave disagio degli operatori del comparto agricolo e del settore primario, senza limitarsi a mere enunciazioni.

Il senatore Minardo si sofferma infine sulla gravità della crisi in cui versa il settore agricolo in Sicilia, e in particolare nella provincia di Ragusa, su cui pesano le gravi conseguenze delle scelte operate dal Governo in termini di mancati collegamenti, elevatissima pressione fiscale, insufficiente collocazione dei prodotti agricoli sui mercati, effetti delle gelate e ora, da ultimo, anche le conseguenze finanziarie delle multe irrogate per le quote latte (che dovrebbero ammontare a circa 5 miliardi per gli agricoltori siciliani, di cui ben due miliardi per la sola provincia di Ragusa). Ribadisce quindi la richiesta di interventi concreti e urgenti, in quanto non si può certo ritenere sufficienti i generici sgravi concessi alle famiglie, che non possono essere considerati veri interventi a favore delle imprese agricole. Avviandosi alla conclusione osserva che il DPEF in esame è di scarso profilo e non avvia azioni concrete per quella riduzione della pressione fiscale che la condizione del Paese, in particolare del Meridione, richiede, presentando previsioni economiche e finanziarie inadeguate per un settore che deve lottare per la propria sopravvivenza; tanto più grave è, a suo avviso, la circostanza che il Governo abbia infine deciso di aumentare l'entità della manovra a 15.000 miliardi.

Il senatore CUSIMANO osserva che, se non si vuole ricorrere ad una definizione già fornita dal senatore Fanfani sulla programmazione, il DPEF in esame è al massimo un elenco di «buone intenzioni», in quanto è sotto gli occhi di tutti il divario fra le enunciazioni programmatiche effettuate dai due Governi di centro-sinistra e i fatti realmente accaduti: così l'entità della manovra è stata prima aumentata e poi ridotta e la riforma delle pensioni prima inclusa tra le priorità e poi rinviata, dopo l'opposizione dei sindacati (e ciò non tanto per incapacità del timoniere quanto per la rissosità della ciurma). Il senatore Cusimano si richiama quindi alle considerazioni svolte dal governatore della Banca d'Italia Fazio, che ha segnalato sia l'esigenza di una più consistente riduzione della pressione fiscale (in quanto quella prevista dal DPEF, pari allo 0,4 del PIL annuo, è insufficiente per stimolare l'economia ad una crescita più vigorosa) sia sulla esigenza di una riforma delle pensioni che riduca

in prospettiva la spesa senza mortificare le attese dei lavoratori prossimi al pensionamento (e quindi senza toccare i redditi di chi è già in pensione). Nel dichiarare di concordare pienamente con tali valutazioni, il senatore Cusimano si richiama altresì alle considerazioni svolte anche dal presidente della Confindustria Fossa che reclama decisioni più coraggiose e lamenta l'assenza di un'indicazione per gli interventi sulla previdenza.

Passa quindi ad esaminare la parte che il DPEF dedica all'agricoltura e al Mezzogiorno, osservando che il relatore ha ricordato nella sua relazione il *plafond* di risorse finanziarie messe a disposizione dalla programmazione europea, ma ha ommesso di accennare alla insufficienza delle strutture pubbliche, centrali e periferiche che intralciano il cammino del Paese (a tale riguardo si richiama ad esempio alla circostanza – stigmatizzata nel recente congresso dei tecnici del vino – della mancata attuazione in Italia dello schedario vitivinicolo, che dovrà essere operativo entro il 2002, anche al fine di percepire i finanziamenti comunitari).

Quanto poi alla esigenza di un riequilibrio, cui ha fatto cenno il relatore, tra produzioni mediterranee e continentali, il senatore Cusimano ricorda che, dopo la ratifica del Trattato con il Marocco, un nuovo colpo verrà dal nuovo Accordo euromediterraneo con l'Egitto che porterà il contingente d'importazioni a tasso zero per gli agrumi a 50.000 e poi 60.000 tonnellate. Si sofferma poi sui problemi occupazionali in agricoltura e in particolare sulla questione dell'IRAP, contestata da tutte le organizzazioni professionali senza che il Governo abbia fornito delle risposte adeguate. Nel richiamare l'importante funzione di tutela del territorio e di difesa dell'ambiente svolta dalle imprese agricole, osserva che tale funzione andrebbe riconosciuta dallo Stato sotto forma di integrazione al reddito o almeno di sgravi fiscali. Si richiama quindi alle considerazioni recenti del presidente della Copagri, che ha fra l'altro sollevato il grave problema idrico e del razionamento dell'acqua, che affligge il Mezzogiorno e l'agricoltura, precisando che a tale grido d'allarme si è associato anche un esponente dell'Associazione nazionale bonifiche, che ha lamentato la carenza di risorse idriche, gravissima in particolare in Sicilia, e tale da richiedere interventi prioritari. Segnala altresì che un altro grave fattore di ritardo si rinviene nel settore dei servizi e nella burocrazia, mentre il Governo sembra pensare soltanto ad abolire il MIPA e gli ordini professionali, proprio quando dall'altro canto il documento in esame rivendica il ruolo giocato dal Governo e dal Ministero per le politiche agricole nella correzione dei risultati di Agenda 2000: è pertanto paradossale che, mentre si invoca un'agricoltura multifunzionale, si faccia confluire il Ministero in una più ampia struttura ministeriale. Conclusivamente auspica altresì che la Società Sviluppo Italia esplicherà la sua azione prevalentemente nel Mezzogiorno, così come enunciato nel Documento, laddove sembra invece che molti fondi destinati al Sud vengano alla fine riattratti dalle aree del Centro-Nord e che fra le quattro regioni con il maggior volume di investimenti solo una (la Campania) sia del Sud.

Dopo aver infine richiamato le osservazioni critiche del presidente della Coldiretti Bedoni, il senatore Cusimano conclusivamente dichiara che l'orientamento del suo Gruppo sul documento in esame è decisamente contrario in quanto costituisce un elenco di buone intenzioni, insufficiente però a risolvere i problemi dell'agricoltura e del Meridione.

Il senatore SARACCO si sofferma sul Documento in esame, richiamando l'attenzione sulla circostanza che, trattandosi di un documento di orientamento programmatico, è costruito a maglie larghe da infittire con il contributo di tutti e da rendere cogente attraverso le successive scadenze procedurali previste dalla legge finanziaria. Nel ricordare i tassi di sviluppo del PIL rispetto a quelli di altri paesi europei, sottolinea l'esigenza di puntare più che sull'aumento della quantità, sull'aumento della qualità: il DPEF si connota in positivo per la gradualità della scelte da operare, per gli interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell'offerta dei servizi pubblici e finanziari, per l'importanza in particolare conferita ai problemi del Meridione, per l'attivazione di un processo di formazione continua.

Il senatore Saracco, conclusivamente, si sofferma sul grave problema dell'IRAP che, nel comparto agricolo, non è ad invarianza fiscale e che colpisce in particolare le piccole imprese e segnala altresì che l'IVA sul vino è fissata ad un'aliquota assai elevata pari al 20 per cento, richiamando l'esigenza di interventi concreti su tali questioni.

Il senatore BETTAMIO sottolinea che dall'inizio della legislatura la Commissione ha ascoltato ogni anno le stesse cose con i risultati sotto gli occhi di tutti. All'inizio della legislatura il ministro Pinto aveva esposto un programma rilevante per inserire l'agricoltura nel sistema Italia e nel sistema Paese ma è stato poi sostituito dal nuovo responsabile politico del settore, che ha esposto alla Commissione il suo programma dei «cento giorni», cui, nonostante la maggiore concretezza, ha fatto seguito la proposta di cancellazione del MIPA. Il senatore Bettamio osserva quindi che sul piano teorico si può anche essere d'accordo con le generiche affermazioni riferite al settore agricolo contenute nel Documento in esame, ma tale valutazione viene a cadere quando si prende atto della molto maggiore concretezza del Documento relativamente per esempio al rapporto fra il mondo delle imprese e la pubblica amministrazione.

Altrettanto grave è, a suo avviso, che sia stato trascurato il meccanismo di concertazione impostato con il Tavolo verde, cosa della quale si sono lamentate le stesse organizzazioni professionali quando hanno stigmatizzato le decisioni assunte al di fuori del meccanismo di concertazione. Altrettanto grave è poi avere lasciato cadere i segnali positivi degli ultimi negoziati conclusi a Bruxelles, mentre manca qualsiasi riferimento alle grandi sfide che attendono il comparto primario, legate alla globalizzazione dell'economia, all'Euro, all'ampliamento ad Est. Di fronte ad un tale stato di cose non si può che ribadire che se ci si limita ad affermare grandi principi in assenza di concretezza si rischia di produrre gli stessi risultati già rilevati in passato. Pertanto, se il giudizio

sulla parte agricola potrebbe anche essere positivo sul piano teorico, non può che diventare negativo quando si procede ad un raffronto con il trattamento riservato ad altri comparti economici.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara di condividere la relazione del relatore Bedin sia nella esposizione che nei rilievi anche critici sviluppati e chiede al relatore di inserire nel proprio parere alcune ulteriori considerazioni. In particolare richiama l'attenzione sull'esigenza del rispetto pieno e integrale degli ordini del giorno accolti dal Governo e approvati dal Senato in relazione alla PAC e alle politiche euromediterranee, che debbono costituire il punto di riferimento obbligato per il Governo nella elaborazione della politica estera, per i profili di competenza, nelle sedi internazionali, al fine di riequilibrare il rapporto fra prodotti continentali e mediterranei e anche in sede di trattative per l'Organizzazione mondiale del commercio: a tale riguardo è necessario che l'Italia si predisponga con serietà a tale scadenza, al fine di imporre regole mondiali per un mercato mondiale in materia di sicurezza alimentare, di ambiente e di tutela del lavoro.

Sul problema istituzionale, è necessario, ad avviso del presidente Scivoletto, ribadire il parere unanime, contrario alla soppressione del MIPA, già svolto in sede di osservazioni sulla riforma dei Ministeri, come pure è necessario includere un riferimento alla esigenza di dare piena attuazione al decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia di contenimento dei costi (che va dotato di adeguate risorse finanziarie) per rafforzare strutturalmente le imprese, e finanziare adeguatamente anche gli strumenti della programmazione negoziata. È opportuno altresì invitare il Governo a presentare la programmata legge di orientamento in agricoltura, ribadire l'esigenza di prevedere il consolidamento dei debiti per le imprese agricole colpite da particolari avversità atmosferiche (ricorrendo anche alla strumentazione offerta dal citato decreto n. 173), invitare il Governo a seguire con particolare attenzione i settori in crisi (quali l'ortofrutta), dando seguito al *memorandum* stipulato con altri paesi comunitari al fine di promuovere una riforma della normativa comunitaria per il settore.

Il senatore PIATTI esprime pieno apprezzamento per la relazione del relatore Bedin osservando che sono comunque condivisibili alcuni dei rilievi svolti, pur nella diversità di valutazioni, da esponenti dell'opposizione. Ritiene in particolare che nello stesso documento in esame si rinvercano le ragioni per il mantenimento in vita del MIPA, proprio laddove si fanno affermazioni relative al sistema agroalimentare del Paese, specie se coniugate con l'obiettivo di garantire la stessa sicurezza alimentare. Il problema principale è, a suo avviso, identificare le condizioni per «stare nella competizione globale» sia con riferimento al sistema pubblico che anche al sistema delle imprese: si tratta quindi di governare dei processi innovativi, anche con riferimento alle problematiche poste dalle biotecnologie. Occorre prestare altresì grande attenzione al problema ambientale e al contenimento dei costi di produzione, oltre che alla eliminazione delle barriere fiscali e amministrative, punti che

potranno essere precisati e ulteriormente definiti nel quadro che sarà delineato dalla prossima legge finanziaria.

Sul piano economico più generale, ricorda che si sono manifestati importanti segni di ripresa nella bilancia agroalimentare e anche nel campo dell'occupazione (pur se permane grave la situazione nelle regioni meridionali); e d'altronde, occorre ricordare che dopo i rilevanti interventi di finanza pubblica attuati negli ultimi 7-8 anni, si è riusciti a migliorare in modo significativo i fondamentali dell'economia e della pubblica amministrazione. Quanto poi alle ricette di alleggerimenti fiscali, ricorda che una riduzione della pressione fiscale dell'1 per cento deve però identificare adeguati corrispettivi, ragionamento che deve essere esteso anche alla riforma delle pensioni, coniugando tale riforma con la riforma dello Stato sociale che, in Italia, è fra i più deboli rispetto agli altri esempi europei.

Nel richiamarsi infine alle esperienze registrate nel recente sopralluogo svolto da una delegazione della Commissione in Francia, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza che l'innovazione riguardi anche il versante delle imprese, stimolando gli imprenditori a intraprendere azioni all'insegna della competitività (sulla scorta dell'esempio francese della società di commercializzazione dei prodotti agricoli Sopenxa). Nel ribadire di condividere l'orientamento preannunciato dal relatore Bedin, annuncia un voto favorevole.

Il senatore BARRILE richiama l'attenzione della Commissione in particolare sui problemi della dimensione aziendale (tenuto conto che l'agricoltura in Italia è principalmente costituita da imprese di coltivatori diretti), sui costi di produzione e sui giovani in agricoltura, segnalando che tali triplici ordini di problemi devono guidare una indispensabile politica di selezione della spesa pubblica in agricoltura al fine di rivedere in modo più adeguato le priorità.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore BEDIN ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito, preannunciando di ritenere possibile di recepire molte delle indicazioni fornite. Dopo aver precisato, in relazione ad un rilievo del senatore Cusimano, che effettivamente – mentre si esaltano i risultati conseguiti a Bruxelles – contemporaneamente si prevede la soppressione del MIPA, il relatore Bedin ribadisce l'orientamento favorevole già preannunciato con le osservazioni già enunciate al termine della propria relazione e che ritiene opportuno integrare ulteriormente in relazione anche al dibattito svoltosi. Nell'ambito delle considerazioni preliminari, preannuncia di voler fare riferimento ai problemi attinenti alla revisione della Organizzazione mondiale del commercio; ad un impegno più specifico per il Mezzogiorno; alla esigenza di rivitalizzare (come segnalato dallo stesso senatore Bettamio) il Tavolo verde come sede di concertazione con i rappresentanti del settore primario; ai problemi dell'occupazione e al ruolo multifunzionale e di tutela ambientale dell'agricoltura, oltre che ai problemi del dimensionamento aziendale

e del valore economico dei terreni eccessivamente sproporzionati rispetto al mercato interno.

Preannuncia altresì di voler integrare le osservazioni già preannunciate nella precedente seduta con ulteriori osservazioni relative all'esigenza: di dare piena attuazione al decreto legislativo n. 173 del 1998 e agli strumenti della programmazione negoziata per il settore primario; di prevedere una precisa scansione temporale per i provvedimenti chiave per il settore (precisando al senatore Bettamio che comunque alcune cose sono state già realizzate); di ribadire la richiesta di interventi (come segnalato anche dai senatori Saracco e Cusimano) in materia di IRAP che determinano un insostenibile aggravio per le imprese agricole, introducendo adeguati correttivi (in particolare con la fissazione dell'aliquota all'1,9 per cento); di prevedere il consolidamento dei debiti per le imprese agricole colpite da particolari avversità atmosferiche e di dare piena attuazione allo strumento della rinegoziazione dei mutui agrari previsto dal decreto n. 173 citato; di attuare misure di semplificazione per il settore primario e in particolare di razionalizzare (come già previsto dal decreto legislativo n. 123 del 1998) i regimi di aiuto alle imprese, da adattare alle imprese agricole; di trasferire gli strumenti e i risultati della ricerca al mondo delle imprese; di sostenere la linea della sperimentazione per le biotecnologie senza contravvenire allo spirito che ha ispirato la richiesta di moratoria avanzata dal Governo; di predisporre le strutture amministrative per dare attuazione a quanto previsto da Agenda 2000 (come segnalato anche dal senatore Cusimano) potenziando i rapporti tra il MIPA, le regioni e la Presidenza del Consiglio; di dare piena e conseguente attuazione politica agli impegni assunti con gli ordini del giorno approvati al termine del dibattito sulla PAC e le politiche euromediterranee.

Il sottosegretario FUSILLO ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito e prende atto, a nome del Governo, dell'orientamento favorevole e delle considerazioni svolte dal relatore, sottolineando che il Documento in esame non può contenere risposte concrete ai problemi dell'agricoltura ma costituisce un documento di orientamento programmatico e di delineazione degli obiettivi tra i quali sicuramente potranno rientrare il problema accennato della invarianza dell'IRAP, la revisione dell'IVA al 20 per cento per il settore vitivinicolo (nonché della attuazione dello schedario vitivinicolo entro il termine previsto); altrettanto importante è dare piena attuazione al citato decreto legislativo n. 173, potenziare la ricerca e l'innovazione, riequilibrare le produzioni continentali e mediterranee, attuare interventi per la semplificazione amministrativa, per la sicurezza nelle campagne e politiche di valorizzazione delle origini e della tipicità dei prodotti alimentari. In particolare precisa che il Governo ha deciso di non autorizzare l'uso diretto di organismi geneticamente modificati ma ha stabilito di realizzare investimenti congrui nella ricerca e nella sperimentazione, finalizzati non solo alla produzione di OGM ma anche alla individuazione di tecniche e tecnologie per il controllo di questi organismi nell'ambiente e la certificazione della presenza dei medesimi nei prodotti alimentari.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le considerazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le considerazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

253^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 11,20.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Il relatore LARIZZA sottolinea preliminarmente come il Documento in esame si muova in una linea di continuità con la politica di risanamento finanziario portata avanti nel corso degli ultimi anni. Ciò è dovuto anche alla necessità di rispettare gli impegni assunti in sede europea contestualmente all'avvio della moneta unica. Tuttavia, è ben presente, nel Documento, l'esigenza prioritaria di creare le condizioni per un effettivo rilancio dell'economia, che determinino livelli di crescita tali da comportare effetti positivi anche sull'occupazione. Il progetto di politica economica che ne deriva è volto quindi a potenziare la formazione alle attività per le quali si registra una domanda di lavoro priva di risposta, a rafforzare e diffondere le moderne tecnologie nel sistema industriale e nei servizi, a migliorare la qualità dell'offerta dei servizi pubblici.

Si sofferma quindi brevemente sulla situazione dell'economia internazionale, sottolineando che il commercio, nel corso del 1998, ha presentato un rallentamento di oltre sei punti percentuali e che la crescita della produzione si è quasi dimezzata. L'area dell'euro, inoltre, ha evidenziato un tasso di crescita del PIL pari al 3% e le tendenze più recenti mostrano un recupero della crescita del commercio mondiale che dovrebbe determinare un miglioramento complessivo della situazione. Per quanto concerne la situazione italiana è previsto per il 1999 un livello di crescita pari all'1,3%, analogo a quello dell'anno precedente: sarà soprattutto la domanda interna ad alimentare tale crescita, soprattutto in virtù dell'espansione che si registra nel settore dei servizi privati. Ne deriva una crescita dell'occupazione che dovrebbe favorire una lieve dimi-

nuzione del tasso di disoccupazione. Fa presente che nel Documento viene sottolineato come la moderazione salariale e l'evoluzione dei prezzi internazionali delle materie prime consentiranno un'ulteriore decelerazione dell'inflazione.

Osserva, al riguardo, che la politica di concertazione, che è alla base del risanamento finanziario che è stato realizzato, deve essere vista come un'opportunità per il Paese e non come un vincolo. La stessa situazione di difficoltà che si registra in questi giorni in taluni servizi pubblici, dove la rappresentanza sindacale degli addetti è frammentata, dimostra il rilievo positivo che assume per l'intera economia nazionale una consistente presenza dei sindacati confederali, soggetti in grado di rappresentare gli interessi delle categorie nel contesto di una visione più generale. Si riferisce, quindi, ad alcune polemiche che hanno accompagnato la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, sottolineando come alcune dichiarazioni di rappresentanti del Governo non siano state prive di forzature, successivamente attenuate. Se le regole dell'economia, infatti, hanno una loro oggettività, le politiche economiche sono invece riconducibili ad impostazioni di fondo che non sono neutre: il modo attraverso cui è stato attuato il risanamento finanziario del Paese, ne è, del resto, la prova. La coesione sociale è, a suo avviso, da considerare come una delle priorità dell'azione del Governo, non diversamente dalla stabilità politica.

Fa presente, quindi, che il programma economico del Governo si basa su un incremento delle spese di investimento e su una progressiva riduzione della spesa corrente, puntando ad ottenere risultati significativi nella lotta alla disoccupazione e nello sviluppo del Mezzogiorno: occorre però tener presente che se la crescita deriva principalmente dalla domanda interna, è necessario non deprimere i redditi delle famiglie e le possibilità di incremento dei consumi. Sull'occupazione, rileva che i dati concernenti l'incremento delle forme di lavoro *part-time* o interinale dimostra che è già stato introdotto un significativo livello di flessibilità del mercato del lavoro; inoltre, la piena tutela dai licenziamenti è assicurata solo al 35% del lavoro dipendente, livello che occorrerebbe analizzare distinguendo ulteriormente tra lavoro pubblico e privato. D'altra parte, a suo avviso, la difesa dei diritti dei lavoratori non è da prendere in considerazione come un mero vincolo allo sviluppo, poiché vi è una stretta relazione tra diritti e qualità del lavoro. La qualità del lavoro, a sua volta, incide in modo decisivo e diretto sulla competitività dei prodotti.

Dopo aver richiamato le tappe fondamentali del risanamento finanziario compiuto negli scorsi anni ed essersi soffermato sui risultati raggiunti e anche sulle conseguenze derivanti dai tempi accelerati in cui essi sono stati perseguiti, il relatore prende in esame i principali punti deboli della situazione economica e sociale dell'Italia, con riferimento soprattutto all'attività di formazione, alla ricerca, ai vincoli nell'offerta dei servizi pubblici e al ritardo di sviluppo del Mezzogiorno. Sui singoli aspetti il Documento contiene proposte di intervento che si articolano nel periodo considerato e che mirano ad eliminare o attenuare i divari esistenti con altri Paesi europei. Ciò vale anche per le cosiddette «bar-

riere» fiscali, amministrative, finanziarie e per quelle alle scelte individuali, determinate dalla scarsità di servizi alle famiglie.

Per ciò che si riferisce, in particolare, al Mezzogiorno, ritiene che sia necessario rivedere il complesso dei meccanismi di incentivazione esistenti, anche al fine di articolare gli interventi secondo priorità che devono tenere in considerazione la diversità delle situazioni all'interno delle stesse aree del Sud e del Centro-Nord. Rinvia, quindi, per una descrizione del quadro di funzionamento e di efficacia del sistema degli incentivi alle imprese, alla nota predisposta con riferimento all'apposito allegato del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria.

Si sofferma, successivamente, sul livello del tasso di occupazione, dato solitamente trascurato, che indica in modo ancora più netto il divario esistente tra i diversi Paesi e che vede l'Italia in una situazione di grave ritardo. È essenziale, pertanto, compiere una analisi approfondita delle cause di tale ritardo. Nota come una delle caratteristiche del sistema produttivo italiano è la piccola dimensione delle imprese e come anche di questo elemento sia indispensabile tener conto al fine di delineare strategie efficaci di rilancio del sistema economico. Nel Documento vengono definite le linee di azione della politica economica che, nel quadro di quanto definito a livello europeo, mirano a potenziare la formazione, la ricerca e le nuove tecnologie, nonché a completare il processo di riforma della pubblica amministrazione, l'ammodernamento delle infrastrutture produttive, il programma di privatizzazioni (che ha assicurato, fino al 1998, un incasso lordo di circa 84 mila miliardi) e la internazionalizzazione del sistema delle piccole e medie imprese. Sottolinea che, per molti aspetti, il lavoro nelle direzioni indicate è stato già avviato, anche se è indispensabile rilanciarlo, promuovendo anche i necessari adeguamenti. Sarebbe utile, ad esempio, ottenere i primi dati sulla azione intrapresa per l'emersione del lavoro sommerso, che rappresenta un problema di grande portata, specialmente in alcuni settori produttivi. Un'azione specifica di rilancio sembra poi indispensabile per le infrastrutture, particolarmente nel campo dei trasporti, mentre sono pienamente condivisibili le affermazioni concernenti il settore degli ordini professionali.

Conclude segnalando come la flessibilità del mercato del lavoro assuma un significato assolutamente diverso nei settori ad alta tecnologia. Ricorda che la recente legge sulle attività industriali prevede interventi molto significativi a favore del settore aeronautico, che è uno tra quelli a più elevato tasso tecnologico operanti in Italia. Sarebbe opportuno ottenere informazioni adeguate sulla efficacia di tali interventi, specie alla luce di talune tendenze che sembrano delinarsi negli assetti produttivi del settore a livello europeo e mondiale, dalle quali deriverebbe una preoccupante penalizzazione delle imprese italiane.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

254^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DEMASI esprime, a nome del suo Gruppo, parere contrario sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Dopo aver manifestato il disagio dei Gruppi di opposizione per i tempi eccessivamente ristretti in cui è possibile svolgere l'esame di un Documento di primaria importanza, osserva che dopo gli sforzi compiuti dal Paese per aderire sin dalla fase iniziale alla moneta unica europea, ci si rende ora conto di come siano necessari ulteriori sacrifici. Sono gli stessi organismi europei, infatti, a chiedere all'Italia di attuare profonde modifiche al sistema di protezione sociale. Fino ad oggi tali scelte erano state sempre rinviate allo scopo di evitare conflitti nella maggioranza e con le organizzazioni sindacali, ma la situazione che si è determinata sembra non consentire ulteriori differimenti.

Ritiene che le previsioni contenute nel Documento relative ai livelli di crescita dell'economia siano eccessivamente ottimistiche e teme che, come è avvenuto lo scorso anno, ci si troverà poi di fronte ad una situazione più grave. Esprime, pertanto, la propria contrarietà su tale modo di procedere.

Soffermandosi, successivamente, sul Mezzogiorno, l'oratore prende atto delle affermazioni contenute nel Documento, che sembrano porre la questione meridionale al centro dell'azione del Governo. A suo avviso, però, gli strumenti previsti e soprattutto le concrete politiche attuate, appaiono del tutto contraddittori rispetto a tale obiettivo. Ricorda, in proposito, la grave situazione di ritardo delle infrastrutture ed in particolare della rete ferroviaria, valutando in termini negativi l'orientamento ed in-

crementare le tariffe. Si tratta di una risposta inefficace (e che darà luogo ad effetti preoccupanti sui costi di produzione) ad una situazione di crisi che ha determinato anche il recente sciopero degli addetti al settore, con effetti gravissimi per gli utenti. Permangono, d'altra parte, due velocità nello sviluppo del Paese e non vi sono segnali di una inversione di tendenza. I dati sull'occupazione, che pongono l'Italia agli ultimi posti europei, sono dovuti principalmente al gravissimo ritardo del Mezzogiorno. Le politiche di incentivazione sembrano non tener conto, inoltre, delle difficoltà di funzionamento delle regioni: le giuste esigenze del decentramento dovrebbero, invece, essere considerate contestualmente a seri interventi che rimuovano gli impedimenti burocratici gravanti sulla gestione degli incentivi. Analogamente, occorrerebbe valorizzare il settore del turismo, anche attraverso politiche ambientali efficaci.

Il senatore MUNGARI valuta criticamente il contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria, che costituisce una risposta estremamente debole rispetto alla situazione di sostanziale arresto della crescita economica. Le previsioni più ottimistiche sugli incrementi del PIL e sul tasso di occupazione indicano che l'Italia è gravemente in ritardo rispetto a tutti i principali Paesi europei. A ciò si aggiunga che la fase di risanamento finanziario non ha però consentito la soluzione del gravissimo problema del debito pubblico e che anche per quanto concerne il rapporto fra deficit e prodotto interno lordo, è stato necessario chiedere una deroga all'Unione europea per il mancato rispetto del limite del 2 per cento fissato per il 1999.

Rispetto a tale stato di cose, i principali organismi europei e nazionali hanno sottolineato l'esigenza di intervenire prontamente per realizzare una efficace riforma della previdenza. Ricorda, in proposito, quanto è stato affermato rispettivamente dal Governatore della Banca d'Italia, dalla Banca centrale europea, dalla Corte dei conti, dall'ISAE e dall'ISTAT. Eliminare l'anomalia italiana delle pensioni di anzianità ed introdurre per l'insieme degli assicurati il sistema contributivo pro-rata darebbe luogo, a giudizio dei rappresentanti degli organismi citati, a risparmi di spesa estremamente rilevanti. Del resto, era questa l'intenzione anche del Governo, che poi però è stato bloccato nel suo intervento dal veto posto dalle organizzazioni sindacali.

Considera, pertanto, non idonee le misure contenute nel Documento per affrontare i gravi problemi esistenti: gli investimenti previsti appaiono insufficienti (il giudizio è anche dell'ISAE), la diminuzione della pressione fiscale dovrebbe essere molto più significativa (1% all'anno, secondo la valutazione del Governatore della Banca d'Italia) e gli interventi per il Mezzogiorno dovrebbero avere un carattere di maggiore determinazione. È vero, infatti, che per il Mezzogiorno sono formulate, nel Documento, dichiarazioni di principio impegnative ma in realtà le politiche previste non appaiono conseguenti. Ricorda, in proposito, l'esperienza degli strumenti della programmazione negoziata, su cui si erano riposte molte speranze e che non hanno prodotto frutti anche a causa della mancata erogazione delle risorse finanziarie stanziare. Cita, al riguardo, il caso emblematico del contratto d'area di Crotona. Sarebbero necessari

interventi per le infrastrutture, per la sicurezza, per il credito e per rimuovere gli ostacoli derivanti dai ritardi delle pubbliche amministrazioni. Non ritiene che il Documento in esame rappresenti una svolta in tali direzioni.

Il senatore WILDE, dopo aver protestato per le modalità di svolgimento dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria che, a causa dei limiti di tempo previsti, non ha consentito un adeguato approfondimento dei temi attinenti alla competenza della Commissione, si sofferma sulle caratteristiche dimensionali delle imprese italiane che, a differenza di ciò che avviene negli altri Paesi europei, sono, per la maggior parte, piccole imprese. Preoccupa, però, soprattutto la scarsa dinamicità del sistema, visto che l'ottanta per cento delle imprese con meno di cinque dipendenti non è in grado di evolvere e permane nella propria soglia dimensionale. Occorre, quindi, intervenire per rimuovere le barriere che impediscono il decollo delle imprese, a cominciare dall'elevato carico fiscale e contributivo.

Ricorda che le iniziative assunte con la manovra finanziaria dello scorso anno, ad esempio in tema di pubblico impiego, non hanno prodotto risultati apprezzabili e che anche in materia di flessibilità del mercato del lavoro non si assiste ad una effettiva svolta. Osserva come anche il processo di informatizzazione, ad esempio del sistema di collocamento, è ancora lontano dall'essere realizzato e che nelle province del Nord, in cui sono stati avviati alcuni progetti, non sono stati resi disponibili i mezzi per portarli avanti. Grave appare, inoltre, la situazione degli investimenti esteri, per i quali si registra un grave arretramento, differentemente da ciò che accade nel Regno Unito, in Olanda e in Spagna.

Per quanto concerne le incentivazioni alle imprese, sottolinea che nel 1998 il 64 per cento delle domande sono state avanzate da imprese delle regioni del Centro-Nord e che, a fronte di tale dato, si registra un valore dei finanziamenti complessivi che per il 71 per cento è indirizzato al Sud. Anche il livello medio dei finanziamenti è largamente a favore delle imprese che operano nelle regioni meridionali. Nonostante questi impegni, tuttavia, il tasso di occupazione in Italia è largamente inferiore alla media europea e le aspettative di crescita dell'economia non fanno sperare in prospettive positive. Occorrerebbe, pertanto, intervenire per liberare le piccole e medie imprese dagli impacci che ne ostacolano lo sviluppo. Non vi sono però segnali in tale direzione: non si affrontano temi fondamentali come quelli dell'economia sommersa, delle pensioni di invalidità, del pagamento dei contributi da parte di soggetti extra-comunitari. Dichiara il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che non vi siano elementi tali da consentire valutazioni ottimistiche sulle prospettive economiche del Paese. Anche se le premesse generali del Documento in esame possono essere teoricamente condivisibili, appaiono assolutamente inadeguati gli strumenti previsti e, alla luce di ciò, retorici gli obiettivi indicati.

Se si considera il livello della pressione fiscale, si vede come la riduzione operata in altri paesi europei non abbia portato ad alcuna catastrofe finanziaria, ma anzi abbia costituito la base per un rilancio dell'economia e per il raggiungimento di risultati eccellenti nella lotta alla disoccupazione. Il Documento di programmazione economico-finanziaria collega, invece, la pressione fiscale all'incremento del PIL e quindi essa diminuirà, peraltro molto modestamente, solo se vi sarà una effettiva crescita dell'economia. Lo stesso discorso vale per le previsioni relative ai tassi di interesse, le cui prospettive di diminuzione sono messe a rischio dall'andamento dell'Euro.

Si sofferma, successivamente, sul livello della spesa sociale, osservando che non è corretto, a suo avviso, prevederne l'incremento in relazione a quello del PIL. All'aumento della ricchezza dovrebbe, infatti, corrispondere una maggiore autonomia dei soggetti privati nella gestione delle proprie risorse. Ritiene che anche la crescita degli investimenti sia insufficiente e si chiede se il ricavato delle privatizzazioni sia stato interamente utilizzato per la riduzione del debito.

Per quanto concerne la situazione del Mezzogiorno, è dell'avviso che occorrerebbe intervenire prioritariamente sulle infrastrutture utilizzando pienamente le possibilità offerte dai fondi europei. Considera molto grave il ritardo che l'Italia ha accumulato in questo campo. Dopo aver segnalato l'esigenza di investire sui beni culturali, conclude dichiarando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore TURINI dichiara di concordare pienamente con le valutazioni formulate dal senatore Demasi. Si chiede, peraltro, come possano essere avanzate previsioni ottimistiche sulla crescita dell'economia in presenza di un livello di ordinativi alle imprese significativamente peggiore rispetto a quello del 1998. In tali condizioni, teme che il contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria sia illusorio, come del resto già quello dello scorso anno.

Il relatore LARIZZA, rinunciando alla replica, rinvia alle considerazioni svolte nella propria relazione introduttiva.

Il sottosegretario CARPI, nel rimettersi alle valutazioni del relatore, ricorda che le previsioni pessimistiche, formulate di volta in volta dalle forze di opposizione sulle iniziative del Governo, si sono scontrate con una realtà che ha dato ampia prova di come sia stato possibile raggiungere risultati importanti soprattutto nel campo del risanamento finanziario.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di formulare un parere favorevole con le osservazioni contenute nella relazione introduttiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

363^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron e Viviani.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(4136) Conversione in legge del decreto legge 1^o luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 luglio 1999.

Il PRESIDENTE, dopo aver avvertito che sostituirà per la seduta odierna il relatore Ripamonti, impossibilitato ad essere presente, dichiara aperta la discussione generale. Poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiara chiusa, e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati. Illustra quindi l'emendamento 1.1, con il quale intende precisare il carattere di perentorietà che deve essere attribuito al termine previsto all'articolo 1.

Il senatore PELELLA ritira, anche a nome degli altri proponenti, l'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario VIVIANI illustra quindi l'emendamento 1.2, che integra il comma 1, nel senso che, per effetto del differimento del termine di soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si provvede anche a ridefinire, sotto l'aspetto tecnico, le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dall'amministra-

zione centrale alle Regioni. L'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, è finalizzato esclusivamente ad assicurare un più efficace assetto operativo alle modalità di erogazione dei benefici contributivi in materia di apprendistato, prevedendo da un lato un meccanismo che lega il vincolo della formazione esterna alla effettiva offerta formativa da parte delle Regioni e, dall'altro, l'introduzione di misure di carattere organizzativo volte a facilitare la programmazione di tale offerta da parte delle Regioni medesime.

L'emendamento 2.0.2, infine, introduce alcune modifiche alla legge n. 144 del 1999: in particolare, alla lettera *a*) del comma 1, viene prorogato dal 31 dicembre 1999 al 30 aprile 2000 il termine per l'esercizio della delega in materia di riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 45 della predetta legge n. 144, al fine di consentire un maggiore approfondimento delle tematiche sottostanti. Viene inoltre prorogato, alla lettera *b*) dello stesso comma 1, il termine per l'adozione del provvedimento correttivo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in materia di cantieri temporanei e mobili, e viene differito di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia di disciplina del lavoro notturno, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 25 del 1999, per consentire più adeguati termini di confronto e di esame anche da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con la lettera *c*), infine, si provvede ad adeguare la struttura di supporto prevista dall'articolo 61 della legge n. 144 del 1999, a più concrete esigenze di operatività e funzionalità.

In conclusione, il sottosegretario Viviani fa presente che nessuno degli emendamenti presentati dal Governo comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, essi non sono corredati di relazione tecnica.

Il senatore BATTAFARANO osserva che la proroga disposta al comma 1, lettera *a*), dell'emendamento 2.0.2 può provocare un comprensibile disorientamento e scontento nelle organizzazioni sociali e nei lavoratori che dal riordino degli ammortizzatori sociali attendono l'introduzione di più efficaci misure di tutela e per l'inserimento ed il reinserimento sul mercato del lavoro di soggetti emarginati. Auspica pertanto che il Governo prenda in considerazione la possibilità di disporre una proroga in tempi più contenuti di quelli previsti dall'emendamento predetto.

Il sottosegretario VIVIANI ricorda che la delega conferita al Governo con l'articolo 45 della legge n. 144 del 1999 riguarda non soltanto il riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, ma anche la riforma generale dei contratti a causa mista - di formazione lavoro e di apprendistato - e pertanto richiede tempi adeguati non soltanto ai necessari approfondimenti, ma anche alla verifica del consenso delle parti sociali. Il differimento del termine per l'adozione dei provvedimenti di delega, così come indicato nell'emendamento 2.0.2, si è reso necessario per la necessità di approfondire tutti gli aspetti di problematiche così delicate e importanti.

Il senatore PELELLA osserva che la richiesta di proroga formulata dal Governo con l'emendamento 2.0.2 appare adeguatamente motivata. Ciò nonostante, egli ritiene che il Governo possa valutare, come richiesto dal senatore Battafarano, l'eventualità di disporre un termine più breve di quello prospettato nell'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE ricorda che, al di là delle decisioni in ordine ai tempi della proroga, occorre comunque assicurare che le Commissioni parlamentari competenti dispongano di tutto il tempo assegnato loro dalla legge n. 144 per esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

364ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani e Caron.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05ª, 0005ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio 1999.

Il relatore PELELLA illustra il seguente schema di parere, precisando che in esso sono riportati sia i temi della relazione iniziale, sia le proposte di integrazione emerse nel corso del dibattito:

«La Commissione, esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, esprime, per le parti di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) il Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 si pone in una linea di forte continuità rispetto al medesimo

Documento presentato dal Governo lo scorso anno, anche nel ribadire la priorità assegnata ai temi dello sviluppo e dell'occupazione, e le linee di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro in esso contenute non si discostano da quelle già tracciate dal Governo nell'ambito del Piano nazionale d'azione per l'occupazione per il 1999 che, a sua volta, riprende in larga misura contenuti e proposte propri del Patto per l'occupazione e lo sviluppo siglato nel dicembre 1998;

2) il riferimento ai quattro pilastri della strategia per l'occupazione indicati nel Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 e che costituiscono le linee di indirizzo lungo le quali si articola il Piano nazionale d'azione stesso - occupabilità, nuova imprenditorialità, adattabilità dei lavoratori e delle imprese e pari opportunità - induce a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di una maggiore intensificazione e coordinamento delle politiche del lavoro nell'ambito dell'Unione europea; a tal fine, peraltro, è necessario un impegno per pervenire ad un superamento delle logiche monetariste, finora prevalenti nella definizione delle scelte di fondo di politica economica dell'Unione, e all'elaborazione di efficaci politiche sociali e per l'occupazione, la cui centralità deve invece essere ribadita anche a livello europeo;

3) per quanto attiene al dibattuto problema della riforma dello Stato sociale, la Commissione ritiene che non si possa prescindere da un'attenta considerazione dei vincoli derivanti dalla condizione critica dei conti pubblici e dagli impegni assunti nelle sedi istituzionali dell'Unione europea, e concorda con la necessità di eliminare sprechi e privilegi nella spesa sociale e di distribuire in modo più equo le risorse disponibili, orientandole verso aree tradizionalmente escluse dalle politiche sociali adottate in passato. Tuttavia, anche in sede di predisposizione delle misure legislative per l'attuazione della manovra di finanza pubblica, non apparirebbe accettabile un'impostazione volta a reperire risorse per gli investimenti e lo sviluppo esclusivamente attraverso la riduzione della spesa sociale. In altri termini, i condivisibili richiami alla necessità della riforma dello Stato sociale, contenuti nel Documento ed ampiamente presenti nel dibattito che ne ha accompagnato la preparazione, non possono legittimare surrettiziamente una concezione riduttiva volta a circoscrivere l'intervento dello Stato, assegnando alla mano pubblica compiti residuali in settori essenziali per la vita sociale, quali, ad esempio, sanità o previdenza;

4) nonostante i positivi risultati conseguiti nel risanamento dei conti pubblici e l'andamento sostanzialmente positivo dei fondamentali dell'economia italiana, il Documento ammette che la crescita dell'occupazione nell'ultimo anno è stata insoddisfacente, e comunque al di sotto delle previsioni formulate nel DPEF 1999-2001 (0,5 per cento dell'occupazione complessiva, a fronte di una previsione dello 0,7 per cento), e individua tra i fattori che impediscono una maggiore crescita, in particolare, l'elevata pressione fiscale e contributiva, che continuerebbe a spingere verso l'alto il costo del lavoro, e il persistere di rigidità e vincoli istituzionali che ingessano la competitività delle imprese; premesso che per quanto concerne il costo del lavoro, occorrerebbe una più puntuale valutazione degli effetti delle misure per la riduzione degli oneri impro-

pri adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica dello scorso anno, si rileva che il principale punto da approfondire resta quello relativo alla flessibilità, direttamente connesso al primo e al terzo pilastro indicato dal Consiglio europeo, relativi, rispettivamente, all'occupabilità e all'adattabilità di lavoratori ed imprese: su questa questione le affermazioni del Documento, secondo il quale la moderata crescita dell'occupazione registratasi in corso d'anno è dovuta in prevalenza al ricorso alle nuove tipologie di rapporto di lavoro (contratti a causa mista, di formazione ovvero a tempo determinato o parziale) destituiscono in larga misura di fondamento la posizione che individua la causa prima della mancata crescita in termini soddisfacenti dell'occupazione nel permanere di un'eccessiva rigidità del mercato del lavoro, soprattutto in uscita (trascuando, per questo aspetto, i dati relativi al *turn over*, pari a circa il 15 per cento per le grandi imprese, e a circa il 10 per cento per le piccole e medie imprese, con punte fino al 20 per cento per le imprese da uno a sei addetti). Peraltro, tale punto di vista non risulta del tutto estraneo ad alcune parti del Documento, nelle quali sembra prevalere un'impostazione che pone unilateralmente a carico del lavoro compiti e responsabilità in ordine ad una possibile ripresa dei processi di crescita, mentre non indica in modo altrettanto esplicito compiti, responsabilità, ruoli ed anche inadempienze dell'impresa in questo campo. Su tale impostazione, per le considerazioni già espresse, la Commissione non può che dissentire.

La Commissione ritiene, infatti, che eventuali ulteriori interventi volti ad incrementare la già notevole flessibilità del mercato del lavoro non devono in alcun modo aprire varchi nel senso di accentuare la precarietà del rapporto di lavoro o di ridurre i livelli di tutela attualmente fruiti dai lavoratori; a tale proposito, si osserva che un segnale significativo di attenzione circa l'esigenza di coniugare in modo dinamico nuovi lavori e diritti potrebbe venire da un impegno più stringente del Governo per l'approvazione definitiva del disegno di legge sui lavori «atipici» già licenziato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera. La Commissione concorda invece con quanto viene affermato nel Documento circa la necessità di valorizzare i processi formativi e di ampliare il ventaglio di forme contrattuali attivabili (anche attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di rapporto, quali il *job sharing*) come elementi portanti di una strategia volta a incrementare le opportunità di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro, e ritiene altresì che la promozione di politiche del lavoro innovative possa essere agevolata dal completamento del decentramento dei servizi pubblici all'impiego, con il riconoscimento di una pari dignità, in questo campo, all'intervento dei soggetti privati. Un contributo significativo in questa direzione potrà certamente venire dall'attivazione, entro il 2000, del nuovo Sistema informativo lavoro (SIL).

Il problema fondamentale consiste, comunque, nell'impostazione di una vera strategia di politica del lavoro, che affondi le sue radici nell'innovazione, nella ricerca e nella formazione, che punti allo sviluppo dei servizi di qualità sociale, che tenda a creare nuove opportunità di lavo-

ro, non tanto e solo per lenire il forte livello di disoccupazione, quanto e soprattutto per garantire un reale sviluppo del Paese, ed un progresso sociale, equilibrato ed armonico e fondato sull'equità e sulle pari opportunità;

5) coerentemente con le indicazioni del Piano nazionale d'azione per l'occupazione e con il Patto per l'occupazione e lo sviluppo, il Documento si sofferma ampiamente sulla formazione, come fattore strategico delle politiche di inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro di soggetti emarginati o esclusi. La Commissione sottolinea per questo aspetto la necessità di dotarsi di strumenti idonei a dare piena attuazione ed a verificare l'efficacia dello svolgimento di attività formative all'interno delle imprese; rileva poi che nel Documento risulta del tutto assente il tema della riduzione dell'orario di lavoro, ed osserva che esso dovrebbe essere affrontato con un approccio innovativo, anche rispetto al recente passato, nel senso di porlo in stretto raccordo con la più ampia problematica del rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita e, specificamente, proprio con il tema il tema della formazione;

6) la Commissione condivide l'impostazione adottata nel Documento sui temi della promozione di nuova imprenditorialità da conseguire attraverso gli sgravi fiscali e contributivi, l'abbattimento di oneri indiretti e la semplificazione amministrativa, e ritiene interessanti le indicazioni riguardanti le misure intese a favorire l'emersione di segmenti di economia sommersa e a valorizzare la funzione del settore *no profit* specialmente per quanto attiene agli interventi contro l'esclusione sociale, a favore di soggetti svantaggiati e per la tutela del territorio, così come apprezza l'attenzione con cui viene affrontato il tema delle pari opportunità, ritenendo particolarmente condivisibili gli impegni intesi a valorizzare profili di eccellenza nel campo del lavoro femminile;

7) per quanto riguarda la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, occorre tenere presente che si pone mano a settori essenziali dello Stato sociale, ed è pertanto necessario elaborare misure idonee a gestire gli esuberi strutturali, con l'obiettivo di favorire un reinserimento stabile al lavoro dei lavoratori esclusi, nonché ad assicurare l'inserimento dei giovani in cerca di prima occupazione, operando in particolare nel senso della revisione e razionalizzazione dei contratti a contenuto formativo; su questo punto, si sottolinea inoltre l'esigenza che tale riforma, nonché il superamento degli stessi interventi in materia di lavori socialmente utili sia calibrata, nei tempi di attuazione, in relazione alle diverse realtà occupazionali ed economico-sociali, con particolare attenzione alle aree dove si verificano i più gravi squilibri, anche con riferimento al periodico manifestarsi di tensioni sociali;

8) sul tema della crescita dimensionale delle piccole imprese, al quale si ricollega anche la questione della disciplina dei licenziamenti, occorre ribadire l'esigenza di un approccio articolato, evitando di cadere nella logica unilaterale che individua negli eccessi di rigidità della normativa di tutela dei lavoratori l'unico o comunque il principale motivo per cui le imprese stesse sono indotte a non superare la soglia dei quindici dipendenti. In realtà il Documento stesso, ponendo in luce il dato

relativo all'incremento della mobilità e flessibilità del lavoro dipendente, sembra smentire nei suoi stessi presupposti un ragionamento volto a spiegare il fenomeno del «nanismo» esclusivamente con l'incompatibilità tra presunti eccessi vincolistici e gli obiettivi di crescita. In effetti, buona parte degli economisti e degli studiosi di problemi di politica sociale escludono che il predetto fenomeno possa essere comunque ricondotto ad una presunta rigidità e lo collegano, invece, ad aspetti e tematiche del tutto diverse. La questione è indubbiamente delicata e deve essere affrontata senza pregiudiziali, ma proprio per questo occorre evitare un approccio unilaterale, teso, come già si è detto, ad imputare solo sul versante del lavoro le responsabilità in ordine all'attivazione di processi di sviluppo, senza invece considerare che l'incoraggiamento alla crescita dimensionale delle piccole imprese deve intervenire attraverso misure di varia natura (operando, ad esempio, per migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate), e non certo intaccando livelli irrinunciabili di tutela dei lavoratori dipendenti, come già si è osservato con riferimento alla flessibilità del lavoro;

9) due elementi positivi, che devono essere posti nel giusto rilievo, riguardano invece l'assenza di misure di inasprimento del carico fiscale e l'approccio al tema degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, affrontato in modo sistematico, come grande priorità della politica economica nazionale. Su questo ultimo aspetto occorre peraltro ribadire la necessità di progetti e proposte di ampio respiro, in grado di realizzare un elevato grado di coinvolgimento delle parti sociali; se si considera poi che nei prossimi anni circa il 45 per cento dell'intera spesa pubblica verrà destinato al Mezzogiorno, si devono valutare invece con preoccupazione i risultati finora conseguiti ed i vistosi ritardi e l'esiguo impegno di risorse che hanno caratterizzato l'avvio di interventi per lo sviluppo e l'occupazione nel quadro dell'attivazione di alcuni strumenti della programmazione negoziata. Procedura macchinosa, con tempi eccessivi di attesa tra il momento della progettazione e l'effettivo inizio delle attività, rischiano infatti di fare naufragare le iniziative in essere, e pertanto, per questo aspetto si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di un'iniziativa coraggiosa, che vada oltre i timidi aggiustamenti procedurali finora realizzati e si muova con decisione sul versante della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure amministrative;

10) anche in relazione alle esigenze sopra esposte, le parti del Documento relative alla modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione appaiono largamente condivisibili; qualche perplessità suscita però la scelta di non indicare in modo esplicito il volume delle risorse disponibili per il rinnovo dei contratti in scadenza nel settore del pubblico impiego, considerato anche che una tale scelta non giova al mantenimento di un clima sereno nelle relazioni sindacali, oggi più che mai necessario perché gli obiettivi generali di politica economica possano essere raggiunti;

11) in conclusione, sul tema della previdenza, la Commissione, nel constatare che il Documento affronta la questione in modo molto sobrio, ritiene saggia e condivisibile la scelta effettuata dal Governo, che,

pur riaffermando la necessità di avviare – nei tempi previsti – un processo di revisione di un settore particolarmente incidente sulla spesa pubblica, ha ritenuto di non poter affrontare la questione senza procedere ad un approfondito confronto con le parti sociali, nel quadro del sistema di concertazione positivamente in atto e dal quale non sembra possibile prescindere soprattutto in materie di tanta rilevanza sociale.».

Il senatore ZANOLETTI annuncia il voto contrario della sua parte politica allo schema di parere testé illustrato dal relatore, osservando che i dati più recenti sull'andamento del PIL e dell'occupazione sono tali da far ritenere probabile un peggioramento della situazione economica nei prossimi mesi, e l'allargamento del divario, in senso negativo, rispetto agli altri paesi dell'Unione europea. In tale contesto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, ponendosi in una linea di continuità con gli analoghi Documenti degli anni passati, non appare destinato a produrre effetti positivi: la sua parte politica propone invece misure che si differenziano profondamente da quelle proposte dal Governo, e che vanno in direzione di una drastica riduzione della pressione fiscale e di un'altrettanto decisa semplificazione delle procedure amministrative; in questa direzione, peraltro, sono stati varati dei provvedimenti pur apprezzabili nei contenuti, come lo sportello unico per le imprese, la cui attuazione però è ancora molto deficitaria, proprio per il persistere di vischiosità di carattere burocratico.

Il PRESIDENTE, nel dare la parola al senatore Russo Spena, entrato da pochi giorni a far parte della Commissione, gli rivolge, a nome suo personale e di tutta la Commissione, un cordiale saluto ed un augurio di proficuo lavoro.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver contraccambiato il saluto del Presidente, osserva che la sua contrarietà all'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 lo induce a concordare con i rilievi critici contenuti nello schema di parere illustrato dal senatore Pelella; tale schema, anche se si esprime in senso favorevole al Documento, offre però la dimensione di un dibattito aperto ed articolato sui temi dell'occupazione e dello sviluppo. In particolare, al punto 2), i riferimenti indiretti ai contenuti ed ai vincoli del Patto di stabilità sono condivisibili soprattutto nella parte in cui si sottolinea il sostanziale fallimento delle logiche monetariste e l'emergere di una nuova attenzione alla dimensione ed al ruolo della domanda interna, anche a livello europeo. Lo schema di parere in discussione contesta poi con argomenti convincenti la fondatezza dell'equazione tra maggiore flessibilità del lavoro e crescita dell'occupazione; a tale proposito, va detto che il principio dello scambio tra diritti ed occupazione si sta rivelando poco produttivo dal punto di vista dei risultati pratici, come dimostra l'esperienza recentemente maturata nelle aree socialmente ed economicamente svantaggiate dove sono stati attivati strumenti di programmazione negoziata: in realtà, è del tutto assente nel Documento l'indicazione di una

valida strategia di programmazione dello sviluppo. Nello schema di parere si rileva poi giustamente l'assenza di un'indicazione precisa sulle risorse disponibili per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego in scadenza. Per quanto riguarda la parte relativa alla previdenza, lo schema di parere è forse eccessivamente ottimista sulla disponibilità del Governo a procedere nel pieno rispetto del metodo della concertazione.

In conclusione, pur apprezzando lo sforzo di elaborazione compiuto nello schema di parere, il senatore Russo Spina annuncia che esprimerà su di esso un voto contrario, conseguente all'avviso contrario da lui espresso sul Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver dichiarato di concordare con l'impianto dello schema di parere predisposto dal relatore, che raccoglie anche numerosi spunti di riflessione emersi dal dibattito, suggerisce di integrarlo relativamente al n. 7, in modo tale da evidenziare che l'obiettivo del reinserimento lavorativo dei disoccupati rappresenta già un vincolo per il Governo alla stregua della delega legislativa conferitagli per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali dalla legge n. 144 del 1999 (cosiddetto «collegato ordinamentale»).

Il senatore MANZI, nell'esprimere apprezzamento per la formulazione dello schema di parere predisposto dal relatore, suggerisce di integrarlo con un riferimento alla necessità di un'intensificazione della lotta all'evasione contributiva. Rileva inoltre come nel DPEF sia mancata un'adeguata riflessione circa l'esigenza di una revisione dei parametri di convergenza monetaria definiti a Maastricht, tema sul quale è in corso un'importante dibattito in alcuni Paesi dell'Unione, come ad esempio la Francia.

Il senatore NOVI annuncia il suo voto contrario allo schema di parere predisposto dal relatore, rilevando come l'impostazione del DPEF sia del tutto inadeguata a fronteggiare i problemi dello sviluppo e dell'occupazione nella presente fase.

Di fatto il Governo rinuncia a realizzare quelle riforme strutturali che appaiono ormai indilazionabili per raccogliere le sfide della globalizzazione, attardandosi in quelle pratiche neocorporative che vengono correntemente definite con la formula della concertazione. In tal modo si dà voce però soltanto agli interessi dei gruppi sociali già garantiti, lasciando privi di tutela strati sempre più larghi della popolazione, condannando il Paese ad un persistente declino del tasso di sviluppo. La scelta del Governo di subordinare ogni intervento di riforma all'accordo dei sindacati appare oltretutto scarsamente realistica, se si considera che le organizzazioni dei lavoratori, dopo aver accettato le politiche restrittive degli ultimi anni, non hanno obiettivamente margini per ulteriori concessioni. In tale contesto andrebbe promossa una coraggiosa riduzione degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle imprese, ciò che determinerebbe fra l'altro una rilevante spinta all'uscita dal sommerso. Purtroppo si deve invece constatare che, con iniziative come l'introduzione

dell'IRAP, il Governo provoca un ulteriore inasprimento della pressione fiscale e contributiva, finendo per rispingere molte imprese, specialmente se piccole o appartenenti al settore agricolo, nell'economia sommersa.

Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, il relatore PELELLA dichiara di accogliere le proposte di integrazione dello schema di parere da lui predisposto formulate dai senatori Montagnino e Manzi.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere illustrato dal relatore Pelella e gli conferisce altresì il mandato di integrarlo secondo le indicazioni contenute negli interventi dei senatori Montagnino e Manzi.

IN SEDE REFERENTE

(4136) Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore RIPAMONTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.0.2.

Il sottosegretario VIVIANI concorda con il relatore.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.0.2.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Ripamonti a riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche corrispondenti agli emendamenti approvati nella seduta odierna, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1998, n. 485. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole ed in parte contrario)
(R139 b00, C11^a, 0023^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio 1999.

Il relatore SMURAGLIA presenta il seguente schema di parere:

«La Commissione ha esaminato attentamente lo schema di decreto legislativo, lo ha confrontato con il decreto legislativo n. 626 del 1994 da un lato e con la legge di delega 31 dicembre 1998, n. 485, dall'altro, pervenendo alla conclusione che il provvedimento in esame – valutabile positivamente per quanto riguarda i dettagli tecnici e la disciplina più particolareggiata e specifica – si discosta notevolmente dai criteri fissati nell'articolo 1 comma 2 della legge suindicata, per ciò che attiene agli aspetti più specificamente istituzionali.

Il criterio di fondo espresso dalla legge delega è che il fondamento di tutto il sistema sta nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, valida per ogni e qualsiasi tipo di attività lavorativa; per cui la previsione dell'articolo 1, secondo cui per determinati settori il provvedimento va applicato tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, non va intesa come una possibilità di deroga o di disciplina totalmente autonoma e separata, ma solo come attenta considerazione delle peculiarità del settore, che impongono alcuni adeguamenti applicativi della disciplina di carattere generale.

Nello schema, invece, l'impostazione è spesso diversa, nel senso che si tende a predisporre una disciplina *autonoma*, dotata di una sua *specialità*, *derogatoria* sia rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994 sia rispetto alle legge delega. E questo, palesemente, non è ammissibile, proprio per contrarietà rispetto ai principi della delega.

Più in particolare:

1. Mentre la legge n. 485, articolo 1, comma 2, lettera *b*) raccomanda di determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione del rischio a bordo delle navi per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici e in particolare a piombo, amianto, rumore e agenti cancerogeni (che erano rimasti esclusi per il settore dei trasporti dal decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277), di tutto questo, nello schema di decreto in titolo, non c'è traccia.

2. La concezione dominante in tutto lo schema è che la materia è gestita, organizzata, diretta dal Ministero dei trasporti, risultando accessoria e residuale qualunque altra competenza di altri organi. Se si accettasse un principio del genere, ognuno dei settori indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si collocherebbe in una posizione autonoma, con evidente danno agli effetti della unitarietà del sistema complessivo. Non a caso, secondo detta norma le particolari esigenze di cui si deve tener conto vanno individuate con decreto del Ministro competente «di concerto» con i Ministri del lavoro, della sanità e delle funzioni pubbliche. Ciò serve appunto a garantire l'unitarietà del sistema della prevenzione, tenendo conto delle peculiarità di ogni settore.

Esemplificando, basta rilevare che:

a) la definizione di «organi di vigilanza» (articolo 3, lettera *i*) comprende «l'Autorità marittima e gli uffici di sanità marittima del Ministero della sanità»;

b) l'articolo 18 affida le «visite» all'Autorità marittima ed alla Commissione territoriale di cui articolo 31, istituita con decreto del direttore marittimo;

c) l'infortunio deve essere segnalato solo all'Autorità marittima e all'istituto assicuratore (articolo 25); le statistiche sugli infortuni vanno segnalate dall'Autorità marittima al Ministero dei trasporti (articolo 26);

d) per l'informazione e formazione dei marittimi la competenza esclusiva è attribuita al Ministro dei trasporti (articolo 27);

e) si prevede l'istituzione di una Commissione centrale di prevenzione, presso il Ministero dei trasporti (articolo 30);

f) si prevede l'emissione di un atto di indirizzo e di coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della Sanità (articolo 28), per assicurare unitarietà e omogeneità di comportamenti a livello nazionale.

Orbene, questa disciplina totalmente «separata» non ha giustificazione e non può essere accettata. Le disposizioni di cui sopra devono essere corrette nel senso che la competenza concorrente per ciascuna delle attività indicate deve essere del Ministro dei trasporti e del Ministro del lavoro e, nei casi in cui si pongono problemi attinenti alla salute e alla prevenzione, del Ministro della sanità.

Inoltre, la Commissione territoriale di cui all'articolo 31 può anche essere utile; ma non c'è ragione alcuna per istituire una Commissione centrale a livello nazionale, quando già esiste la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto n. 626 del 1994, all'interno della quale è rappresentato anche il settore dei trasporti, in forma addirittura organica.

Per le stesse ragioni, non è accettabile che vi sia un altro ed autonomo atto di indirizzo e di coordinamento, in aggiunta e al di fuori di quello già previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Infine, non sembra accettabile che gli infortuni e i dati statistici debbano essere segnalati solo all'Autorità marittima e al Ministero dei trasporti, tagliando fuori completamente gli organi deputati alla vigilanza e alla prevenzione (unità sanitarie locali).

Ne consegue che devono essere corrette nei sensi di cui sopra le disposizioni contenute negli articoli 18, 25, 26, 27, 28, 30 dello schema; senza di che il parere non potrebbe che essere *contrario*.

Un discorso a parte va fatto per la vigilanza, come si dirà appresso.

3. La vigilanza deve essere attribuita al Ministero dei trasporti ed al Ministero della sanità, intendendo come organi di quest'ultimo, a seconda delle materie le ASL, per la vigilanza e le prescrizioni in materia penale e gli uffici periferici della sanità marittima per la parte residuale della loro competenza dopo i più recenti provvedimenti in materia (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e dunque per le visite e l'assistenza sanitaria a bordo.

In questo senso va corretta la generica e imprecisa dizione dell'articolo 3, lettera *i*), dello schema in modo da non escludere, anzi prevedere espressamente la competenza in materia di vigilanza anche degli organi competenti delle ASL.

In questo senso va altresì corretto l'articolo 28, precisando che la vigilanza compete all'Autorità marittima ed alle ASL, oltre che – per le «visite» – anche alle Commissioni territoriali di cui articolo 31.

Va altresì corretto l'articolo 42 che distaccandosi completamente dai criteri enunciati nella legge n. 485 del 1998 (articolo 1, comma 1, lettera *m*) indica come organo competente ad emettere le prescrizioni un soggetto tutto diverso da quelli previsti.

Tenendo conto della peculiarità del settore e della volontà chiaramente espressa dal legislatore delegante, occorre chiarire che all'accertamento delle infrazioni ed alla applicazione delle sanzioni amministrative deve provvedere l'Autorità marittima (in tal senso intendendosi l'espressione della legge), mentre per gli aspetti della vigilanza ai fini penali, delle prescrizioni e dell'applicazione del capo secondo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la competenza spetta – in modo coordinato come dice la citata lettera *m*) della legge n. 485 – agli organi della Autorità marittima ed a quelli della azienda sanitaria locale competenze per territorio. Fermo restando che anche in questo caso il coordinamento fra questi organi non può condurre ad alcuna forma di separazione, ma va inquadrato nel contesto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Non osservandosi queste integrazioni e correzioni, il parere sugli articoli 3, lettera *i*), 28 e 42 dello schema non potrebbe che essere *contrario*.

4. Un parere nettamente *contrario* e senza possibilità di adattamento alcuno è quello relativo all'articolo 34, col quale si vuol creare un nuovo servizio ispettivo del lavoro marittimo, naturalmente alla dipendenza esclusiva del Ministero dei trasporti. Si discute da anni circa la necessità di semplificare l'apparato di vigilanza, di evitare sovrapposizioni, di coordinare meglio il lavoro degli organi competenti per il lavoro portuale e per quello marittimo; ed ora si vorrebbe aggiungere a quelli esistenti un altro organo ispettivo *al di fuori di ogni criterio e di ogni delega conferita dal legislatore*. L'articolo 34 non può che essere del tutto cancellato.

5. La Commissione non può non segnalare altre tre deviazioni, del tutto ingiustificate, rispetto al sistema. In particolare:

a) l'articolo 16 prevede che i lavoratori «designano» i propri rappresentanti secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali. Ma l'articolo 18 del decreto n. 626 del 1994 usa due espressioni alternative («eletto o designato»), evidentemente in riferimento alla possibilità che in casi determinati alla elezione diretta si sostituisca la designazione da parte delle organizzazioni sindacali. Ma qui si prevede una sola tipologia («designano») peraltro priva di senso posto che i soggetti indicati sono i lavoratori, i quali non possono che «eleggere» i loro rappresentanti.

b) L'articolo 23, comma 2, autorizza il medico competente ad avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di «medici o specialisti». Clamorosa è la *deviazione* rispetto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, che consente solo l'utilizzo dei medici specialisti. L'introduzione di medici generici, per comune convincimento, sarebbe pericolosa e potrebbe dar luogo a fenomeni di scorrettezza (di recente, nel corso di audizioni presso la Commissione lavoro, si è parlato da vari auditi anche autorevoli, con toni fortemente negativi, di possibilità di lavoro in appalto e addirittura di una sorta di caporalato).

Questa disposizione va *cancellata* completamente non essendovi ragione di non attenersi alla disciplina generale del decreto legislativo n. 626.

c) L'articolo 29 attribuisce l'attività di informazione, consulenza e assistenza al Ministero dei trasporti, al Ministero della sanità, all'IPSEMA e alle organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria. Si può capire che ciò derivi dalla particolarità del settore; ma non si comprende la ragione per cui debbano escludersi altri organismi e istituti previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (in particolare le Regioni, il Ministero dell'interno attraverso le strutture del corpo dei Vigili del Fuoco, l'ISPELS, il Ministero del lavoro, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato). La materia è talmente delicata e complessa che, semmai, bisogna tener conto di tutte le competenze già previste dalla legge e non restringerle, per indulgere – ancora una volta – a criteri di separatezza.

In conclusione, la Commissione ritiene che – fermo restando il parere positivo su tutte le parti non richiamate in questa sede – lo schema debba essere adeguato alle indicazioni come sopra formulate, per essere coerente rispetto alla legge n. 485 del 1998 e al decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il parere è *contrario*, e quindi le disposizioni previste debbono essere soppresse, per ciò che attiene agli articoli 30, 28, comma 3, 34, 23, comma 2.

Il parere è parimenti *contrario* rispetto alla formulazione attuale degli articoli 3, lettera i), 18, 25, 26, 27, 30, 28, 42, 16 e 29, rilevando peraltro che esso potrebbe diventare positivo qualora fossero recepite puntualmente le indicazioni formulate in questo parere, come sopra specificamente indicate».

Il senatore LAURO sottolinea l'opportunità di evitare che in sede di legislazione delegata siano introdotti nuovi oneri a carico delle imprese marittime, suscettibili di riflettersi negativamente sulla loro competitività, tenuto conto che nel comparto in questione già si assiste alla progressiva erosione delle quote di mercato detenute dagli operatori nazionali.

Il senatore PELELLA rileva come la giusta preoccupazione per la competitività delle imprese marittime non debba in alcun modo compor-

tare un'attenuazione dell'impegno per la sicurezza del lavoro, che nel settore in considerazione dà adito alle più serie preoccupazioni; basti pensare al recentissimo incidente avvenuto nel porto di Genova, che ha provocato la morte di due lavoratori.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Pelella.

Il relatore SMURAGLIA, tenuto conto delle considerazioni in precedenza svolte dal senatore Lauro, modifica lo schema di parere da lui presentato inserendo, al primo periodo, dopo le parole «valutabile positivamente», le seguenti: «, fatte salve le raccomandazioni di cui alla parte conclusiva,». Al terz'ultimo periodo dello stesso schema di parere, inoltre, sostituisce le parole «che – fermo restando il parere positivo su tutte le parti non richiamate in questa sede →» con le seguenti «di poter esprimere parere positivo su tutte le parti non richiamate in questa sede, con la sola raccomandazione di evitare oneri aggiuntivi che, non rispondendo a precise finalità di prevenzione e di sicurezza, possano peraltro compromettere la competitività a livello internazionale.

Ritiene, inoltre, che – per ciò che attiene agli aspetti più squisitamente istituzionali, strutturali e organizzativi →».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi, con l'astensione del senatore LAURO, lo schema di parere predisposto dal relatore, con le modifiche da ultimo apportatevi.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1998, n. 485. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole ed in parte contrario)
(R139 b00, C11^a, 0024^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio 1999.

Il PRESIDENTE illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione ha esaminato attentamente lo schema di decreto legislativo, lo ha confrontato con il decreto legislativo n. 626 del 1994 da un lato e con la legge di delega 31 dicembre 1998 n. 485, dall'altro, pervenendo alla conclusione che il provvedimento in esame – valutabile positivamente per quanto riguarda i dettagli tecnici e la disciplina più particolareggiata – si discosta in vari punti dai criteri fissati nell'art. 1 comma 2 della legge suindicata, per ciò che attiene agli aspetti più specificamente istituzionali.

Il criterio di fondo espresso dalle legge delega è che il fondamento di tutto il sistema sta nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, valida per ogni e qualsiasi tipo di attività lavorativa; per cui la previsione dell'articolo 1 secondo cui per determinati settori il provvedimento va applicato tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, non va intesa come una possibilità di deroga o di disciplina totalmente autonoma, ma solo come attenta considerazione delle peculiarità del settore, che impongono alcuni adeguamenti applicativi della disciplina di carattere generale.

Nello schema invece accade spesso che l'impostazione sia diversa nel senso che si tende a predisporre una disciplina autonoma, dotata di una sua specialità e derogatoria sia rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994, sia rispetto alla legge delega. E questo, palesemente, non è ammissibile.

Più in particolare:

1. All'art. 3, lett. i) si dà una definizione di Autorità (portuale e ove non istituita marittima) che di per sé non sarebbe scorretta se poi non accadesse che *solo* a questa Autorità si fa riferimento in numerose disposizioni che attengono specificamente alla prevenzione e in generale alla sicurezza e igiene del lavoro.

In effetti a questa Autorità deve essere inviato il documento di sicurezza (art. 4); l'Autorità istituisce comitati di igiene e sicurezza (art. 8); è l'Autorità che stabilisce i tempi, limiti e modalità per il deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali (art. 23) e individua le modalità per la movimentazione e manipolazione di colli contenenti sostanze radioattive (art. 24).

È ancora l'Autorità che deve ricevere il documento di sicurezza per le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione (art. 39 comma 5); che deve concedere il nullaosta per l'uso della fiamma ossidrica e simili (art. 47 commi 1 e 3); che deve autorizzare la sabbiatura del fasciame esterno (art. 51 comma 3). Soltanto in queste due ultime disposizioni compare un riferimento all'azienda unità sanitaria locale, peraltro nella prima (art. 47, comma 4) solo per la trasmissione di copia del nullaosta dopo la sua emissione.

Ma ancora, è l'Autorità che autorizza le operazioni di pitturazione a spruzzo indicando prescrizioni secondo le condizioni meteorologiche (art. 52 comma 2).

Ora, tutto questo non corrisponde affatto né ai principi enunciati nella legge di conferimento della delega né a quelli del decreto legislativo n. 626.

L'unica soluzione ragionevole che si può desumere da tali norme è quello di un reale *coordinamento* tra i compiti dell'Autorità e i compiti dell'organo di vigilanza, vale a dire dell'azienda ASL competente per territorio. L'indicazione della legge n. 485 del 1998 è chiarissima (lett. l) e m) dell'art. 1 comma 2). Essa viene completamente disattesa se tutti i compiti in materia di prevenzione e sicurezza vengono devoluti *esclusivamente* all'Autorità. In tutti gli articoli richiamati, è evidente l'esigenza di una ripartizione di competenze e di un coordinamento tra i compiti

della autorità amministrativa e quelli dell'organo di vigilanza. *Tutte le disposizioni richiamate devono essere integrate, pertanto col preciso riferimento ai compiti ed ai poteri delle ASL competenti per territorio.* Alle stesse vanno trasmesse, oltre che all'Autorità, i documenti fondamentali previsti ai fini della prevenzione; parimenti tutte le autorizzazioni e prescrizioni che investono problemi di sicurezza devono ricevere il conforto, il parere e la collaborazione delle ASL, non tanto e solo per ragioni di competenza specifica quanto e soprattutto perché si tratta di operazioni, attività, autorizzazioni e così via che presuppongono conoscenze tecniche anche di natura strettamente sanitaria e prevenzionale.

D'altronde nei due casi richiamati (art. 47 comma 1 e 3 e art. 51 comma 3), lo schema fa riferimento alle ASL senza che nulla distingua le specifiche situazioni rispetto a tutte le altre elencate. È difficile comprendere perché nel caso di cui all'art. 47 l'autorità debba limitarsi ad inviare alla ASL competente «ai fini della vigilanza» una copia del nullaosta già emesso. A prescindere dal fatto che se si tratta di consentire una efficace vigilanza, ciò varrebbe anche per tutte le altre misure e previsioni elencate negli altri articoli, resta fermo che il concorso delle ASL sarebbe utile e necessario anche nella fase precedente alla emissione del nullaosta, così come – del resto – si prevede nell'art. 51 richiedendo un conforme parere delle ASL come presupposto per il rilascio delle autorizzazioni da parte della autorità.

Tutte le citate disposizioni vanno dunque *corrette*, integrandole con riferimento di volta in volta al necessario intervento e coordinamento con le ASL.

2. L'ambiguità e la confusione risultano evidenti anche nell'articolo 61, nel quale il richiamo al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 754 (*rectius*: 758) è fatto genericamente, senza rilevare esplicitamente che la legge delegante attribuisce le relative funzioni esclusivamente agli organi delle ASL competenti per territorio, sia pure in coordinamento con l'Autorità alla quale restano, ovviamente, tutti i poteri anche di polizia amministrativa prevista dalla legge.

Lo schema sul punto, deve essere reso esplicito, anche per evitare possibili confusioni e incertezze.

3. La legge delegante n. 485, richiama esplicitamente, per la parte sanzionatoria, le norme del decreto legislativo n. 626 del 1994. Ma di tale indicazione viene data un'interpretazione riduttiva, posto che gli articoli 57 e 58 si riferiscono solo alle sanzioni per il datore di lavoro e per il titolare dell'impresa capo commessa, nulla apparendo previsto per ciò che attiene a dirigenti, preposti, lavoratori e medico competente, vale a dire per tutti gli altri soggetti cui fa riferimento il predetto decreto n. 626.

Inoltre l'articolo 59 prevede sanzioni amministrative per ipotesi (art. 4 comma 4, art. 15 comma 1, art. 32 comma 2, art. 34 comma 1 lett.b)) che non corrispondono affatto alle previsioni della legge delegante (articolo 1, comma 2, lett.l) della legge n. 485), che consente la previsione di sanzioni amministrative solo per «le infrazioni che non rientrano nelle previsioni della legge n. 499 del

1993, nella parte sopra richiamata e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e igiene».

È sufficiente la lettura delle disposizioni richiamate nell'art. 59 per rilevare come tutte le ipotesi in esse descritte rispondano a ragioni e finalità di sicurezza e igiene e in definitiva di prevenzione e dunque assoggettabili al regime sanzionatorio penalistico.

4. L'art. 7 prevede l'emanazione di atti di indirizzo di coordinamento su proposta del Ministro dei Trasporti, senza tener conto della previsione dell'art. 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994; non sembra sussistere alcuna ragione per l'emanazione di separati atti di indirizzo, quando già esiste una disciplina di carattere generale, che deve essere applicabile, con le opportune integrazioni, per tutti i settori.

5. L'art. 8 prevede l'istituzione di comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorità stessa; tale disposizione si concilia poco con l'art. 20 del decreto legislativo n. 626 e con lo stesso DPCM 5.12.1997. Ma anche ammesso che si volesse procedere alla costituzione di un nuovo organismo in aggiunta a quelli previsti dalla disciplina generale, riesce difficile comprendere perché si tratti di un rapporto solo fra parti sociali e autorità, restandone escluso qualunque organo tecnico e soprattutto restandone escluse le ASL che in base all'esperienza ricavata dai controlli e dalla vigilanza avrebbero sicuro titolo per partecipare alla formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza.

Fra l'altro, questa disposizione *eccede largamente i criteri della delega* e costituisce una vera e propria innovazione, di dubbia legittimità, quanto meno nella sua attuale formulazione (perentoria e non meramente facoltativa).

In conclusione il parere è *positivo* per tutte le norme di carattere tecnico e particolareggiate. È *contrario* per quanto riguarda gli articoli in cui manca ogni riferimento alle competenze delle ASL (4, 8, 23, 24, 39 comma 5, 52 comma 3) oppure il riferimento è parziale e non pertinente (art. 47 commi 1 e 3); salvo che, ovviamente, si provveda alle necessarie integrazioni nel senso indicato nel testo. Il parere è altresì *contrario* per quanto riguarda il sistema sanzionatorio nella parte in cui nulla è previsto per tutti gli altri soggetti indicati nel decreto legislativo n. 626 del 1994, (oltre a quelli cui si limita lo schema indicandoli negli artt. 57 e 58). Il sistema dovrà essere quindi completato adeguandosi alla normativa del decreto legislativo n. 626 del 1994 e della legge n. 485 1998. È altresì *contrario* per ciò che attiene alla disposizione di cui l'art. 59, ingiustificata e fuori delega, e per ciò che attiene agli artt. 7 e 8, nei sensi più sopra indicati.

La Commissione raccomanda vivamente che lo schema venga adeguato a tutte le indicazioni che emergono dal presente parere, in considerazione dell'estrema delicatezza del settore, della sua particolare esposizione a molteplici rischi ed alla necessità di concentrare ogni sforzo, al massimo livello, per eliminarli, col concorso e il contributo coordinato di tutti gli organismi competenti, così come previsto dalla legge».

Il senatore MANZI sottolinea come la situazione esistente nel settore del lavoro portuale sotto il profilo della sicurezza non giustifichi alcun allentamento di tensione, come dimostra il recente, tragico episodio di Genova, che rappresenta soltanto l'ultimo di una catena di gravi incidenti. In tale contesto, rappresenta un elemento confortante che sia stato possibile mettere a punto, attraverso un intenso confronto fra le parti sociali, un testo, come quello all'esame, che appare idoneo a contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei porti.

In conclusione, si augura che la normativa sia definitivamente approvata dal Governo in tempi ravvicinati, venendo così incontro alle vive attese dei lavoratori del settore.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver sottolineato l'urgenza di un adeguamento della disciplina relativa alla sicurezza del lavoro nel settore portuale, dichiara di condividere alcune delle osservazioni critiche formulate dal relatore sul provvedimento, ed in particolare quelle attinenti al regime delle sanzioni amministrative e all'opportunità di evitare di disattendere le indicazioni della legge di delega.

In conclusione, esprime l'auspicio che il Governo tenga conto del parere che sarà espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore LAURO ricorda come all'esame dell'Assemblea vi sia un provvedimento concernente l'integrazione dei servizi e operazioni portuali, il cui ambito è definito in modo in parte difforme rispetto alla formulazione risultante dallo schema di decreto legislativo in titolo. Il frequente sovrapporsi di interventi normativi non adeguatamente coordinati non giova certo al rilancio del comparto portuale; anche per tale ragione, non potrà esprimere un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere predisposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0025ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 luglio.

Il senatore MANZI rileva come la preoccupazione circa i rischi che potrebbero derivare per i lavoratori dall'adozione delle nuove modalità di utilizzo dell'accantonamento annuale al TFR sia in parte attenuata dalla considerazione che si tratta comunque di un meccanismo destinato ad operare solo dietro espresso assenso scritto del lavoratore. Inoltre, il

TFR utilizzabile è costituito esclusivamente dall'importo da accantonare nell'anno di entrata in vigore del provvedimento e nei tre anni successivi, e cioè fino al 2002, restando impregiudicata la questione della prosecuzione del versamento del TFR a fondi pensione oltre il quadriennio. Il nuovo regime proposto non è destinato quindi ad incidere sul TFR già accantonato, ma solo su quello da accantonare.

In caso di insolvenza, è inoltre prevista l'estensione della garanzia INPS di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982.

Resta da valutare se gli strumenti di vigilanza siano sufficienti a prevenire l'insorgere di fenomeni distorsivi, evenienza purtroppo tutt'altro che remota, come dimostrano i gravi dissesti verificatisi negli ultimi anni in alcuni paesi nei quali si è consentito l'utilizzo del risparmio previdenziale per impieghi sul mercato dei titoli.

Più in generale, rimangono gli interrogativi circa il punto d'arrivo di un processo che tende a far transitare quote sempre maggiori del trattamento di quiescenza sul canale della previdenza integrativa. Al riguardo, è infatti assai verosimile che in progresso di tempo, specie per i lavoratori più giovani, il nuovo meccanismo che si va instaurando finirà per risultare alquanto penalizzante in termini di livello complessivo del trattamento erogato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4136

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre all'interno di detto termine finale».

1.1

SMURAGLIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è apportata la seguente modifica» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

“8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8-bis. il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.”».

Conseguentemente, alle parole: «all'articolo 8, comma 1,» premettere la lettera: «b)».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Modifica all'articolo 8» con le seguenti: «Modifiche agli articoli 7 e 8».

1.2

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da: “trovano applicazione” fino a: “collettivi nazionali di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'Amministrazione pubblica competente.”»;

b) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'Amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna».

2.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-....

(Modifica dell'articolo 54 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Al secondo periodo dell'articolo 54 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse», sono soppresse le parole: «tra le».

2.0.1

PIZZINATO, PELELLA, DE MARTINO Guido, FERRANTE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-...

(Disposizioni varie)

1. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 1, le parole: “, entro il 31 dicembre 1999,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2000.”;

b) all'articolo 45, comma 24, le parole: "di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: 'sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'nove mesi'";

c) all'articolo 61, comma 1, dopo le parole: "presente Capo" sono aggiunte le seguenti: "nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio"; le parole da: "per il periodo" fino a: "attuativi:" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001:" e alla lettera b) le parole: "di durata non superiore a dodici mesi," sono soppresse.».

2.0.2

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

333^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1998, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4064 e 4118, congiunzione con il disegno di legge n. 4126 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4126, congiunzione con i disegni di legge nn. 4064 e 4118 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4064 e 4118, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente GIOVANELLI propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 4064 e 4118 del disegno di legge n. 4126, presentato e deferito alla 13^a Commissione qualche giorno dopo l'inizio dell'esame dei primi due.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver data per svolta la relazione sul disegno di legge n. 4126, di contenuto analogo agli altri due provvedimenti in titolo, propone di riaprire, fino alle ore 18 di oggi, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, che rimane quello del disegno di legge n. 4064. Invita quindi tutti coloro che abbiano presentato proposte emendative in materia di rifiuti al disegno di legge

n. 3833, di ripresentarle al provvedimento in materia di definizione di rifiuto.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 8 luglio scorso.

Il senatore IULIANO ricorda innanzitutto che il Dipartimento per la protezione civile era stato opportunamente scorporato dal Dicastero dell'interno, proprio allo scopo di superare gli ostacoli che si erano evidenziati nel momento in cui occorreva far fronte con urgenza a impreviste calamità. Pertanto, l'orientamento assunto dal Governo di porre nuovamente il settore della protezione civile alle dipendenze del Ministero dell'interno non è condivisibile, anche per le conseguenze che ne deriverebbero per ciò che concerne la dipendenza del Corpo dei vigili del fuoco da un Dicastero che si occupa di un settore alquanto diverso. È auspicabile quindi che tanto l'Agenzia di protezione civile quanto i Vigili del fuoco rimangano incardinati nella Presidenza del Consiglio dei ministri.

Discutibile è inoltre la scelta di dar vita ad un unico Dicastero che si occupi di tutte le attività produttive, comprese quelle agricole: il Ministero delle politiche agricole dovrebbe infatti continuare ad avere una sua autonoma dignità, anche in considerazione del rilievo che ha tuttora il settore primario nell'economia del Mezzogiorno.

Ad avviso del senatore CAPALDI le novità che verranno introdotte con il decreto legislativo in esame non vanno intese come un passaggio irreversibile ad una nuova struttura di governo, dal momento che, come tutte le riforme, anche questa andrà verificata sul campo, e potrà quindi essere successivamente riconsiderata nelle sue diverse articolazioni. Il testo sottoposto alle Commissioni parlamentari appare comunque largamente condivisibile e, in particolare, per ciò che concerne le osservazioni testè fatte dal senatore Iuliano, non sembra opportuno porre questioni di principio sull'incardinamento dell'Agenzia di protezione civile nel Ministero dell'interno, piuttosto che nella Presidenza del Consiglio dei ministri; semmai, vi è la necessità di far chiarezza sui rapporti che devono intercorrere tra l'Agenzia in questione e i Servizi tecnici di emer-

genza e di urgenza che agiscono sul territorio, come il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò perché non tutte le attività svolte da quest'ultimo rientrano nel settore della protezione civile.

Qualche problema potrebbe porsi altresì per quanto riguarda il riparto di competenze tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; resta il fatto, comunque, che lo schema di decreto legislativo si basa su scelte volte a semplificare notevolmente la struttura di governo.

È auspicabile infine che la Commissione bicamerale a cui è stato demandata l'espressione del parere sul testo normativo in titolo tenga nella dovuta considerazione anche le osservazioni della 13^a Commissione permanente del Senato.

Il senatore BORTOLOTTO esprime la propria soddisfazione per la prossima conclusione dell'*iter* del provvedimento recante la riforma dell'organizzazione del Governo: da tempo infatti era atteso il riordino dei Ministeri, con la riduzione del loro numero, compresa la soppressione del Dicastero delle risorse agricole, oggetto di ben due consultazioni referendarie. D'altra parte, alcune fra le competenze di tale ultimo Dicastero sono di carattere ambientale, ed è quindi corretto che vengano attribuite al nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Al riguardo, andrebbe anzi chiarito che a tale ultimo Dicastero devono essere demandate tutte le competenze in materia di fauna, flora, caccia, difesa del suolo ed acquedotti, almeno per quanto riguarda tutti gli aspetti non strettamente infrastrutturali.

Conclude auspicando che la Commissione bicamerale faccia proprie le osservazioni della Commissione ambiente e territorio del Senato.

Il senatore SPECCHIA dichiara che l'attuale assetto della difesa del suolo comporta conflitti di competenza e ritardi amministrativi: il dibattito sviluppatosi all'interno della maggioranza nell'ultimo anno, con alcuni esiti anche di rango legislativo volti ad anticipare una riforma delle competenze in materia, non ha aiutato a sciogliere il groviglio procedurale, che anzi si intravede intatto anche nello schema di decreto in titolo. Infatti, le competenze residue sulle acque lasciate al Ministero delle infrastrutture ne sono la riprova; tale Dicastero mantiene anche funzioni urbanistiche che confliggono con il principio secondo cui l'assetto del territorio deve considerare anche le esigenze della mobilità, ma non si riduce certamente soltanto ad esse; anche per i Servizi tecnici nazionali si ignora l'esigenza di un'unica allocazione (ministeriale od agenziale che sia) di tali strutture.

Se la Protezione civile è destinata a includere anche le attività di prevenzione, non deve riprodursi una delle cause della mancata efficacia amministrativa di tali attività, finora divise tra diverse strutture ministeriali: l'Agenzia di protezione civile, in tal caso, dovrà essere ricondotta ad un livello sopraordinato (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) ovvero presso l'Agenzia per l'ambiente.

Il presidente GIOVANELLI giudica assai documentata la relazione svolta dal senatore Veltri, apprezzando l'unificazione ministeriale di ambiente e tutela del territorio; ciò nondimeno, occorre segnalare l'esistenza di problemi ancora irrisolti, sui quali potranno intervenire ulteriori aggiustamenti. Se è vero che l'ambiente rurale (come il pascolo ed il bosco) si organizza per prodotti, la politica agricola non va però equiparata ad una mera questione di produzione; neppure risolto è l'intreccio di competenze che – nella già complessa questione del riparto tra funzioni statali sulla tutela del territorio e funzioni regionali di governo del territorio – vede due strutture ministeriali occuparsi della salvaguardia. Difatti, l'esistenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non esclude la permanenza delle attuali competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali: il doppio regime autorizzativo che ne deriva è un danno per il cittadino che richiede certezza del diritto alle pubbliche amministrazioni.

La vigilanza del Ministero dell'ambiente sull'Agenzia che succederà all'ANPA non deve escluderne la multireferenzialità, nonché l'inclusione in un sistema coerente che garantisca l'equilibrio dei servizi offerti tra tutte le agenzie regionali: non dovranno verificarsi differenziazioni ingiustificate, anche considerato che i quadri ambientali pubblici effettivamente a contatto con l'utenza non saranno più quelli ministeriali bensì quelli espressi dall'APA e dalle sue articolazioni regionali.

Il senatore MANFREDI, precisato che nella seduta dell'8 luglio scorso il suo intervento avvenne in veste di Presidente, interviene nuovamente nel dibattito. La collocazione dell'Agenzia di protezione civile, stante la natura interdisciplinare della materia di competenza, deve essere ad un livello superiore a quello dei singoli Dicasteri, e cioè presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può poi essere in parte dipendente dal Ministero dell'interno ed in parte dall'Agenzia, a seconda della dimensione dell'evento, ma va ricondotto interamente nella seconda opzione (che rende merito anche all'istanza dei sindacati, i quali da tempo lamentano la soggezione di quota rispetto alla polizia). Infine, la prevenzione rappresenta un'attività volta a ridurre il rischio e, pertanto, la sua collocazione non può che essere presso l'Agenzia di protezione civile: in questo modo, e stante il proposto rango sovraordinato di quest'ultima, si potrà realizzare il reale coordinamento tra tutte le strutture ministeriali interessate dalla prevenzione dei rischi.

Dichiarato chiuso il dibattito, replica agli intervenuti il relatore VELTRI, che richiede mandato ad esprimere osservazioni favorevoli, con proposte di integrazione e modifiche. Si ritiene che le competenze in materia di acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio debbano comprendere tanto le acque interne che quelle marine, sì che si propone la denominazione di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delle acque.

Con riferimento alle attività del Ministero dei beni e delle attività culturali si ravvisa l'esigenza di individuare strumenti di coordinamento snelli ed efficaci fra atti di pianificazione urbanistica e atti di pianifica-

zione paesaggistica: ciò al fine di superare sovrapposizioni ed intersezioni di competenze sia sulle materie, sia in ordine ai soggetti titolari. Talune competenze in materia di politica agricola si ritiene debbano essere trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in specie quelle non direttamente connesse agli ambiti produttivi, ma oggettivamente interessanti azioni di tutela ambientale.

Sembra opportuno inserire, laddove è il riferimento alle risorse idriche, una diretta menzione del ciclo integrato delle acque e della legge n. 36 del 1994, precisando che le infrastrutture sono riferite alla mobilità mentre le condutture delle acque rientrano nella competenza del Ministero dell'ambiente. Si ravvisa la necessità di contemplare esplicitamente compiti di vigilanza ed indirizzo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei confronti dell'APA, così come sono contemplati all'articolo 76 per l'Agenzia di protezione civile, e di rafforzare il ruolo dei controlli dell'Agenzia stessa che eredita i compiti della soppressa ANPA, nonché di prevedere una più esplicita e coerente connessione fra APA e sue articolazioni regionali.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore RIZZI e l'astensione del gruppo di Alleanza nazionale, la Commissione – dopo che il Presidente ha accertato il numero legale – conferisce a maggioranza mandato al senatore Veltri a redigere osservazioni favorevoli nei termini da lui enunciati in replica.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI.

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0104^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore generale della RAI, sul pluralismo nell'informazione della concessione pubblica
(R047 000, B60^a, 0021^o)

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Direttore generale della Rai, Pierluigi CELLI, svolge una breve relazione; il deputato Francesco STORACE, *presidente*, svolge altresì alcune considerazioni. Interviene quindi il senatore Antonio FALOMI (DS), cui replica il deputato Francesco STORACE, *presidente*.

(Il senatore Antonio Falomi, ed i deputati Maria Chiara Acciarini, Giuseppe Giulietti, Giovanna Grignaffini, abbandonano l'aula della Commissione)

Il Direttore generale della Rai, Pierluigi CELLI, interviene in replica. Intervengono inoltre, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Giancarlo LOMBARDI (PD-U) e Mario BORGHEZIO (LNIP).

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, interrompendo il deputato Borghezio, lo richiama all'ordine in relazione ad un'espressione sconveniente da lui pronunciata, e, dopo che il deputato Mario BORGHEZIO (LNIP) ha concluso il proprio intervento, chiede che essa non figuri nel resoconto stenografico.

Intervengono inoltre, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i senatori Stefano SEMENZATO (Verdi), Massimo BALDINI (FI), Giorgio COSTA (FI) e Francesco BOSI (CCD), nonchè i deputati Marco FOLLINI (misto-CCD) e Mario LANDOLFI (AN), ed il deputato Francesco STORACE, *presidente*. Ad essi replica, con ripetuti interventi, il Direttore generale della RAI. Pierluigi CELLI.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e comunica l'ordine del giorno della prossima seduta, convocata per domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0027º)

Il deputato MANTOVANO sollecita una iniziativa della Commissione volta ad approfondire una serie di questioni che attengono alla lotta alla criminalità organizzata a Palermo anche a seguito del recente omicidio di Filippo Basile.

Sul programma dei lavori della Commissione prendono quindi la parola il deputato ACIERNO, il senatore CENTARO, i deputati LUMIA e MANCUSO e i senatori PERUZZOTTI e MUNGARI.

A conclusione del dibattito, il presidente DEL TURCO avverte che le questioni testè sollevate formeranno oggetto d'esame dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si riunirà al termine della odierna seduta.

ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLO STATO DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(A010 000, B53ª, 0001º)

Dopo un breve intervento introduttivo del PRESIDENTE, si apre la discussione generale cui prendono parte il senatore NOVI, il deputato MANTOVANO, il senatore FIGURELLI, il deputato LUMIA, il senatore CENTARO, la senatrice DE ZULUETA e il deputato VENDOLA.

Dichiarata chiusa la discussione, il presidente DEL TURCO replica agli intervenuti.

In sede di dichiarazione di voto, il deputato SCOZZARI preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Popolari e Democratici-L'Ulivo, il senatore CENTARO e il deputato MANTOVANO preannunciano, rispettivamente, l'astensione del Gruppo di Forza Italia e di quello di Alleanza nazionale, e il deputato MANCUSO, con il consenso del Presidente, motiva ulteriormente l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Posta quindi ai voti, è approvata la proposta di relazione in titolo.

Il PRESIDENTE avverte che la relazione, apportate le modifiche di coordinamento del testo che si rendessero necessarie, verrà trasmessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento perchè ne dispongano la pubblicazione negli Atti parlamentari.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 14,15.

Esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(R050 001, B68^a, 0005^o)

Il Presidente Michele DE LUCA illustra lo schema di relazione da lui predisposto a conclusione della procedura informativa sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, presentato alla Commissione nella seduta del 7 luglio scorso. Il Presidente pone, in particolare, in evidenza come, anche a seguito della segnalazione dell'Autorità Antitrust, resti affidata alla sede politica l'individuazione delle scelte che, tenendo conto della concorrenza e del mercato, siano tuttavia risultato di una valutazione di sintesi di diversi valori.

Sullo schema di relazione si apre il dibattito.

Il deputato STELLUTI, sottolineata l'esigenza di un potenziato ruolo dell'INAIL nel settore della prevenzione antinfortunistica, fa presente che, nella parte conclusiva della relazione, deve essere chiarito che l'attribuzione dell'assicurazione obbligatoria in esclusiva all'Inail va riferita complessivamente al lavoro domestico e non solamente a quello svolto dalle casalinghe.

Rilevato preliminarmente come lo schema di relazione soffra di una qualche genericità, il deputato DUILIO ritiene che debba essere approfondito il tema della prevenzione e della sicurezza e giudica troppo analitica la parte del documento dedicata alle argomentazioni dell'Autorità Antitrust. Manifestate inoltre riserve sulla prospettata rivisitazione –

da motivare – che sarebbe finalizzata a uno scorporo dell'attività dell'INAIL, esprime l'avviso che la Commissione debba ribadire l'opportunità di giungere alla formulazione di un testo unico e la necessità di un accorpamento dell'IPSEMA e dell'ENPAIA.

Dichiarato di associarsi alle osservazioni relative al lavoro domestico, formulate dal deputato Stelluti, il deputato GASPERONI ritiene che si debba rafforzare l'indicazione della relazione in ordine all'attività ispettiva, fino a prospettare la realizzazione di un unico servizio ispettivo. Si tratta di un tema particolarmente avvertito nell'attuale, drammatica situazione in cui versa il settore degli infortuni sul lavoro. Occorre inoltre rivedere il rapporto tra contributi e prestazioni operando una scelta che può comportare una modifica delle aliquote oppure un recupero di fondi da investire nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il PRESIDENTE, accolta la modifica al testo indicata dal deputato Stelluti, si riserva di integrare lo schema di relazione nel senso dei suggerimenti formulati dal deputato Duilio e dal deputato Gasperoni. In linea generale, fa tuttavia presente che lo schema di relazione è un documento interlocutorio della Commissione, in attesa di verificare come sarà attuato il processo riformatore – che pure si muove nella giusta direzione – indicato dalle deleghe contenute agli articoli 55 e 57 del cosiddetto collegato ordinamentale.

Dopo che il deputato MARENCO ha espresso perplessità sulle conclusioni della relazione in tema di monopolio legale dell'INAIL, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ
15 LUGLIO
(A007 000, B68^a, 0017^o)*

Il PRESIDENTE propone che, nel quadro della procedura informativa in atto, in occasione dell'audizione dei rappresentanti dell'ADEPP, già prevista per la prossima seduta, siano ascoltati anche i rappresentanti della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il Presidente avverte quindi che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 15 luglio, alle ore 14, per procedere all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (Adepp) e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti) nonchè per proseguire nell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari interni, Giannicola SINISI.

La seduta inizia alle ore 13,30.

AUDIZIONE
(R046 003, B26^a, 0006^o)

Seguito dell'Audizione del Sottosegretario per l'interno Giannicola SINISI sui contenuti del Consiglio di giustizia e affari interni svoltosi il 27 e 28 maggio 1999

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento. Seguito dell'esame e conclusione).

Il Comitato prosegue l'esame degli argomenti oggetto dell'audizione in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 1999.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Rocco MAGGI (D-U) e Annamaria DE LUCA (FI), i senatori Pierluigi CASTELLANI (PPI) e Italo MARRI (AN) ed il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il sottosegretario SINISI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario e i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

(R029 000, B26^a, 0021^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare SALVI, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Franco BASSANINI, il Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, dottor Giampaolo D'ANDREA, e il Sottosegretario di Stato all'università, alla ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino CUFFARO.

La seduta inizia alle ore 13,30.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0043^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0048^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 1999, ha trasmesso gli schemi di decreto legislativo recanti rispettivamente «Il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze

equine (UNIRE)», e «La riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura» in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 12 luglio 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31*, 0033°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo l'8 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che le Commissioni programmazione economica, bilancio e agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in data 7 luglio 1999, nonché le Commissioni affari costituzionali e industria del Senato e affari costituzionali della Camera, in data 8 luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

Il senatore Tomaso ZANOLETTI (CCD) esprime un giudizio critico sulla complessiva riforma dei ministeri rilevando che trattasi di un'occasione mancata per l'attuazione di una vera, meditata e profonda riforma. Sottolinea a tal proposito la presenza di due ordini di valutazioni negative. Sotto il profilo del metodo fa notare i tempi eccessivamente ristretti per la predisposizione del complesso dei provvedimenti, nonché la mancanza di una sufficiente azione di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti nell'impegnativo processo di riforma. Evidenzia altresì che il decreto in esame non tiene conto di altri provvedimenti all'ordine del giorno del dibattito politico; in particolare si riferisce al disegno di legge sul riordino degli ordini professionali già presentato alla Camera e al disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 95 della Costituzione.

Per quanto riguarda il merito delle questioni segnala taluni punti critici.

Ricorda le argomentazioni formulate dalle diverse forze politiche contro l'ipotesi di accorpamento del ministero delle politiche agricole nell'ambito del ministero delle attività produttive. Fa notare che la riforma del ministero delle politiche agricole è recente, e prevede un coordinamento centrale ed una autonomia funzionale delle regioni in materia. L'attuale normativa sulla quale sono stati espressi molteplici giudizi di apprezzamento, anche da parte delle regioni, rischia adesso di essere stravolta. Considera pertanto negativo l'accorpamento nel ministero del-

le attività produttive di settori tanto diversi e distanti tra loro. Osserva che l'accorpamento non sarebbe utile per il comparto agricolo; trattasi infatti di un settore cui ineriscono rilevanti interessi sia in Europa che in Italia. Ricorda infatti che il 48 per cento del bilancio dell'Unione Europea si fonda sull'agricoltura e in Italia il 22 per cento del prodotto interno lordo (PIL) inerisce al medesimo settore agroindustriale. L'agricoltura italiana è la seconda in Europa e la quinta nel mondo. Sulla base di tali dati oggettivi sottolinea l'assoluta necessità di mantenere un Ministero delle politiche agricole che tuteli le esigenze peculiari del comparto agricolo; ciò anche al fine di conservare un unico interlocutore nazionale che si raccordi con gli omologhi responsabili europei nel perseguimento delle politiche comunitarie nel settore agricolo. Riferisce altresì che le stesse regioni hanno espresso sul punto un giudizio negativo formulando invece valutazioni positive sulla attuale organizzazione del settore.

In merito al nuovo ministero derivante dall'accorpamento lavoro-sanità-politiche sociali evidenzia elementi di difficoltà. Ricorda che la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha formulato critiche al nuovo modello. Osserva come si ponga la necessità di sostenere ed esaltare politiche attive di occupazione, così come raccomanda l'Unione Europea, secondo una visione e gestione unitaria che comprenda anche i temi della prevenzione e della sicurezza. Prosegue evidenziando perplessità sulle previsioni contenute nel provvedimento in merito alla questione degli ordini professionali. Il decreto in esame distingue gli ordinamenti forense e notarile, sottoposti al Ministero di grazia e giustizia, dagli altri ordini sottoposti al Ministero delle attività produttive; evidenzia sul punto un problema di metodo, non essendo stata concordata con i soggetti interessati la suddetta ipotesi di riforma. Conclude precisando a tale proposito che le riserve appena espresse derivano dal fatto che i suddetti ordini non si configurano semplicemente come servizi bensì hanno una maggiore valenza riconducibile al carattere professionale della relativa attività. Si pone pertanto l'esigenza di salvaguardare la specificità di tale settore anche a garanzia di un livello di qualità che le attività cui presiedono e su cui vigilano i predetti ordini devono garantire ai cittadini.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) evidenzia preliminarmente l'impossibilità, da parte della Commissione, di esaminare approfonditamente un così gran numero di provvedimenti particolarmente complessi e innovativi rispetto all'attuale normativa vigente. Rileva che la complessità delle norme in esame rischia di produrre una complicazione delle strutture organizzative delle amministrazioni centrali, in contrasto con il criterio di semplificazione degli apparati prescritto dalla legge delega. Evidenzia inoltre che non sempre le disposizioni contenute nei provvedimenti in esame appaiono rispettose dei limiti della delega. Una riforma di tali dimensioni, non doveva essere affidata al controllo di una Commissione che vanta funzioni solo consultive. Tale procedura di attuazione della riforma implica sostanzialmente un esproprio delle competenze del Parlamento.

Il decreto di riordino dei ministeri tende ad un accorpamento degli apparati dicasteriali in conformità ai principi di semplificazione e di riduzione del numero dei ministeri fissati dalla legge 59/97. Fa notare a tal proposito che l'istituzione di due distinte categorie di ministri oltre a sollevare dubbi sulla legittimità costituzionale di tale previsione, rende incerto l'esatto numero dei ministri «delegati» a singole aree funzionali o a settori amministrativi specifici. Considerando che nulla si prescrive in riferimento alla figura dei sottosegretari, la cui disciplina normativa rimane invariata, rileva che vengono create le premesse per un appesantimento dell'intera organizzazione dei ministeri. Sottolinea altresì che a tale risultato concorrono le stesse agenzie, di cui non si conoscono l'esatto numero e i relativi costi. Desti inoltre perplessità la disomogeneità della disciplina delle predette agenzie: talune di esse sono dotate di personalità giuridica, altre ne sono prive; alcune agenzie predispongono la normativa tecnica che verrà poi approvata dal ministro vigilante, altre adottano direttamente la normativa tecnica che regola il settore di loro pertinenza. Emerge inoltre il rischio del sovrapporsi di talune competenze attribuite alle agenzie con quelle proprie spettanti alle Autorità di controllo istituite dalla legge.

In merito al complessivo contenuto del provvedimento fa notare la mancanza di indagini, di analisi, di ricerche nonché l'assenza di dati ed informazioni sull'impatto che la riforma dei ministeri produrrà in termini di costi finanziari e umani. Tale lacuna lede un principio ormai acquisito secondo cui ogni singola norma deve arrecare l'indicazione specifica dei costi prodotti e della relativa copertura finanziaria. Conclude evidenziando l'incongruità di accorpare il settore delle politiche agricole nell'ambito del ministero delle attività produttive, nonché la difficoltà di rendere compatibili i settori del lavoro e della sanità. Il criterio base a presidio degli accorpamenti delle strutture ministeriali deve essere infatti la stretta omogeneità e affinità di funzioni tra i diversi apparati statali. Preannuncia emendamenti e proposta di parere alternativo sulla base dei rilievi testé avanzati.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame considerandolo un fondamentale tassello nel mosaico nella riforma dello Stato. Fa notare tuttavia l'utilità di apportare talune modifiche al decreto in esame per meglio raccordare tale normativa ad altre importanti e impegnative riforme. In particolare rileva a tal proposito il decreto legislativo in discussione alla Camera sull'attuazione del sistema federale che prevede un più accentuato decentramento e un maggior numero di competenze attribuite alle regioni e agli enti locali. Sottolinea che già nel provvedimento in esame, possono essere delegate ulteriori e più ampie competenze alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province.

In merito al ministero dell'agricoltura condivide le osservazioni formulate da più forze politiche sull'importanza di un centro politico nel settore in questione. La forte incisività che assume il Ministero dell'agricoltura in campo internazionale nella tutela degli interessi

del settore verrebbe meno qualora perdesse la specifica struttura unitaria che attualmente lo caratterizza.

Relativamente al nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio evidenzia il grave pericolo insito nella prospettiva di accentrare l'intera materia in un'unica struttura organizzativa statale. Considera preferibile trasferire le relative competenze al complesso del sistema regioni-province-comuni in quanto la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali risulta più pienamente perseguita ad opera delle collettività in loco. Sottolinea a tal proposito l'importanza di una effettiva tutela dei suddetti beni mediante il conferimento agli enti territoriali dei relativi compiti di protezione e di vigilanza.

In riferimento alla questione della nuova disciplina dei Commissari del Governo conclude sollecitando il Governo ad uniformarsi, per le due province autonome di Trento e Bolzano, al modello affermatosi in Val d'Aosta dove le funzioni del commissario del Governo sono state demandate al Presidente della giunta provinciale e vengono da questi esercitate. Ritiene inoltre opportuno richiamare norme di attuazione per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) pur condividendo l'impianto complessivo della riforma dell'organizzazione del Governo, esprime perplessità sulla assenza della promozione della cultura italiana all'estero tra le competenze del Ministero dei beni e attività culturali.

Nel periodo della globalizzazione e della internazionalizzazione tutti i ministeri hanno un ruolo internazionale: in tale ottica si giustifica la soppressione dell'attuale Ministero per il commercio con l'estero. La fase della globalizzazione non deve investire però solo il settore delle relazioni economiche ma anche quello delle relazioni culturali. Pertanto appare opportuno prevedere tra le funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali che si intende costituire, la funzione della promozione della cultura italiana all'estero. In tal modo il ministero diventerebbe il referente dei numerosi istituti che all'estero esercitano la funzione di diffusione della cultura italiana.

Relativamente poi alla questione della editoria, osserva che allo stato attuale si tratta di materia affidata alla competenza di diverse strutture ministeriali. Pur comprendendo la scelta di un ministero delle attività produttive come ministero dell'economia reale che ricomprenda settori diversi, non necessariamente omogenei (si dichiara pertanto favorevole alla decisione di accorpate l'agricoltura all'interno del Ministero delle attività produttive), fa presente che l'attività di editoria non appare in rapporto esclusivo con le attività produttive. Propone pertanto di far confluire la competenza sull'editoria nel nuovo ministero dei beni e delle attività culturali. Qualora poi si ritenesse opportuno mantenere le relative competenze in capo al Ministero delle attività produttive, apparirebbe preferibile inserire l'editoria all'interno di un dipartimento che gestisca esclusivamente il settore delle comunicazioni.

Conclude comunicando che la Commissione cultura della Camera ha proposto di affidare le competenze in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore ad un ministero della creazione artistica. Considerando

che in Europa la proprietà letteraria rientra nel settore della produzione culturale al quale si ritiene non debbano applicarsi le regole del mercato, fa notare l'opportunità di mantenere le competenze in materia di proprietà letteraria in capo al nuovo ministero delle attività produttive escludendo però in tale settore la applicazione delle regole valide per la produzione di beni e servizi.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che in occasione dell'esame del provvedimento istitutivo del Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministro Veltroni ha evidenziato la opportunità di provvedere in occasione della riforma complessiva dei ministeri al trasferimento delle competenze in materia di proprietà letteraria al ministero dei beni e attività culturali.

Il ministro Cesare SALVI fa presente che il nuovo Ministero del lavoro della sanità e degli affari sociali trova una sua giustificazione all'interno del quadro istituzionale europeo. In sede europea è infatti previsto il Consiglio dei ministri del lavoro e degli affari sociali che ha competenze importanti che evidenziano il collegamento esistente tra assistenza, previdenza e politiche del lavoro. Prescindendo dalla salute, che ha una propria specificità per la riqualificazione della spesa sociale, occorre considerare in modo unitario il sistema che va dalle forme di tutela assistenziale alle politiche di occupazione, che devono essere politiche attive, e alle politiche previdenziali. A tal proposito fa notare che ci sono diverse decisioni del Parlamento e del Governo che muovono in tale direzione: richiama in particolare la delega sugli ammortizzatori sociali che nasce all'interno del collegato ordinamentale e che deve essere valutata in stretto collegamento con la questione dell'assistenza e della previdenza. La visione unitaria delle politiche assistenziali, previdenziali e delle politiche del lavoro appare pertanto necessaria per creare in Italia un modello analogo a quello presente in sede europea.

Ritiene comunque che in coerenza con tale quadro occorra chiarire alcuni aspetti problematici.

In primo luogo sembrerebbe opportuno riconoscere integralmente al Ministero del lavoro la competenza della sicurezza sui luoghi di lavoro piuttosto che al Ministero delle attività produttive. Il settore della sicurezza sui luoghi di lavoro è infatti un settore nel quale l'Italia registra un triste record pur in presenza di una ricca e dettagliata normativa.

In secondo luogo osserva che le politiche attive del lavoro, sia per l'aspetto relativo agli incentivi, sia per l'aspetto relativo alla formazione, rappresentano un settore che si pone al confine tra le competenze del ministro del lavoro e le competenze del ministro delle attività produttive, da una parte, e le competenze del Ministero della pubblica istruzione, dall'altra. Il testo del Governo risolve la questione della competenza a vantaggio di centri di imputazione diversi dal Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda il profilo degli incentivi invita a rivedere la norma di cui all'articolo 42 che all'interno dell'area funzionale delle politiche del lavoro e tutela dei lavoratori prevede le funzioni di «gestione degli incentivi alle persone a sostegno della occupabilità». Si tratta di

una formulazione riduttiva rispetto all'analogia previsione di competenza del ministero per le attività produttive. Reputa opportuno ampliare il riferimento agli incentivi alle persone che potrebbe far pensare ad una logica meramente assistenziale. Propone quindi di prevedere funzioni in materia di incentivi, agevolazioni e contributi al fine di incentivare l'occupazione in coerenza con la delega attualmente affidata al ministro del lavoro per le politiche di promozione del lavoro.

Relativamente poi all'altra questione della formazione professionale sottolinea che si tratta di materia a confine tra la competenza del ministero del lavoro e la competenza del ministero della pubblica istruzione. L'esigenza di trovare un punto di equilibrio ha portato alla previsione della agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 83. Premesso che la formazione professionale costituisce un elemento fondamentale per le politiche della occupazione e del lavoro, e che esiste un Fondo sociale europeo per tale finalità, la soluzione della agenzia sembra rappresentare una complicazione. Considerando che l'Agenzia ha compiti operativi, fa presente la necessità di un centro di responsabilità politica difficilmente ravvisabile in una struttura sottoposta alla vigilanza di due ministri nel quadro degli indirizzi definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri. La formazione professionale rappresenta un aspetto fondamentale per le politiche attive del lavoro: occorre pertanto ricondurre al Ministero del lavoro la competenza sulla politica di formazione professionale come al Ministero della pubblica istruzione è affidata la politica in materia di istruzione professionale. Occorre creare un unico centro di imputazione politica in materia di formazione professionale, necessario sia in relazione ai finanziamenti provenienti dal fondo sociale europeo, sia in relazione alle funzioni di indirizzo e coordinamento da esercitare nei confronti delle regioni alle quali sono state trasferite alcune funzioni in materia. Invita a valutare l'opportunità di prevedere una forma di coordinamento del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione che possa sostituire l'agenzia di cui all'articolo 83 che appare in ogni caso anomala rispetto alla struttura generale delle agenzie.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) precisa che in sede di integrazione della relazione per la parte relativa al ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali era stata sottolineata la necessità di precisare le competenze ministeriali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Concorda con l'opportunità di riconoscere la centralità della politica per l'occupazione.

Si riserva di valutare attentamente le considerazioni del ministro sul tema della formazione professionale. A tal proposito fa notare che a suo avviso la formazione professionale deve essere intesa come formazione permanente, come servizio alla collettività e non come formazione finalizzata ad una occupazione specifica. La formazione professionale rappresenta quindi un superamento dell'istruzione professionale come grado scolastico. Conclude osservando che la formazione permanente rappresenta un superamento positivo della distinzione tra formazione professionale e istruzione professionale.

Il ministro Cesare SALVI precisa che nel settore della formazione professionale è necessario creare un centro di imputazione politica visto lo stretto collegamento esistente tra la formazione e l'occupazione. In tale senso appare opportuno un raccordo con il ministero del lavoro.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) dichiara di condividere le considerazioni della senatrice D'Alessandro. Richiamando la denominazione dell'agenzia quale agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, fa presente che tramite tale struttura si intende superare l'istruzione professionale ed introdurre nuovi strumenti nel settore della formazione professionale, quali possono essere l'apprendistato, la formazione e l'istruzione integrata. L'articolo 83 prevede tra i compiti dell'agenzia la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. Si tratta di una funzione che si pone al confine tra le competenze del Ministero del lavoro e le competenze del Ministero della pubblica istruzione. Appare pertanto necessario il concerto tra i due ministri ferma restando la competenza del solo Ministero del lavoro per quanto attiene al Fondo sociale europeo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisa che il problema sollevato dal ministro concerne la direzione politica del settore della formazione professionale, settore di confine per il quale la responsabilità è affidata a due diversi ministri.

Il Ministro Cesare SALVI sottolinea l'inopportunità di un'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale che alla fine faccia capo al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) osserva che la formazione professionale rappresenta anche un interfaccia dell'economia reale. Premesso che in casi di scelte strategiche di sviluppo l'istruzione professionale non è in grado di adempiere ai relativi compiti, fa notare che la formazione professionale è formazione di riqualificazione nei processi produttivi. Aggiunge che nel processo di decentramento è stato mantenuto in capo al Ministero del lavoro il controllo delle politiche attive del lavoro delle regioni (SIL). La natura poliedrica della formazione professionale giustifica pertanto un ruolo separato della stessa dal settore della sanità e dell'assistenza e quindi una specifica autonomia. Conclude evidenziando comunque l'opportunità di riconoscere al Ministero del lavoro le competenze di direzione in tale settore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0043^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato l'8 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rileva che la Cassa depositi e prestiti è un'amministrazione autonoma: ai dipendenti della Cassa è pertanto riconosciuto il trattamento economico proprio del comparto delle amministrazioni autonome all'interno del quale figurano attualmente la Cassa depositi e prestiti e il Corpo dei vigili del fuoco.

La giurisprudenza ha riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti la natura di ente pubblico economico: in tal senso si muovono le richieste delle organizzazioni sindacali. Aggiunge che per il Ministero del tesoro non sembrano sussistere le condizioni per il riconoscimento della Cassa depositi e prestiti quale ente pubblico economico.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0039^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 1° luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, in data 9 luglio 1999, ha trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo in esame.

Fa presente inoltre la necessità di prendere in considerazione nel provvedimento in esame la questione dello statuto dei ricercatori.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) non comprende il motivo per cui non sia stato previsto nel provvedimento il coordinamento introdotto per gli osservatori astronomici. Per questi ultimi è stata infatti prevista la costituzione di un ente con un proprio consiglio scientifico, oltre il consiglio di amministrazione. I diversi osservatori astronomici mantengono la propria autonomia e continuano a lavorare in modo sinergico. Pur riconoscendo che nel caso in esame si prendono in considerazione istituti nazionali tematici, fa presente l'opportu-

nità di un coordinamento quale quello previsto per gli osservatori astronomici.

Non comprende infine il motivo per cui siano esclusi dall'accorpamento previsto l'Osservatorio sperimentale di Trieste e l'Istituto di Pisa.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa presente – relativamente alla questione dei ricercatori – che essa non può essere affrontata in modo globale all'interno del provvedimento in esame. Ricorda che in occasione del provvedimento di riordino del CNR la Commissione aveva invitato il Governo ad affrontare in termini generale la questione della valorizzazione dei ricercatori. Le resistenze manifestate dalle diverse organizzazioni sindacali avevano indotto a desistere dall'intenzione di prevedere all'interno di quel provvedimento un complesso di norme che disciplinasse la posizione dei ricercatori. Sono state così introdotte nel decreto sul riordino del CNR solo le norme relative al rapporto ricercatori-CNR.

Reputa possibile introdurre nel provvedimento in esame norme generali sui ricercatori strettamente connesse al fatto che vengono disciplinati enti a cui si estendono una serie di disposizioni concernenti il CNR che garantiscono agli enti medesimi snellimento delle procedure, partecipazione in società eccetera.

Relativamente poi alla questione dei diversi istituti presi in esame dal provvedimento, fa notare la necessità di distinguere gli istituti che si occupano della rete sismica dall'osservatorio vesuviano. Pur riconoscendo che l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è un ente a carattere non strumentale, osserva che la protezione civile si avvale dello stesso istituto per la gestione della rete sismica. Esiste infatti un rapporto stretto tra dati acquisiti in occasione della situazione d'emergenza e studi successivi. Inoltre esiste una registrazione continua dei dati sismici che serve all'attività di ricerca ed è legato ad una possibile azione di previsione dell'attività sismica o dei vulcani. In quest'ottica appare pertanto coerente e razionale la proposta di accorpamento contenuta nel provvedimento.

Quanto poi agli istituti di Trieste e Pisa richiamati dal deputato Mazzocchin, sottolinea che si tratta di istituti che svolgono compiti diversi da quelli esercitati dagli istituti del CNR che si intende accorpare. L'osservatorio geofisico interagisce con le imprese e non con la rete sismica nazionale. Considerando che all'osservatorio sono assegnati anche i compiti tipici di istituto di oceanografica, si comprende la natura autonoma dell'osservatorio medesimo e l'attività distinta da quella svolta dagli istituti del CNR presi in considerazione. Conclude affermando che si intende lasciare libertà di scelta ai ricercatori degli istituti del CNR o verso il CNR o verso l'Istituto nazionale di geofisica. Fa presente che problemi sorgono nel caso dei ricercatori dell'osservatorio vesuviano che optino per l'università. In tal caso appare opportuno sbloccare la norma che ancora le assunzioni all'autonomia di gestione. Relativamente poi alla questione dell'autonomia degli istituti, fa notare che l'osservatorio vesuviano mantiene la propria denominazione e autonomia ai fini di

una efficienza del funzionamento. Aggiunge che sono state manifestate perplessità sulla riduzione del ruolo dell'osservatorio vesuviano nel caso dell'accorpamento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a riflettere sull'opportunità di inserimento all'interno del provvedimento di norme relative allo stato giuridico dei ricercatori. Comunica che nella giornata di giovedì 15 luglio prossimo il relatore depositerà la proposta di parere: il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 19 luglio, ore 15.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, dottor Giampaolo D'ANDREA, e il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, onorevole Teresio DELFINO.

La seduta inizia alle ore 20,30.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 luglio 1999, ore 13.30.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la 13^a Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, in data odierna, ha trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per la parte di propria competenza.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) fa presente che il provvedimento in esame cerca di rispondere all'esigenza di una riforma dello Stato in un Paese che vanta radici culturali profonde non solo dal punto di vista artistico e architettonico, ma anche giuridico e istituzionale. Dopo aver precisato che l'Italia occupa una posizione rilevante nel Mediterraneo ed in Europa e dopo aver evidenziato i problemi dell'invecchiamento della popolazione, dell'immigrazione, della criminalità e della contrazione del tempo utile, sottolinea che la riforma dell'apparato statale deve garantire un percorso che tuteli la formazione, l'occupazione, la famiglia, l'ambiente nonché l'assistenza sanitaria, le pari opportunità per gli anziani ed i portatori di handicap. Sono indispensabili riforme profonde e radicali da predisporre in collaborazione con tutte le forze politiche. A nome del gruppo di alleanza nazionale dichiara che la riforma dell'organizzazione del Governo in esame avrebbe dovuto essere frutto di una partecipazione più ampia. Segnala comunque la mancanza del tempo necessario per valutare attentamente la riforma e quindi offrire un contributo significativo.

La riforma dell'organizzazione del Governo si inserisce in un quadro di riforme strutturali quale la riforma dell'ordinamento in senso federale, la riforma dei partiti.

Nel provvedimento in esame appaiono condivisibili i modelli organizzativi introdotti quali i dipartimenti, le segreterie generali, le direzioni generali e le agenzie.

Fa presente l'incoerenza della diversa articolazione all'interno dei ministeri. Non comprende per esempio il motivo per cui il Ministero degli esteri sia organizzato sulla base di direzioni generali coordinate da un segretario generale diversamente dal Ministero dell'interno per il quale sono previste quattro aree funzionali.

Riconosce i chiarimenti forniti in merito alla questione degli ordini professionali all'interno del Ministero di giustizia.

Fa presente poi l'eccessivo numero di direzioni generali all'interno del Ministero della difesa. Quanto al Ministero dell'economia e finanze fa notare che si tratta di una proposta che nasce dalla fusione tra il progetto del sottosegretario Bassanini e del ministro Piazza concernente l'accorpamento dei due attuali ministeri, col progetto del ministro Visco relativo alle agenzie fiscali. Relativamente a quest'ultimo aspetto segnala l'inopportunità di un'agenzia delle entrate che abbia competenze nel delicato settore dell'evasione fiscale.

Per quanto concerne il Ministero delle attività produttive dichiara di condividere le considerazioni sull'inopportunità dell'accorpamento dell'attuale Ministero delle politiche agricole. Appare infatti razionale pensare che il settore dell'agricoltura abbia un rappresentante politico con rango ministeriale in sede europea. Comunque le politiche agricole

appaiono più funzionali alle competenze del Ministero dell'ambiente e territorio cui sono trasferite le competenze concernenti il Corpo forestale dello Stato per la parte rimasta di competenza dello Stato. Non comprende quindi i motivi della separazione dell'agricoltura dal settore dell'ambiente.

Dichiara infine di condividere le considerazioni del ministro Salvi circa la necessità di ricondurre al Ministero del lavoro il centro di impunzione politica per quanto concerne la formazione professionale.

Preannuncia la presentazione di emendamenti su diversi profili del provvedimento quali l'articolazione dell'amministrazione periferica, la struttura delle agenzie, la natura delle agenzie fiscali soprattutto relativamente ai settori dell'evasione fiscale e dell'accertamento fiscale. Preannuncia inoltre emendamenti per evidenziare la necessità di ricondurre le politiche agricole al Ministero dell'ambiente con un dipartimento relativo al settore dell'alimentazione. Segnala inoltre la necessità di apportare modifiche alle disposizioni sull'agenzia per la protezione civile ed al Corpo dei vigili del fuoco.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) ribadendo quanto già sostenuto nella precedente seduta, fa presente l'inopportunità della previsione secondo cui il prefetto, che non è un organo costituzionale, esercita le funzioni del commissario del Governo, che viceversa è organo contemplato dalla Costituzione. Aggiunge che al prefetto non sono attribuite tutte le competenze di carattere generale attualmente previste in capo al commissario di Governo deputato a coordinare le attività dell'amministrazione periferica dello Stato con i compiti della regione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, evidenzia gli aspetti problematici del provvedimento in esame. In primo luogo emerge la questione dell'assetto del Ministero delle attività produttive che comprende anche il settore dell'agricoltura. Su tale punto sono emerse diverse posizioni. L'assetto del Ministero delle attività produttive deve essere rivisto al fine di conservare per il settore agricolo una propria organizzazione ministeriale per motivi quali la rappresentanza in Europa, nonché il peso della finanza di derivazione europea sul settore agricolo.

In merito al Ministero delle politiche sociali che nella proposta del Governo comprende lavoro, sanità e dipartimento delle politiche sociali, è stata evidenziata da più parti l'importanza di mantenere una specifica connotazione al settore della sanità. Quanto poi alla questione della protezione civile, il primo problema concerne la vigilanza sulla relativa agenzia che per taluni dovrebbe essere ricondotta alla Presidenza del Consiglio. Si pone poi un problema più specifico circa i rapporti tra l'Agenzia della protezione civile e il Corpo dei vigili del fuoco che nella proposta del Governo presenta una particolare organizzazione. Il Corpo dei vigili del fuoco dipende gerarchicamente dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture mentre vanta la dipendenza funzionale dall'Agenzia della protezione civile.

Segnala ancora il problema della organizzazione periferica dello Stato. Rileva che il testo del Governo si pone in linea con il criterio del-

la semplificazione accorpando nelle prefetture tutti gli uffici periferici dello Stato tranne quelli espressamente sottratti quali le strutture del tesoro, delle finanze, dei beni culturali, della pubblica istruzione (quest'ultima con configurazione regionale invece che provinciale). Si pone tuttavia la questione del rapporto tra i Commissari del Governo e le prefetture. La proposta del Governo prevede infatti che il prefetto della provincia capoluogo di regione assuma le funzioni di commissario del Governo, stravolgendo così sotto il profilo sistematico il complessivo disegno in quanto il prefetto dipende dal ministro dell'interno mentre il commissario del Governo è organo periferico della Presidenza del Consiglio. Nella suddetta configurazione inoltre il commissario del Governo perderebbe quel ruolo di garanzia, di figura *super partes* che istituzionalmente gli è propria.

Segnala inoltre la questione dell'Agenzia dell'istruzione e formazione professionale ed in particolare la questione della codipendenza da due diversi ministeri. L'agenzia opera poi in un settore che interferisce con il settore di competenza regionale.

Evidenzia quindi altri punti su cui occorre particolare attenzione da parte della Commissione e che richiedono un approccio più tecnico, quali l'assetto e la configurazione delle agenzie, la questione dei ministri senza portafoglio.

Inoltre se si affida alla fonte regolamentare la disciplina della intera organizzazione delle amministrazioni centrali si incide, declassando, sull'assetto delle competenze circa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Occorre pertanto declassare anche il vizio di incompetenza che viene in rilievo solo nel caso di violazione delle regole sulla competenza tra diversi ministeri. Nell'ambito di una stessa organizzazione ministeriale la distribuzione di competenze assume infatti un rilievo puramente interno. In tal modo si elimina il contenzioso amministrativo sui vizi formali. Inoltre nel caso di violazione delle regole sulla competenza all'interno di un ministero si determinerebbe un declassamento del vizio di incompetenza visto che attualmente la giurisprudenza ravvisa in tale ipotesi una carenza di potere e quindi la nullità dell'atto amministrativo.

Per quanto concerne il riordino della Presidenza del Consiglio evidenzia la questione del personale degli uffici destinati ad essere scorporati dalla Presidenza del Consiglio e trasferiti nell'ambito di strutture ministeriali. Si tratta di personale di ruolo per il quale la legge delega prevede il diritto di opzione. In particolare segnala il caso del dipartimento affari sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il trasferimento del dipartimento al Ministero del Welfare State potrebbe pertanto portare al trasferimento dei relativi uffici senza il relativo personale. Occorre pertanto trovare una specifica soluzione a tale questione.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che occorre evitare la presenza di ministeri con funzioni in materie di competenza regionale. A tal proposito ricorda che già negli anni settanta, in occasione di studi sui progetti di istituzione delle regioni, venivano indicati sia i ministeri - quali l'agricoltura e i lavori pubblici - da sopprimere a seguito del

trasferimento delle competenze alle regioni, sia le direzioni generali da eliminare all'interno dei restanti ministeri. Aggiunge che in sede di Commissione bicamerale per le riforme costituzionali era stato proposto di introdurre il divieto di costituzione di ministeri o strutture amministrative in materie di competenza regionale. Ricorda infine di aver evidenziato, in occasione dei lavori preparatori della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'opportunità della soppressione dei Ministeri dell'agricoltura e della sanità in coerenza con le proposte di referendum abrogativo di quei dicasteri avanzate da alcune regioni. In quell'occasione l'attuale sottosegretario Bassanini dichiarò che la soppressione dei ministeri richiamati sarebbe stata prevista in sede di riforma complessiva del Governo da predisporre in attuazione della stessa legge 59. Conclude dichiarandosi favorevole al testo del Governo che prevede la soppressione di ministeri con competenze in materie regionali.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto) esprime perplessità sull'esito della riforma che è una riforma a Costituzione invariata. Il regionalismo non può rappresentare una progressione verso il federalismo se non si interviene sull'apparato amministrativo statale. Tale profilo emerge soprattutto per le regioni a statuto speciale. Considerando che la riforma è a Costituzione invariata e quindi gli statuti delle regioni a statuto speciale non vengono modificati, si potrebbero introdurre, per esempio, forme di controllo sulle autonomie speciali già superate per le regioni a statuto ordinario. Appare pertanto opportuna una riforma costituzionale. Relativamente alla amministrazione periferica dello Stato fa notare che in Valle d'Aosta non esiste la figura del prefetto. Le funzioni prefettizie sono attribuite al presidente della giunta, mentre le competenze del commissario del Governo sono affidate al presidente della commissione di coordinamento che è una commissione mista, composta da funzionari regionali e funzionari statali, e alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Quanto alle agenzie osserva che in sede di organizzazione delle stesse occorre tenere presente il criterio della dimensione regionale al fine di evitare che emerga l'aspetto della interregionalità. A tal proposito informa che l'ANAS si accinge a sopprimere il compartimento della Valle d'Aosta e ad accorparlo a quello di Torino. Osserva che le piante organiche non devono essere necessariamente uguali nelle diverse realtà regionali. Rappresenta così un buon precedente il caso di Trento e Bolzano. In tali province autonome in occasione della costituzione di uffici statali è stata attentamente considerata la misura della realtà provinciale e quindi sono state inserite in allegato alle norme di attuazione le piante organiche degli uffici da istituire.

Per quanto concerne l'agricoltura fa notare che la materia delle foreste è materia regionale. Appare pertanto opportuno il trasferimento di buona parte del Corpo forestale alle regioni. Analogamente non è pensabile che il Corpo dei vigili del fuoco resti all'interno dell'amministrazione statale, mentre si riconoscono alle regioni compiti rilevanti in materia di protezione civile. Conclude facendo presente la necessità di sottrarre ai ministeri le competenze in materie regionali. In caso contrario non si

realizzerebbe alcuna trasformazione della struttura amministrativa statale con pregiudizio per la situazione di regionalismo avanzato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) concorda con coloro che sostengono la possibilità di attuare efficacemente il progetto di riforma dell'organizzazione dei ministeri. Ricorda che la Commissione si è impegnata per contribuire all'approvazione di provvedimenti delicati quali il decreto legislativo 112/98. Esprime ottimismo sulla prospettiva di avviare un reale processo di riforma seppure a Costituzione invariata. Non è pensabile una impostazione dell'organizzazione del Governo e dei ministeri che sia in contrasto con il sistema federale che si cerca di attuare. Contesta la validità dell'attuale organizzazione di determinati ministeri sollecitando al contempo le regioni ad attivarsi più efficacemente per usufruire di quelle risorse che diverse leggi riconoscono loro ma che spesso non vengono pienamente utilizzate.

In merito al Ministero dell'agricoltura sottolinea l'importanza di mantenere un ministro deputato alla rappresentanza in Europa, e al raccordo con le regioni nel settore dell'agricoltura.

Sul Ministero della sanità osserva invece che si tratta di una materia assegnata dalla Costituzione alle regioni; il ministro deve quindi limitarsi ad elaborare politiche sanitarie, a garantire la massima omogeneità nelle prestazioni delle regioni nonché il controllo-sostegno del sistema delle regioni.

Esprime un giudizio negativo sull'organizzazione fortemente accentrata del Corpo forestale dello Stato; reputa opportuno in materia individuare una maggiore articolazione di tale organismo in capo alle regioni.

In riferimento alla questione dell'Agenzia della protezione civile fa notare che l'impostazione seguita nello schema di decreto appare indebolita dalla configurazione del Corpo dei vigili del fuoco come organismo «a mezzo servizio». Pur riconoscendo la presenza di situazioni in cui i Vigili del fuoco devono essere adibiti a compiti di polizia sottolinea che tale ipotesi deve rappresentare l'eccezionalità, e non la regola. Reputa pertanto necessario stabilire una appartenenza piena del Corpo all'Agenzia fermo restando la possibilità da parte del ministro dell'interno di disporre del Corpo dei vigili del fuoco nei casi di urgenza previsti dalla legge. Va quindi attentamente esaminata l'ipotesi di una diversa soluzione organizzativa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0041^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 luglio.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) osserva preliminarmente che lo schema di decreto di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché il provvedimento sul FORMEZ, già assegnato alla Commissione, sembrano essere prodotti al di fuori di una prospettiva integrata. Al contrario i due complementari del dipartimento della funzione pubblica.

È evidente infatti che la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il FORMEZ, pur nella momenti andrebbero raccordati ripensando le attuali strutture come strumenti operativi diversità dei rispettivi assetti istituzionali, si configurano come strumenti operativi di un'unica funzione pubblica relativa alle attività formative dei pubblici dipendenti.

Rileva che l'assenza di una prospettiva strategica unitaria determina sovrapposizioni e duplicazioni di competenze tra le due strutture. In tal senso richiama l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sulla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione che prevede che il dipartimento della funzione pubblica si avvalga della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici. L'articolo 3 dello schema di riordino del Formez dispone invece che il Formez persegue, tra le varie finalità, il coordinamento del sistema formativo pubblico: sembra quindi ricompresa anche la Scuola superiore.

In ogni caso, osserva che andrebbe opportunamente previsto pur nel mantenimento di due organismi separati con natura giuridica diversa (il FORMEZ, come associazione di diritto privato riconosciuta, la Scuola superiore come istituzione di alta cultura e formazione con autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse, ma nell'ambito) un apposito organismo di indirizzo e vigilanza su entrambe le strutture.

In riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione evidenzia, tra i punti problematici dell'attuale schema di riordino, la soppressione dell'organo collegiale attualmente presente nella forma del comitato direttivo.

Non condivide la scelta di sopprimere tale organo per concentrare il potere in capo al direttore della Scuola e al segretario generale.

Reputa opportuno che le prerogative ed i compiti di indirizzo, programmazione e controllo vadano lasciati ad un organismo collegiale, del quale certamente facciano parte anche il direttore e il segretario generale, ma anche una rappresentanza del personale docente stabile della scuola, nonché dirigenti dello Stato o magistrati amministrativi di nomina del ministro della funzione pubblica e un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

All'esigenza di un organo collegiale si fa peraltro riferimento all'articolo 2, comma 7, laddove si parla di «comitato operativo» che sarebbe però un organo «di fatto» con poteri da attribuirsi di volta in volta.

Considera molto più serio un organismo che svolga un ruolo chiaro e centrale ineliminabile in una moderna struttura formativa.

Altra considerazione riguarda i compiti attribuiti alla Scuola, dai quali è stato espunto quello di organizzare e svolgere i concorsi di ac-

cesso alla qualifica di dirigente nonostante gli esiti positivi in proposito da tutti riconosciuti lasciando alla stessa l'attività formativa dopo l'accesso nei ruoli.

Non comprende il motivo per cui un'attività quale quella dei concorsi di accesso, introdotta dal DPCM n.207 del 24 marzo 1998, che ha rappresentato una svolta significativa nella pubblica amministrazione debba essere soppressa.

Evidenzia la opportunità che la Scuola svolga anche l'attività di formazione permanente della dirigenza, con una programmazione che sia a lunga scadenza e non annuale, come nell'attuale schema di riordino.

Infine sottolinea il problema concernente i docenti. Attualmente essi sono presso la Scuola per tre anni, rinnovabili, mentre nel nuovo schema si parla di incarichi non precisati nel tempo (articolo 5).

Fa notare che non è seriamente immaginabile che una scuola di questa importanza possa vivere con frequenti cambiamenti di docenti che incidono negativamente sulla continuità di programmazione didattico-formativa. Nè è convincente l'idea della creazione di responsabili di settore e di area in carica per due anni, perché ciò significherebbe ingessare preventivamente il corpo docente in schemi preordinati, quando, invece, è necessario operare con continuità, ma anche adeguandosi ai mutamenti nelle esigenze didattico-formative. Quindi propone un corpo docente di trenta unità che riceva incarichi non inferiori al biennio, rinnovabili. D'altronde non è credibile che un docente universitario o un dirigente dello Stato accetti incarichi con distacco presso la Scuola per periodi inferiori, considerato che anche le università o le amministrazioni hanno esigenze di programmazione poliennale.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) ribadisce la proposta già avanzata di prevedere un'audizione del sottosegretario Bassanini come esperto di pubblica amministrazione nonché dei professori Sabino Cassese e Bruno Dente al fine di acquisire elementi necessari per chiarire gli aspetti problematici del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

95^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003: parere favorevole con osservazioni.

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli atti deferiti:

alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473): osservazioni favorevoli con considerazioni;
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

alla 1^a Commissione:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003: parere favorevole con osservazioni.
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

209^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni, per il lavoro Viviani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15.

(799-A/R) *BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamento: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge in materia di mutualità volontaria, contenente un articolo unico, formalizzato a seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, dell'articolo 4 del disegno di legge n. 799. L'articolo in esame recepisce il parere espresso dalla Commissione e non vi sono pertanto osservazioni da formulare né su tale testo, né sull'emendamento pervenuto.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta sul testo e sull'emendamento trasmesso.

(4021-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia elettorale, già approvato dal

Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4136) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni in materia di uffici periferici del Ministero del lavoro e per l'incentivazione del ricorso all'apprendistato. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 2.0.2 in relazione al quale occorre approfondire se la soppressione del termine dei contratti possa comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver concordato con il relatore in ordine al testo, dichiara di non avere rilievi da formulare sull'emendamento 2.0.2.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi.

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di enti locali, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala le modifiche apportate agli articoli 23 e 24 e gli articoli 26 (comma 2) e 27 che intervengono sullo status degli amministratori locali (indennità, gettoni di presenza, trattamenti previdenziali, etc). Rileva che la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 35 riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato e che le disposizioni non sempre sembrano formulate nel senso di prevedere una facoltà di applicazione da parte degli Enti locali. Segnala, inoltre, l'articolo 10, comma 4, che imputa allo Stato, alle Regioni e alle provincie, gli oneri derivanti dalle notificazioni per le consultazioni elettorali di rispettiva competenza, ponendoli a carico del finanziamento di cui all'articolo 55 della legge n. 449 del 1997; al riguardo, occorre chiarire se si tratta di una diversa allocazione delle risorse già autorizzate o della copertura di un nuovo onere. Segnala, altresì, gli articoli 18, comma 3 (che consente alle Regioni di intervenire sulla disciplina relativa agli amministratori degli

IACP, ponendo i relativi oneri a carico degli enti previdenziali) e 15, comma 3 (che prevede il mantenimento di risorse in bilancio). Occorre, infine, valutare gli eventuali rilievi finanziari dell'articolo 10 (commi 1, 2 e 7) e dell'articolo 26 (commi 6 e 7).

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver sottolineato che si tratta di oneri che la legislazione vigente già in parte prevede, fa presente che gli eventuali maggiori oneri derivanti dal disegno di legge rimangono a carico del bilancio degli enti locali, trattandosi comunque di facoltà; precisa, inoltre, che anche la formulazione dell'articolo 18, comma 3, prevede una facoltà per le regioni e che l'articolo 10, comma 4, ripartisce in modo diverso le medesime risorse. Dichiara infine di non avere rilievi da formulare in ordine all'articolo 10 e all'articolo 26.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che, poichè si tratta di mere facoltà, gli enti locali possano provvedere a proprio carico agli effetti finanziari delle eventuali modifiche relative allo *status* degli amministratori e che, conseguentemente, risulti soddisfatta la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 35.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4051) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

(Parere alla 3^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifica al testo unico delle imposte sui redditi in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire conferma dal Tesoro sulla quantificazione proposta nella norma di copertura finanziaria e che accertamenti effettuati sull'accantonamento di parte corrente del Tesoro dimostrano che l'approvazione di un emendamento al decreto-legge in materia elettorale ha liberato disponibilità per l'anno 1999.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver sottolineato che non esistono risorse da destinare a tale finalità nell'ambito dell'accantonamento del Tesoro, propone che sia effettuato un approfondimento degli oneri finanziari del provvedimento, richiedendo la relazione tecnica.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(1961) COSTA. – *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge per l'attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3284) Deputato RUFFINO. – *Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore, approvato dalla Camera dei deputati*

(3327) AGOSTINI ed altri. – *Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia*

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di due disegni di legge finalizzati ad eliminare il termine per l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa. Tenuto conto dell'articolo 2 della legge n.17 del 1986, che prevede avanzamenti al grado superiore in presenza di determinate condizioni di anzianità, occorre valutare se tale riapertura possa comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario D'AMICO dichiara di non avere rilievi in ordine al disegno di legge n. 3284, sottolineando peraltro che il disegno di legge n. 3327 sembra estendere anche al Corpo di polizia penitenziaria la facoltà di iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati. Dichiara peraltro di non avere rilievi di ordine finanziario.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta su entrambi i disegni di legge in titolo.

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(755) SERVELLO ed altri. – *Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) MELE ed altri. – *Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario D'AMICO, la Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge.

(3553) BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso il 22 giugno.

Il relatore FERRANTE fa presente che sono successivamente pervenuti ulteriori emendamenti, tra i quali si segnalano gli emendamenti 2.6, 3.6, 3.1 (nuovo testo), 5.1 (nuovo testo) e 5.3, la cui approvazione potrebbe superare i rilievi espressi sul testo e sugli emendamenti precedentemente esaminati alla luce della riformulazione della clausola di copertura, si fa altresì presente che è necessario fissare la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio 2000.

Sono poi pervenuti altri emendamenti tra i quali si segnala l'emendamento 3.1 (ulteriore nuovo testo) il quale, così come formulato, non è compatibile con la fissazione di un tetto di spesa generale: sarebbe quindi opportuno prevedere il 20% quale limite massimo del rimborso.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver precisato che non sussistono disponibilità da destinare allo scopo sull'accantonamento dei Ministeri del tesoro e dei beni culturali, concorda con le osservazioni del relatore relative sugli ulteriori emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che siano approvati gli emendamenti 2.6, 3.6, 3.1 (ulteriore nuovo testo) – che deve comunque essere riformulato prevedendo il 20 per cento quale limite massimo per il rimborso – e 5.1 (nuovo testo) e che la decorrenza del provvedimento sia prevista al 1° gennaio 2000. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 3.1 e 5.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4022) Norme in materia di accessi ai corsi universitari

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge recante norme in materia di accessi ai corsi universitari. Per quanto di competenza, segnala che il secondo periodo del comma unico dell'articolo 4 prevede l'esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per i soli corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b): si tratta quindi di accertare, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnico-normativa, se dalle lettere c) e d) possano derivare oneri.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.3, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, tutti volti ad ampliare le regolarizzazioni delle iscrizioni effettuate con riserva: occorre quindi acquisire indicazioni sugli eventuali effetti finanziari di tali emendamenti. Occorre poi chiarire se l'emendamento 3.3 abbia valenza solo programmatica; infine, fa presente che l'emendamento 4.2 esclude la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 4.

Il sottosegretario GUERZONI osserva che la competenza attribuita al Ministro dal disegno di legge riguarda esclusivamente i corsi richiamati dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, comma 1, poiché l'accesso agli altri corsi è già disciplinato in base alla legislazione vigente: la clausola della salvaguardia finanziaria riguarda, pertanto, esclusivamente le lettere richiamate. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla regolarizzazione delle iscrizioni, nell'evidenziare che consentirebbero di porre fine ad un rilevante contenzioso, sottolinea che una sanatoria estesa a tutti potrebbe comportare oneri per le Università a causa del maggior numero di studenti; ritiene, quindi, che debbano essere valutati positivamente quegli emendamenti, 1.3, 4.0.1 e il comma 1 dell'emendamento 4.0.2 che consentono la sanatoria per gli studenti la cui iscrizione è stata già effettuata con riserva.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver confermato che l'emendamento 3.3 ha una valenza meramente programmatica, esprime avviso contrario sull'emendamento 4.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.0.1, 4.0.2 (limitatamente al comma 2), 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4052) BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge recante un rifinanziamento del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato al potenziamento dell'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta.

(3246-570-2084-B) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccielli; Ferrante ed altri; e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del disegno di legge sulla disciplina delle cosiddette «strade del vino», già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta.

(3832) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRANTE segnala, tra gli emendamenti pervenuti, gli emendamenti 4.8, 4.10 e 4.4, per i quali occorre approfondire gli eventuali riflessi di natura finanziaria, dal momento che ampliano le tipologie di mutui, che possono essere estinti anticipatamente o ricontrattati pur mantenendo il contributo statale, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 173 del 1998; segnala altresì gli emendamenti 4.1, 4.9, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 che sembrano comportare maggiori oneri, 6.1, per il quale occorre accertare le disponibilità esistenti sul fondo per l'occupazione e 6.2 che trasferisce al Ministero per le politiche agricole organismi diversi da quelli di cui al comma 3 del testo. In relazione all'emendamento 7.1 sarebbe opportuno precisare che la sua attuazione dovrebbe avvenire nel limite del fondo di cui alla legge del 18 dicembre 1997, n. 440.

Il sottosegretario D'AMICO esprime avviso contrario sugli emendamenti 4.8, 4.10, 4.4, 4.1, 4.9, 4.0.1, 4.0.2 e 4.03 in quanto comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; dopo aver concordato con le osservazioni del relatore sull'emendamento 7.1, dichiara di non avere rilievi da formulare sugli emendamenti 6.1 e 6.2, confermando la sussistenza di disponibilità sul fondo per l'occupazione.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 4.8, 4.10, 4.4, 4.1, 4.9, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 7.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione che la sua attuazione avvenga nel limite del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Il senatore MORO dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 6.1.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta del relatore.

(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping

(Parere alla 12^a Commissione su Nuovo Testo unificato ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore Ripamonti, osserva che si tratta di un ulteriore testo unificato del disegno di legge in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il *doping*, in relazione al quale non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.200 – che prevede l'istituzione di un laboratorio presso la Commissione per la vigilanza e la contestuale cessazione dell'attività del laboratorio operante presso il CONI – e 9.200, che sostituisce l'articolo di copertura, imputando il maggior onere del disegno di legge a carico delle risorse attualmente destinate al funzionamento del laboratorio presso il CONI. Rileva che tali somme potrebbero non essere sufficienti a coprire sia i maggiori oneri derivanti dalla attivazione del nuovo laboratorio, sia quelli per il funzionamento della Commissione, già previsti dal disegno di legge; inoltre, la cessazione della attività del laboratorio presso il CONI non necessariamente comporta il venire meno dei relativi oneri di funzionamento. Occorrerebbe, quindi, acquisire dal Tesoro indicazioni sulle risorse destinate dal CONI per l'attività del proprio laboratorio e sulla natura contrattuale del rapporto di lavoro del personale ivi operante.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che l'onere indicato nell'emendamento riflette la quantificazione del disegno di legge iniziale proposto dal Governo, ribadendo, peraltro, che le risorse sono sufficienti a coprire sia gli oneri di funzionamento della Commissione, sia quelli di attivazione del nuovo laboratorio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo; esprime, altresì, parere

di nulla osta sull'emendamento 3. 200 a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 9.200.

(3833) Emendamenti al disegno di legge: *Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale*

(Parere alla 13^a Commissione: rinvio dell'esame)

La Sottocommissione, su richiesta del sottosegretario D'AMICO, rinvia l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

91^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1999

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15

ORE 15

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti della Confapi, della Confcooperative, della Lega delle Cooperative; della Confcommercio e della Confesercenti; audizione dei rappresentanti del CNA, della Confartigianato e della CASA; audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Copagri e della CIA.

ORE 17,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti del CNEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*)

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Deputati CERULLI IRELLI e SODA. - Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).

- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
 - TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale (4012).
 - TAROLLI ed altri - Ordinamento della scuola non statale (4127).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 8,15 e 14,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).

- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).

- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).

- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).

- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione nor-

- mativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).

- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo (3420-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato CAVERI. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1408-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- COSTA. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1961).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).

- Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento del seguente affare:

- Trasferimento della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di A/R n. S.M. Aeronautica 4/99 relativo all'acquisizione di materiale per il riconoscimento e la neutralizzazione degli ordigni inesplosi (n. 502).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di rici-

claggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).

- Proposta di nomina del Presidente della Compagnia di San Paolo (n. 111).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato (n. 493).
- Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore» (n. 507).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. - Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
- VERALDI e RESCAGLIO. - Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
- MONTICONE ed altri. - Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
- BUCCIERO ed altri. - Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).

- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. - Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- e del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti.

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497).

- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 110).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
 - PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
 - FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
 - CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
 - BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246-570-2084-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri, modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uchielli, Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle tariffe RC auto.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle

disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura (4128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
 - CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
 - PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B) (*Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 1, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 1, del regolamento del Senato

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*).

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera dei deputati

- Elezione diretta del presidente della giunta regionale (C. 5389-5473-5500-5567-5587-5623-B cost. Veltroni; Calderisi; Rebuffa; Paissan; Boato; Boato (*Approvato in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato dal Senato*)).

Esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma del regolamento del Senato

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (S. 1388-B).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.

Audizione di rappresentanti del SINGRAI;

Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 14

Seguito dell'esame della quinta relazione su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 13,30

Audizione dell'onorevole Angelo Capodicasa, presidente della Giunta regionale siciliana e commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti solidi urbani dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 1999.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e *d*), 14, comma 1, lettera *a*), *d*) ed *f*) e 18, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettera *s*) e *t*), della legge 15 marzo 1997, 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 14 luglio 1999, ore 20,30

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (Informazione ed editoria), dottor Marco Minniti.
